

Comune di Sfruz. Inventario dell'archivio storico (1445-1956) e
degli archivi aggregati (1896-1993)

a cura di
Simonetta Cova

Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici
1997

Premessa

L'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio sono stati effettuati per incarico e con la direzione tecnica del Servizio Beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento. La redazione dell'inventario è stata curata da Simonetta Cova e ultimata nel 1997; l'immissione dell'inventario nel programma "Sesamo 2000" è stata curata da Anna Guastalla e ultimata nel 2000.

L'importazione in AST-Sistema informativo degli archivi storici del Trentino e la conseguente revisione dei dati sono state curate dalla Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici con la collaborazione di Francesca Benini, Chiara Bruni, Ines Parisi ed Emanuela Pandini (Cooperativa ARCoop) nel corso del 2009, secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006".

Abbreviazioni

ACS = Archivio Comunale Sfruz

ASUCSfr = Amministrazione separata usi civici di Sfruz

CSLSfr = Consiglio scolastico locale di Sfruz

ECASfr = Ente comunale di assistenza di Sfruz

UGCSfr = Ufficio del giudice conciliatore di Sfruz

ago. = agosto

apr. = aprile

art. = articolo

b., bb. = busta, buste

c., cc. = carta, carte

cart. = cartone

cat. = categoria

cop. = coperta

dic. = dicembre

ex. = exeunte

fasc. = fascicolo

feb. = febbraio

gen. = gennaio

giu. = giugno

in. = ineunte

int. = interno

leg. = legato

lug. = luglio

m. = metri lineari

mag. = maggio

mar. = marzo

mm. = millimetri

num. = numerazione

n., nn. = numero, numeri

n.n. = non numerate/o

nov. = novembre

orig. = originaria

ott. = ottobre

p., pp. = pagina, pagine

pg., perg. = pergamena

prot. = protocollo

quad. = quaderno

reg. = registro

s. cop. = senza coperta

sec., secc. = secolo, secoli

set. = settembre

tit. = titolo

Albero delle strutture

- 📁 Comune di Sfruz, 1445 - 1993
 - 📁 Comune di Sfruz, 1445 - 1956
 - 📁 Comunità di Sfruz, 1445 - 1810
 - 📁 Pergamene, 1445 - 1662
 - 📁 Statuti e carte di regola - regolamenti, 1640 - 1798
 - 📁 Atti degli affari della comunità, 1590 - 1810
 - 📁 Steore e colte, 1701 - 1800
 - 📁 Rendiconti degli amministratori comunitari, 1796 - 1809
 - 📁 Comune di Coredò - frazione di Sfruz (ordinamento italiano), 1810 - 1817
 - 📁 Carteggio e atti degli affari del comune di Coredò relativi alla frazione di Sfruz, 1810 - 1817
 - 📁 Debiti e crediti della frazione di Sfruz, 1811 - 1812
 - 📁 Comune di Sfruz (ordinamento austriaco), 1818 - 1923
 - 📁 Protocolli delle sedute della Rappresentanza, 1891 - 1923
 - 📁 Protocolli degli esibiti, 1864 - 1923
 - 📁 Carteggio e atti degli affari comunali, 1818 - 1923
 - 📁 Progetti, 1875 - 1923
 - 📁 Registri dei certificati di ispezione cadaverica, 1885 - 1886
 - 📁 Leva militare, 1863 - 1905
 - 📁 Protocolli di evidenza e di insinuazione dei bersaglieri, 1863 - 1913
 - 📁 Ruoli della leva di massa, 1850 - 1904
 - 📁 Atti coscrizionali, 1876 - 1900
 - 📁 Registri delle rilevazioni per l'acquartieramento di truppe, 1880 - 1880
 - 📁 Ruoli della tassa militare, 1904 - 1905
 - 📁 Catasti e mappe, 1828 - 1952
 - 📁 Inventari del patrimonio comunale, 1893 - 1919
 - 📁 Quinterneti delle imposte e delle rendite, 1801 - 1920
 - 📁 Imposta fondiaria, 1849 - 1882
 - 📁 Imposta casatico - pigioni, 1885 - 1920
 - 📁 Imposta sull'industria, 1903 - 1903
 - 📁 Imposta sulle rendite, 1885 - 1885
 - 📁 Quinterneti delle rendite, 1916 - 1916
 - 📁 Sistemi preliminari - Sommari - Preventivi - Conti consuntivi - Documenti di corredo, 1818 - 1923
 - 📁 Libri o giornali di cassa, 1834 - 1835
 - 📁 Libri maestri o mastri, 1898 - 1926
 - 📁 Giornali per la spedizione dei mandati, 1849 - 1905
 - 📁 Registri diversi, 1881 - 1923
 - 📁 Comune di Sfruz (ordinamento italiano), 1923 - 1956

-  Deliberazioni del Consiglio (originali), 1923 - 1962
-  Deliberazioni del Consiglio (copie vistate), 1953 - 1958
-  Indici delle deliberazioni del Consiglio, 1953 - 1957
-  Deliberazioni della Giunta e del Podestà (originali), 1926 - 1959
-  Deliberazioni della Giunta (copie), 1953 - 1958
-  Indici delle deliberazioni della Giunta, 1954 - 1959
-  Protocolli degli esibiti, 1925 - 1957
-  Carteggio e atti degli affari comunali, 1924 - 1956
-  Contratti, 1923 - 1966
-  Liste elettorali
-  Ruoli delle rendite patrimoniali, delle imposte e tasse comunali, 1924 - 1956
-  Bilanci di previsione - Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario - Conti consuntivi, 1924 - 1956
-  Giornali e mastri della contabilità, 1924 - 1956
-  Documenti di corredo ai conti consuntivi, 1924 - 1956
-  Liste di leva, 1953 - 1956
-  Ruoli matricolari, 1935 - 1956
-  Lavori pubblici, 1928 - 1955
-  Pratiche edilizie, 1953 - 1956
-  Registri degli atti di nascita, 1924 - 1956
-  Registri degli atti di matrimonio, 1924 - 1956
-  Registri degli atti di morte, 1924 - 1956
-  Registri degli atti di cittadinanza, 1924 - 1956
-  Indici decennali dei registri di stato civile
-  Registri della popolazione, 1940 - 1957
-  Movimento della popolazione, 1953 - 1957
-  Registri diversi, 1925 - 1954
 -  Registri diversi - Categoria I
 -  Registri diversi - Categoria II
 -  Registri diversi - Categoria III
 -  Registri diversi - Categoria IV
 -  Registri diversi - Categoria V, 1931 - 1954
 -  Registri diversi - Categoria VI
 -  Registri diversi - Categoria VII
 -  Registri diversi - Categoria VIII
 -  Registri diversi - Categoria IX
 -  Registri diversi - Categoria X
 -  Registri diversi - Categoria XI, 1925 - 1925
 -  Registri diversi - Categoria XII
 -  Registri diversi - Categoria XIII
 -  Registri diversi - Categoria XIV

 Registri diversi - Categoria XV

 Consiglio scolastico locale di Sfruz, 1896 - 1921

 Carteggio ed atti, 1896 - 1922

 Preventivi e consuntivi, 1896 - 1921

 Amministrazione separata usi civici di Sfruz, 1927 - 1952

 Verbali di deliberazione del commissario frazionale e del comitato di amministrazione - originali, 1948 -

1949

 Verbali di deliberazione del commissario frazionale e del comitato d'amministrazione - copie, 1947 - 1952

 Carteggio ed atti, 1927 - 1952

 Bilanci di previsione e conti consuntivi, 1946 - 1952

 Giornali e mastri della contabilità, 1946 - 1952

 Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo - documenti di corredo, 1946 - 1952

 Ufficio del giudice conciliatore di Sfruz, 1953 - 1976

 Registri delle udienze, 1953 - 1975

 Ruoli generali degli affari civili, 1953 - 1975

 Carteggio ed atti, 1953 - 1954

 Registri cronologici degli atti originali, 1953 - 1975

 Repertori degli atti soggetti a tassa di registro, 1953 - 1976

 Registri carico e scarico depositi per spese di cancelleria nei processi civili e penali, 1953 - 1975

 Registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario, 1953 - 1975

 Registro delle spese prenotate a debito, 1953 - 1975

 Rubrica alfabetica degli affari contenziosi civili, 1953 - 1975

 Ente comunale di assistenza di Sfruz, 1953 - 1993

 Verbali di deliberazione del comitato di amministrazione - copie, 1953 - 1984

 Carteggio e contabilità, 1955 - 1993

Albero dei soggetti produttori



Comunità di Sfruz, Sfruz, [1445 agosto 23]-1810 [agosto 31]



Successori:

Comune di Sfruz, Sfruz, 1818 gennaio 1-1923 gennaio 12

Comune di Sfruz, Sfruz, 1923 gennaio 13 - 1928 novembre 28

Comune di Sfruz, Sfruz, 1952 agosto 23 -



E' assorbito da : Comune di Coredo, Coredo, 1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31



Comune di Coredo, Coredo, 1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31



Predecessori:

Comunità di Coredo, Coredo, ante 1248 - 1810 agosto 31



Successori:

Comune di Coredo, Coredo, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Comune di Coredo, Coredo, 1923 gennaio 13 -



Assorbe : Comunità di Sfruz, Sfruz, [1445 agosto 23]-1810 [agosto 31]



Assorbe : Comunità di Smarano, Smarano, [1483]-1810 [agosto 31]



Comune di Sfruz, Sfruz, 1818 gennaio 1-1923 gennaio 12



Predecessori:

Comunità di Sfruz, Sfruz, [1445 agosto 23]-1810 [agosto 31]



Successori:

Comune di Sfruz, Sfruz, 1923 gennaio 13 - 1928 novembre 28

Comune di Sfruz, Sfruz, 1952 agosto 23 -



Si separa da : Comune di Coredo, Coredo, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12



Concorre alla gestione di : Consiglio scolastico locale di Sfruz, Sfruz, [1896] - 1921



Comune di Sfruz, Sfruz, 1923 gennaio 13 - 1928 novembre 28



Predecessori:

Comune di Sfruz, Sfruz, 1818 gennaio 1-1923 gennaio 12

Comunità di Sfruz, Sfruz, [1445 agosto 23]-1810 [agosto 31]



Successori:

Comune di Sfruz, Sfruz, 1952 agosto 23 -



E' assorbito da : Comune di Coredo, Coredo, 1923 gennaio 13 -



Comune di Sfruz, Sfruz, 1952 agosto 23 -



Predecessori:

Comune di Sfruz, Sfruz, 1923 gennaio 13 - 1928 novembre 28

Comune di Sfruz, Sfruz, 1818 gennaio 1-1923 gennaio 12

Comunità di Sfruz, Sfruz, [1445 agosto 23]-1810 [agosto 31]



Si separa da : Comune di Coredo, Coredo, 1923 gennaio 13 -



Concorre alla gestione di : Ente comunale di assistenza di Sfruz, Sfruz, [1953] - 1993 luglio 1



Concorre alla gestione di : Ufficio del giudice conciliatore di Sfruz, Sfruz, [1953] - [1976]



Consiglio scolastico locale di Sfruz, Sfruz, [1896] - 1921



Alla cui gestione concorre : Comune di Sfruz, Sfruz, 1818 gennaio 1-1923 gennaio 12



Amministrazione separata usi civici di Sfruz, Sfruz, 1927 - 1952

□ Alla cui gestione concorre : Comune di Coredo, Coredo, 1923 gennaio 13 -



Ufficio del giudice conciliatore di Sfruz, Sfruz, [1953] - [1976]

□ Alla cui gestione concorre : Comune di Sfruz, Sfruz, 1952 agosto 23 -



Ente comunale di assistenza di Sfruz, Sfruz, [1953] - 1993 luglio 1

□ Alla cui gestione concorre : Comune di Sfruz, Sfruz, 1952 agosto 23 -

Comune di Sfruz, 1445 - 1993

Modalità di acquisizione e versamento

Il fondo proprio è sempre stato e rimane tuttora di proprietà del comune che ne è il soggetto produttore. Ad esso si sono aggiunti fondi acquisiti per l'esistenza di un legame dei soggetti produttori col Comune.

Contenuto

Il complesso archivistico comprende il fondo proprio del Comune di Sfruz e la documentazione di altri fondi archivistici prodotti da soggetti diversi e conservati presso il comune e precisamente:

- Consiglio scolastico locale (1896 - 1921);
- Amministrazione separata usi civici (1927 - 1952);
- Giudice conciliatore (1953 - 1976);
- Ente comunale assistenza (1953 - 1993) (1).

Criteri di ordinamento e inventariazione

Prima del presente intervento di riordinamento e inventariazione, l'archivio comunale di Sfruz, situato nella soffitta della sede comunale, versava in condizioni di conservazione piuttosto precarie, soprattutto per quanto concerne la documentazione del periodo preunitario. Gli atti cartacei di antico regime, la documentazione dell'età napoleonica, il carteggio del primo ventennio del nostro secolo e gli atti del Consiglio scolastico locale, privi di distinzioni cronologiche o in relazione alla serie di appartenenza, giacevano alla rinfusa in diverse scatole di cartone. Unica e significativa eccezione, il carteggio del periodo 1818 - 1899, ordinatamente diviso per annate e conservato in faldoni. Si tratta di una testimonianza estremamente interessante, una delle poche rimaste in Trentino, dell'organizzazione del carteggio in età austriaca. Gli atti di ciascun anno erano piegati in due lungo il lato verticale, stretti fra due assi di legno o di cartone e legati con uno spago. Ricostruito l'ordine di protocollo o cronologico delle carte, si è rispettato tale metodo di conservazione, sostituendo le assicelle e lo spago usurati dal tempo con materiale nuovo.

Complessivamente, l'intervento sull'archivio preunitario ha posto non pochi problemi teorici e di metodo, sia per il riordino della miscellanea che per il riordino del carteggio di età austriaca, che rispecchia consuetudini conservative dell'ente senza dubbio singolari e problematiche sotto il profilo archivistico, come la protocollazione degli atti della leva militare, dei sistemi preliminari e dei sommari e la conservazione dei registri di protocollo nei mazzi, con le rispettive annate di carteggio (2).

Meno oneroso invece si è rivelato il lavoro per quanto concerne l'archivio comunale postunitario, l'archivio dell'A.S.U.C., del Giudice conciliatore e dell'E.C.A., conservati in modo abbastanza ordinato e con una ripartizione delle serie chiara e delineata.

Il riordinamento si è svolto in 5 fasi:

a) schedatura delle unità archivistiche: per ciascuna unità sono stati rilevati l'intitolazione, gli estremi cronologici, la tipologia (fascicolo, busta, registro). La descrizione è stata più analitica per la documentazione di antico regime: si è fornito il regesto (3) delle pergamene e il contenuto, carta per carta, degli atti risalenti al periodo 1590 - 1810. Per quanto riguarda il carteggio preunitario e postunitario, sono stati segnalati espressamente i fascicoli pluriennali, fascicoli dotati di titolo originario e quelli ritenuti significativi sul piano della storia e dei diritti del comune interessato.

b) Ordinamento delle unità archivistiche: il carteggio per numero di protocollo, in ordine cronologico, per categorie, secondo quanto richiesto dalla documentazione; per rubriche e articoli i documenti di corredo ai conti consuntivi, i contratti per numero di repertorio, ecc. Costante riferimento metodologico durante questa fase di lavoro è stato il principio basilare del metodo storico, secondo il quale il riordinatore deve rispettare e dove necessario ripristinare l'organizzazione assegnata all'archivio dall'ente generatore (4).

c) Riordino delle schede: dove necessario, distinzione fra archivio comunale e archivi aggregati e, nell'ambito dell'archivio comunale, fra preunitario e postunitario. La documentazione del preunitario è stata ripartita secondo le periodizzazioni storico-istituzionali citate (5). Infine le unità archivistiche sono state ricondotte alle serie, che, nell'ambito di ciascuna ripartizione, sono ordinate secondo i criteri enunciati da E. Casanova, facenti riferimento a categorie direttive, esecutive e consuntive (6): statuti e deliberazioni degli organi,

atti amministrativi, e documenti contabili. All'interno di ciascuna serie poi le unità sono ordinate cronologicamente.

d) Condizionamento del materiale documentario: la documentazione è stata collocata in scatole chiuse per proteggerla dagli attacchi dei microorganismi e degli agenti atmosferici. Alcuni dorsi dei vecchi contenitori, recanti intitolazioni e segnature originarie, sono stati conservati nelle nuove unità di condizionamento (7).

e) Numerazione delle unità archivistiche: l'archivio comunale preunitario, non più suscettibile di accrescimenti, è stato impostato su serie chiuse di atti dotati di una numerazione progressiva. Alla stesso modo sono stati organizzati i quattro archivi aggregati inattivi, ai quali è stata assegnata un'unica numerazione. L'archivio comunale postunitario invece è stato impostato su serie aperte, aventi ciascuna una numerazione indipendente, in modo da consentire il loro progressivo accrescimento con i documenti che usciranno dall'archivio di deposito, trascorsi quarant'anni dalla loro produzione (8).

La redazione dell'inventario: criteri

Nella redazione dell'inventario ci si è attenuti alle direttive impartite dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 39/1966, Direzione Generale degli Archivi di Stato, "Norme per la pubblicazione degli inventari" (9).

Per ciascuna serie si è dato il numero progressivo, il titolo, gli estremi dei numeri di corda, gli estremi cronologici e il numero delle unità archivistiche che la compongono, l'estensione in metri.

Per le unità archivistiche si è indicato in numero progressivo a sinistra, l'intitolazione, gli estremi cronologici a destra, e la tipologia (busta, registro, fascicolo, carta).

Il titolo originale si è riportato fra virgolette, privo di virgolette se attribuito; eventuali ricostruzioni o lacune, segnalate con puntini di sospensione, sono state poste fra parentesi. Nella trascrizione dei titoli in volgare sono stati ricondotti all'uso moderno i segni di interpunzione, i segni diacritici, le maiuscole e le minuscole, sono state sciolte le abbreviazioni, tranne quelle in uso, sono state staccate le parole e omessi eventuali invocazioni o incipit. Se il titolo originario era incompleto o non rispecchiava del tutto la natura del documento, si è fornita una descrizione del contenuto.

Le unità del periodo comunitario sono state cartulate; per i registri del preunitario si è indicata la legatura e il numero di carte o pagine se originariamente numerate, il numero delle sole carte scritte invece nel caso di registri non numerati o con numerazione originaria parziale, varia o imprecisa.

Per i registri del postunitario si è omessa la legatura, e il numero di carte o pagine è stato fornito solo per i registri contenenti le deliberazioni del Consiglio e della giunta comunale (10).

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

CARUCCI P., Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, 1983

CASANOVA E., Archivistica, Torino, 1979

Note

- (1) Di tali archivi si parlerà più diffusamente nelle introduzioni ai rispettivi inventari.
- (2) Cfr. l'introduzione alla serie Carteggio ed atti del periodo austriaco.
- (3) Per i criteri di regestazione, cfr. l'introduzione alla serie.
- (4) Cfr. CARUCCI P., *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Roma 1983, pp. 131 - 133. Per quanto riguarda criteri di riordinamento relativi a specifiche serie archivistiche, cfr. le rispettive introduzioni.
- (5) Cfr. il par. 2 di questa introduzione.
- (6) Cfr. CASANOVA E., *Archivistica*, Siena 1928, p. 215 - 219.
- (7) Cfr. Deliberazione della giunta provinciale di Trento 29.03.1993, parte prima, Condizionamento e restauro dei documenti degli enti pubblici locali, cap. 4.
- (8) Cfr. L.P. 14.2.1992, art. 11, Obblighi degli enti pubblici locali, punto c).
- (9) Pubblicate anche in CARUCCI, *Le fonti archivistiche*, pp. 231 - 239.
- (10) Alla stesura delle introduzioni alle serie hanno collaborato Lidia Bertagnolli, Giuliana Cristoforetti, Nadia Mattivi e Antonella Serra.

fondo

Comune di Sfruz, 1445 - 1956

Soggetti produttori

Comunità di Sfruz, [1445 agosto 23] - 1810 [agosto 31]

Comune di Coredo, 1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31

Comune di Sfruz, 1818 gennaio 1-1923 gennaio 12

Comune di Sfruz, 1923 gennaio 13 - 1928 novembre 28

Comune di Sfruz, 1952 agosto 23 -

Storia archivistica

La prima tappa significativa nella storia dell'archivio comunale è segnata dalla redazione del più antico inventario, risalente al 20 ottobre 1810 (1).

Tale elenco di consistenza - compilato presumibilmente in occasione dell'accorpamento di Sfruz a Coredo e del conseguente trasporto dell'archivio della frazione presso tale sede comunale - attesta l'esistenza di documenti dei quali, purtroppo, non rimane traccia:

- una terminazione fra i territori delle comunità di Smarano e Sfruz risalente al 2 settembre 1501;
- "Sentenza per la divisione delli monti fra le due pievi di Coredo e Smarano" datata 4 maggio 1575;
- una terminazione fra i territori delle comunità di Smarano e Sfruz datata 22 novembre 1577;
- un contratto di livello datato 12 ottobre 1597;
- "Libro concernente le divisioni del monte tre le due comunità *di* Smarano e Sfruz" datato 15 aprile 1687;
- "Libro dei capitoli regolari del monte cole antiche sottoscrizioni degli ex prinziipi vescovi" risalente al 28 maggio 1694;
- "Libro de' capitoli da osservarsi vicendevolmente dalle comunità di Smarano e Sfruz" datato come il precedente;
- un contratto di livello datato 31 maggio 1746;
- un registro dei "Capitoli regolari del monte cole antiche sottoscrizioni delli ex-prinziipi vescovi", datato 8 luglio 1755;
- un "Aggiustamento" fra le comunità di Smarano e Sfruz del 4 settembre 1775;
- due atti di "divisione delle sorti" situate in località "Somassol" e "Grogno" risalenti al 31 agosto 1794 e al 7 novembre 1799;
- una terminazione fra Smarano e Sfruz datata 16 novembre 1779.(2)

L'inventario cita anche un "fascicolo di pergamene in numero 20" - tante quante ci sono pervenute dunque - ma si tratta di una testimonianza inattendibile, in quanto lo storico Desiderio Reich alla fine del sec. XIX testimonia l'esistenza di un'altra pergamena (3).

La successiva aggregazione di Sfruz al comune di Coredo, nel 1928, fu probabilmente un evento traumatico per l'archivio. Al trasferimento presso la sede comunale di Coredo infatti vanno verosimilmente ricondotte le consistenti perdite di documentazione relativa al periodo 1902 -1928.

L'ultima tappa significativa nelle vicende dell'archivio appartiene alla storia recente. Un nuovo inventario venne redatto e spedito alla Soprintendenza archivistica di Trento - dopo che la Soprintendenza archivistica di Venezia ne aveva ripetutamente sollecitato la stesura - nel 1963 (4).

L'elenco degli atti, che copre l'arco cronologico 1445 - 1962, è inaffidabile e lacunoso: vengono inventariate solo 18 delle 20 pergamene, sono del tutto ignorati gli atti cartacei dei sec. XVI - XVIII e i documenti contabili del periodo austriaco. E' citato invece il "Capitolo regolanare" del 28 maggio 1694, la cui perdita evidentemente risale agli anni più recenti.

Gli atti sono elencati con una numerazione progressiva da 1 a 114, riportata anche sui documenti con etichette adesive.

Contenuto

L'archivio storico del comune di Sfruz copre l'arco cronologico 1445 - 1956. E' diviso in due parti: archivio preunitario (1445 - 1923) e archivio postunitario (1923 - 1928, 1953 - 1956).

L'archivio preunitario è tradizionalmente suddiviso secondo periodizzazioni storico istituzionali: comunità di antico regime (1445 - 1810); regno d'Italia napoleonico (1810 - 1817), che comprende la documentazione prodotta dal comune di Coredo relativamente alla frazione di Sfruz, e restaurazione - impero d'Austria (1818 - 1923).

La sezione relativa al periodo comunitario comprende un fondo piuttosto consistente di documenti: alcuni capitoli aggiuntivi della carta di regola e uno statuto relativo alla produzione e alla vendita del pane, 129 atti cartacei e 3 rendiconti degli amministratori comunitari.

Scarsa e frammentaria si presenta la documentazione prodotta dal comune di Coredo relativamente alla frazione di Sfruz nel periodo napoleonico, mentre è complessivamente ben conservato il fondo relativo all'ordinamento austriaco.

Note

(1) Cfr. ACS, periodo napoleonico, Carteggio ed atti 1810, n. 12;

(2) La terminazione datata 2 settembre 1501, la terminazione del 22 novembre 1577 e il "Libro dei capitoli regolanari" sono trascritti in un volume conservato presso l'archivio comunale di Smarano. Cfr. RECLA E., Smarano: notizie storiche, Trento 1989, pp. 59-60, 74-78, 83-87;

(3) Cfr. l'introduzione alla serie Pergamene;

(4) Cfr. ACS, Carteggio ed atti, 1962 e 1963, cat. I. Il carteggio relativo a tale pratica purtroppo è incompleto.

Ente

Comunità di Sfruz

[1445 agosto 23] - 1810 [agosto 31]

Luoghi

Sfruz (Tn)

Altre forme del nome

Frutz

Frutzum

Fruzium

Fruzum

Fruzzum

Sefrutium

Sfruz (comunità)

Sfruzium

Sfruzum

Universitas

Archivi prodotti

Fondo Comune di Sfruz, 01/01/1445 - 31/12/1956

Subfondo Comunità di Sfruz, 23/08/1445 - 31/08/1810

Storia

L'atto più antico presente presso l'archivio comunale è datato 1445 agosto 23 e attesta l'esistenza di un'"universitas" già formata e organizzata. Esisteva comunque nello stesso archivio un documento datato 1190, di cui Desiderio Reich intendeva fare uno studio approfondito, attualmente noto solo attraverso una trascrizione del 1807 in cui si nomina appunto la comunità di Sfruz.

La comunità comprendeva probabilmente un territorio simile a quello dell'attuale comune di Sfruz: comunità confinanti risultano dai più antichi documenti pergamenacei quelle di Smarano e di Coredo.

Il secolare equilibrio fra subordinazione all'autorità centrale e autonomia amministrativa si ruppe con la secolarizzazione del principato, sancita dal trattato di Parigi del 26.12.1802. Tale evento diede inizio ad un periodo di instabilità durante il quale diversi ordinamenti si susseguirono ad un ritmo incalzante. Dopo l'effimera annessione al Tirolo austriaco (1803 - 1805), con la pace di Presburgo del 26 dicembre 1805 l'ex principato vescovile venne ceduto alla Baviera. Allo scopo di centralizzare la frammentata amministrazione dell'ex-principato, con ordinanza 21.11.1806 ne suddivise il territorio in due circoli (Trento e Rovereto), a cui facevano capo i giudizi distrettuali. L'annessione del Trentino al Regno d'Italia, in seguito al decreto di Le Havre del 28.5.1810, segnò un'altra tappa fondamentale per la storia dei comuni trentini. Il decreto vicereale di data 23.8.1810, n. 194, che estese al Dipartimento dell'Alto Adige l'ordinamento comunale napoleonico comportò la riduzione da 414 a 121 del numero delle comunità autonome: il comune di Sfruz fu ridotto allora al rango di frazione dipendente dal comune di Coredo.

Condizione giuridica

Nel periodo comunitario, in territorio trentino ogni singolo villaggio si regolamentava con regole interne proprie, anche se simili le une alle altre, raccolte in "carte di regola" dette anche "statuti comunali", "ordinamenti", "regolamenti", "instrumenti", "capitoli", "poste".

E' opinione comune che le Carte di regola derivino da più antiche consuetudini che disciplinano le comunità solo su base orale. La Carta di regola è quindi uno strumento scritto di contenuto normativo che regola la civile convivenza entro il territorio della comunità, stabilendo i diritti e i doveri dei vicini, le competenze e la durata dei vari uffici comunitari, i criteri per la più opportuna fruizione dei beni comuni e le pene cui vanno soggetti coloro che hanno violato le disposizioni contenute nella carta stessa.

Essa viene redatta dagli ufficiali comunitari più importanti con l'assistenza di un notaio oppure da alcune persone appositamente delegate dalla regola maggiore e quindi è presentata al principe vescovo di Trento che, sentito anche il parere dell'Ufficio massariale, provvede alla sua approvazione dopo avervi apportato eventuali modificazioni tendenti ad una chiara affermazione della sua autorità sul territorio della comunità e degli obblighi di quest'ultima nei riguardi del principato.

L'approvazione vescovile di una Carta di regola non ha però valore illimitato e deve essere rinnovata di volta in volta dal vescovo che siede sulla cattedra di S. Vigilio.

Se se ne presenta la necessità, la Carta di regola può essere rinnovata integralmente per adeguarne i contenuti ai mutamenti del tempo oppure modificata mediante la semplice aggiunta di nuovi capitoli. Le norme delle Carte di regola non possono comunque essere in contrasto né con lo Statuto di Trento né con la Landesordnung tirolese.

Una copia autentica della Carta di regola deve sempre essere trasmessa all'Ufficio massariale di Trento che la conserva nei suoi archivi per servirsene in caso di contenzioso giuridico tra il principato e la comunità o per reintegrare rapidamente l'originale in caso di smarrimento o dispersione.

Funzioni, occupazioni e attività

Sfruz, abitato situato nella parte orientale della valle di Non, fu sede fin dal Medioevo di una comunità rurale, sulla cui origine, in assenza di documentazione, sarebbe azzardato avanzare qualsiasi ipotesi. All'interno del rapporto di subordinazione al potere vescovile, rappresentato in valle in tempi e in modi diversi dal capitano o (precedentemente) dal vicario e dall'assessore, la comunità di Sfruz godeva di ampia autonomia per l'amministrazione interna, secondo un modello organizzativo largamente diffuso tra le comunità rurali trentine: l'"universitas" era regolamentata infatti dalla carta di regola. La carta di regola della comunità, pur in pessimo stato e praticamente illeggibile, è conservata presso l'archivio e data 1529 dicembre 29: presso Castel Bragher inoltre, troviamo conservati i seguenti regolamenti: "Regula Corede, Smarani e Fruzii", datata 1437 agosto 20, "Regula Corede, Smarani et Fruzii", datata 1438 luglio 22, riguardanti l'uso dei boschi e dei monti per le tre comunità, e "Regula delle ville Frutz e Smaran" del 1580 circa, riguardante la regola del monte per le 2 comunità (cfr. Giacomoni, vol.I, pp. 80-91, 217-223, 655-662).

La versione della carta del 1529, è la prima pervenuta riguardante specificatamente Sfruz (norme relative agli organi comunali, al regolamento interno del comune, all'uso e godimento di beni comuni), dal momento che le regole conservate nel "Regolarium" di Castel Bragher riguardanti anche Sfruz, sono specificatamente rivolte a singole situazioni di uso di beni comuni (boschi, monti) da parte di più comunità. La regola, redatta dal notaio Antonio del fu Silvestro Gatta da Coredo, codificava le norme stabilite e approvate dall'assemblea plenaria dei vicini e risulta

progressivamente modificata, attraverso l'elaborazione di nuovi capitoli aggiuntivi, fino all'ultima approvazione vescovile di fine '700.

Particolare fra gli altri strumenti di regolamentazione della comunità il "Privilegium fontici panis ville Sfruti", riguardante la produzione e la vendita del pane (datato 1680 febbraio 23, ultima approvazione 1777 gennaio 28).

Dai registri di steore e colte del XVIII° secolo e di rese di conto annuali dal 1796 al 1805 e dal 1807 al 1809, relative alla gestione finanziaria che gli amministratori comunitari allo scadere del loro mandato, dovevano sottoporre al sindacato dei successori e della regola plenaria, risulta che fra le uscite più consistenti ci sono le collette o "colte" e le "steure" versate al massaro vescovile, le decime versate ai dinasti locali (conti Thun, conti Zuech di Merano, conti Spaur e Valer, conti Khuen), le quote versate al sacerdote di Smarano, titolare anche della cura d'anime di Sfruz, e gli esborsi per spese militari per l'approvvigionamento e le cure sanitarie delle truppe militari di passaggio.

Dopo i governi provvisori dell'epoca napoleonica, il governo bavarese inferse un duro colpo alla secolare autonomia delle comunità rurali. Durante questa amministrazione, il comune di Sfruz, retto da un "capo-villa", dipendeva dal giudizio distrettuale di Cles, subordinato all'ufficio circolare di Trento.

Per quanto riguarda specificatamente la amministrazione delle comunità locali, l'ordinanza del Governo del Tirolo del 5 gennaio 1805 proibì la convocazione delle regole generali senza la preventiva autorizzazione dell'autorità, mentre la legge del 4.1.1807 abolì la regolania maggiore e la regolania minore: le Carte di Regola continuarono tuttavia ad avere la loro funzione fino all'avvento del Regno Napoleonico.

Struttura amministrativa

Varie furono le istituzioni amministrative che nel corso dei secoli ressero le comunità rurali. Organi dell'amministrazione locale erano la Regola e gli ufficiali comunitari, fra i quali i più importanti erano i regolani minori. I regolani maggiori rappresentavano invece il tramite tra potere locale e potere vescovile.

Il più importante organo deliberativo era la regola, ovvero l'assemblea plenaria annuale, alla quale partecipavano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i capi-famiglia ("vicini"). Tale organo definiva le norme dello statuto, eleggeva gli ufficiali comunitari, e deliberava in merito agli affari della comunità. Le decisioni erano prese a maggioranza dei votanti. L'amministrazione della comunità spettava agli ufficiali comunitari. Le cariche, di durata annuale, venivano generalmente conferite a rotazione ai capifamiglia, erano obbligatorie e, a seconda dell'importanza e della gravosità dei compiti, erano remunerate con uno stipendio in denaro o con beni in natura. Gli ufficiali di più alto grado erano i due regolani minori, che indicevano e presiedevano la regola, tenevano il conto delle entrate e delle uscite della comunità, riscuotevano le multe per le norme trasgredite, sovrintendevano all'esazione delle steore e delle collette, alla viabilità e alla pulizia delle strade. Gli atti dell'archivio comunale di Sfruz attestano che ai due regolani spettava tra l'altro l'incarico di rappresentare la comunità nei negozi giuridici. Tale funzione - come dimostrano le pergamene più antiche - venne svolta fino alla metà del sec. XV dal sindaco, ufficiale che generalmente si occupava delle questioni esterne al villaggio. Alle mansioni esecutive era deputato il saltaro, che svolgeva le funzioni di guardia forestale, ufficiale giudiziario e messo comunale. Gli atti dell'archivio comunale citano altri ufficiali di grado inferiore, come i giurati, che coadiuvavano i titolari delle cariche più importanti nell'amministrazione, il regolano del monte e il "sindicus ecclesie Sancte Agate", che curava gli interessi economici della chiesa e la rappresentava nei negozi giuridici.

Contesto generale

In ambito civile ed ecclesiastico l'autorità politica superiore era il Principe Vescovo. Nelle Valli di Non e di Sole esistevano un capitano, capo del magistrato delle Valli per gli affari politici amministrativi, competente anche in certe

cause civili, che sottoscriveva le sentenze criminali assessoriali; un assessore che era giudice nelle cause civili (eccettuate quelle riservate al capitano) e criminali; cancellieri dislocati nelle varie Pievi; un massaro vescovile che soprintendeva alle rendite camerali e giudicava nelle cause gafforali (tributi particolari); un cancelliere gafforiale che spediva le investiture gafforali e scriveva le relative cause tenute dall'ufficio massariale.

L'ufficio locale che fungeva da tramite fra potere vescovile e comunità era la regolania maggiore, dignità infeudata dal principe vescovo a dinasti locali. Le competenze del regolano erano tali da influenzare ed indirizzare largamente la vita economica e l'amministrazione della comunità: giudicava in seconda istanza le cause civili, riceveva il giuramento di fedeltà dagli ufficiali comunitari, emanava proclami e ordinanze, aveva diritto ad una parte del ricavato di multe e condanne. Le pergamene e gli atti del periodo comunitario attestano che i regolani maggiori delle comunità di Sfruz, Smarano e Coredo, appartenenti generalmente alla famiglia Thun di Castel Bragher (nel 1483 era comunque regolano maggiore un Roccabruna), emettevano sentenze anche in merito a controversie vertenti fra le tre comunità delegando, in certi casi, tale funzione ad un vice-regolano.

Fonti normative

Ordinanza del cesareo regio Giudizio provinciale ed unitovi Capitaniato circolare ai Confini d'Italia del 5 gennaio 1805, che estende a tutto il territorio la circolare dell'i. r. Ufficio capitaniale del Circolo ai Confini d'Italia del 10 maggio 1787, che proibisce la convocazione delle regole generali senza preventiva autorizzazione delle autorità

Ordine del re di Baviera 4 gennaio 1807 che abolisce le regolanie minori e maggiori

Ordine sovrano del re di Baviera 30 dicembre 1807, concernente l'amministrazione generale della facoltà delle fondazioni e comunale nel Regno

Ordine generale del re di Baviera, 24 febbraio 1808, concernente l'amministrazione generale della facoltà delle fondazioni e comunale nel Regno di Baviera, Foglio del Governo n. 5

Editto del re di Baviera 24 settembre 1808, sul sistema comunale

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio storico del comune di Sfruz, ACSfruz "Comunità di Sfruz", [1445] - 1810

Fonti inedite:

Documenti del periodo comunitario dell'archivio comunale di Sfruz. L'inventario della sezione separata dell'archivio comunale 1445-1956- a cura della dott.ssa Simonetta Cova su incarico del Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T. Disposizioni normative sui comuni a cura del Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T (1997).

Bibliografia

CAPUZZO E., Carte di regola e usi civici nel Trentino, IN: "Studi trentini di scienze storiche", LXIV (1985), 4

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

GIACOMONI F. (a cura di), Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, Milano, 1991

INAMA V., Storia delle valli di Non e di Sole nel Trentino. Dalle origini fino al sec. XVI, Mori (TN), 1984 (rist. anast.)

MASTELLOTTO E., L'archivio comunale trentino, Trento, 1986

NEQUIRITO M., Le carte di regola delle comunità trentine, Mantova, 1988

OSSANNA M., I segni della storia, [S.l.], 1993

OSSANNA M., Sfruz: un cuore antico. Usi, costumi, ricordi, [S.l.], 1985

RECLA E., Smarano: notizie storiche, Trento, 1989

REICH D., Notizie storiche del comune di Coredo, Trento, 1886

subfondo 1

Comunità di Sfruz, [1445] agosto 23 - 1810 agosto 31

Soggetti produttori

Comunità di Sfruz, [1445 agosto 23] - 1810 [agosto 31]

Pergamene, 1445 agosto 23 - 1662 maggio 16

perg. 20; metri lineari 0.24

Contenuto

Le 20 pergamene dell'archivio comunale di Sfruz coprono l'arco cronologico 1445 - 1662. Gli attergati testimoniano che esse furono regestate e inventariate in diverse epoche. Le più antiche note di contenuto, piuttosto sbiadite, sono verosimilmente attribuibili ad una mano cinquecentesca; risale probabilmente al sec. XVIII, invece, una vecchia segnatura - apposta su tutte le pergamene ad eccezione di una - che non ha trovato riscontro in alcun inventario. Si tratta di una numerazione progressiva da 1 a 22 - attestante quindi la perdita di almeno due atti pergamenei - di cui risulta difficile ricostruire il filo conduttore: a tratti la numerazione segue l'ordine cronologico, a tratti sembra privilegiare un ordine di importanza: ad esempio, alla carta di regola è attribuito il n. 1. (1)

Il verso delle pergamene evidenzia poi un regesto di mano ottocentesca, da attribuire verosimilmente a Desiderio Reich, come testimonia una lettera spedita al comune di Sfruz nel 1883 in cui lo storico comunica la restituzione delle pergamene comunali che aveva trattenuto, ad eccezione dell'"antica pergamena del 1190", che egli intendeva fare oggetto di uno studio più approfondito. (2)

Al 1993 risalgono invece le trascrizioni di 17 pergamene ad opera di padre Paolo Biasi, trascrizioni che - pur con qualche lacuna ed inesattezza - hanno costituito un valido supporto al presente lavoro (3).

Criteri di ordinamento e inventariazione

Per la regestazione delle pergamene ci si è attenuti alla circolare del Ministero dell'interno n. 39/1966, Norme per la pubblicazione degli inventari, Direzione degli Archivi di Stato, e alla deliberazione della Giunta provinciale 29.3.1993, n. 3692; si è fatto riferimento inoltre alla Premessa metodologica ai regesti delle pergamene dell'archivio di Castel Thun, a cura di M. Faes.

Per ciascuna pergamena sono stati segnalati:

- il numero di corda progressivo;
- il titolo, mirante ad individuare l'azione giuridica posta in essere;
- la data cronica, completa di anno, mese e giorno, ricondotta allo stile moderno e la data topica, espressa con il toponimo moderno;
- il regesto, nel quale sono stati segnalati la natura dell'atto giuridico, i nomi, con le eventuali apposizioni dominus/a e ser, il patronimico, la provenienza e la qualifica delle parti contraenti, l'oggetto. I nomi propri e comuni non traducibili in italiano e i microtoponimi sono stati riportati fra virgolette. I cognomi, che sono frequentemente citati accanto ai nomi propri degli attori, sono stati ricondotti alla forma stabilizzata quando non sussisteva alcun dubbio di omologazione, verificando, quando necessario, sull'elenco telefonico.

Nell'elencazione di edifici o di appezzamenti di terra si è riportata la collocazione con toponimo e microtoponimo - e quando possibile la coltura - fino ad un massimo di cinque; ci si è limitati a segnalare il toponimo se gli immobili descritti erano in numero superiore. Analogamente, negli elenchi di persone sono stati segnalati, per ciascuna, il nome, il patronimico, la provenienza e la qualifica fino ad un massimo di cinque.

- Il notaio rogatario, specificandone, quando possibile, il patronimico e la provenienza e indicando con il monogramma ST la presenza del signum notarii;
- la tradizione: si è segnalato se il documento è originale o in copia specificando, in questo caso, chi ne ha autorizzato la redazione.
- le dimensioni: sono state date le misure in millimetri, prima l'altezza e poi la base; per le forme irregolari si è segnalata la misura maggiore e, tra parentesi tonde, quella minore.
- gli attergati: si è segnalata la presenza di annotazioni sul verso, distinguendo fra note di contenuto, che indicano data cronica e topica, oggetto e parti contraenti, e note archivistiche, che riportano numeri e dati ad uso amministrativo.
- lo stato di conservazione
- l'esistenza di regesti pubblicati.

Note

- (1) Risulta priva della segnatura settecentesca la pergamena n. 13, datata 17 marzo 1618. Alla data del presente rilevamento mancano, invece, le pergamene con segnatura 2 e 21.
- (2) ACS, periodo austriaco, Carteggio ed atti 1883, n. di prot. 2. Della pergamena risalente al 1190 si è conservata solo una copia manoscritta datata 20 maggio 1807: cfr ACS, periodo comunitario, Atti degli affari della comunità, n. 6.123. Cfr. REICH D., Notizie storiche di Coredo, Trento 1886, p.7 e RECLA, Smarano, p. 23.
- (3) Padre Biasi non ha trascritto le pergamene nn. 2, 1466 settembre 29; 6, 1499 dicembre 14; 8 1529 dicembre 29

perg. 1. b. 1-10. ACSfr

Compromesso

1445 agosto 23, Romeno

Antonio del fu Giovanni e Bartolomeo detto "Ticla", sindaci della comunità di Sfruz, e Rigo fabbro di Sfruz si rimettono all'arbitrato di Antonio massaro di Coredo, di Bartolomeo notaio di Pavillo, Michele di Vigo di Ton, ed Enrico "Campanarum" di Caldaro per comporre la controversia riguardante il pagamento delle collette, dal quale Rigo pretendeva di essere esentato.

Notaio: Michele del fu "ser" Bartolomeo di Tavon e Antonio di Cles del fu Giorgio "Carpentarius" di Fondo (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 374(277)X197, a tergo note di contenuto e archivistiche

perg. 2. b. 1-10. ACSfr

Sentenza

1466 settembre 29, Coredo

Il "dominus" Antonio di Coredo, vicario generale per le valli di Non e di Sole del principe Sigismondo arciduca d'Austria, nella causa vertente fra Giacomo del fu Michino del fu mastro Rigo di Sfruz e la comunità di Sfruz, rappresentata dal sindaco Federico, sentenza la concessione del diritto di vicinia a Giacomo.

Notaio: Bartolomeo del fu Francesco "Valdecher" di Tavon. (ST)

Copia autentica di Nicolò del fu Francesco Valdecher per autorità a lui concessa da Simone, capitano di Castelfondo., atto notarile

Documento singolo; pergamena, La pergamena è formata da tre pezzi cuciti assieme., mm. 1450X215(150), a tergo note di contenute e archivistiche; fori nella parte inferiore

Bibliografia

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961, p. 718 (regesto)

perg. 3. b. 1-10. ACSfr

Compromesso e sentenza arbitrale

1468 maggio 3 - 1473 luglio 7, Smarano

I vicini di Coredo, Smarano e Sfruz, per ordine di Giacomo Thun, abitante a Castel Bragher, regolano maggiore delle loro comunità, eleggono alcuni arbitri per dirimere la controversia riguardante il diritto degli uomini di Sfruz e Smarano, contestato dai vicini di Coredo, di fare legna sul monte comune per trasportarla "in partibus teutonicis". Gli arbitri eletti emettono sentenza con la quale vietano ai vicini di Smarano e Sfruz di tagliare legna per esportarla, assolvendoli per le infrazioni precedentemente commesse.

Notaio: Antonio "Valdecher" del fu "ser" Francesco di Tavon (ST)

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 570X310, a tergo note di contenuto e archivistiche; foro lungo il margine inferiore.

perg. 4. b. 1-10. ACSfr

Locazione perpetua

1486 aprile 13, Sfruz

Simeone fabbro del fu Bartolomeo e Antonio del fu Lorenzo "de Caprariis", regolani della comunità di Sfruz, concedono in locazione perpetua un maso e alcuni campi situati nelle vicinanze di Sfruz a Battista del fu Pietro "Zucolini" di Smarano, abitante a Sfruz, che a titolo di affitto distribuirà annualmente tre moggi di pane e cinque quarte di legumi ad ogni famiglia di Sfruz.

Notaio: Antonio del fu "ser" Michele di Tavon (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 551(425)X230(62), a tergo note di contenuto e archivistiche

Bibliografia

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961, p. 718 (regesto)

perg. 5. b. 1-10. ACSfr

Locazione perpetua

1486 aprile 13, Sfruz

Cfr. il regesto della pergamena n. 4

atto notarile

Documento singolo; pergamena

perg. 6. b. 1-10. ACSfr

Sentenza arbitrale

1499 dicembre 14, Smarano

Michele di Coredo, massaro delle valli di Non e di Sole, arbitro nella lite vertente fra la comunità di Sfruz e la comunità di Smarano per la definizione del confine in località "Dalam", designa i cippi terminali fra i territori delle due comunità.

Notaio: Alessandro "Compagnatius" di Tuenno (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, due pergamene cucite, La pergamena è formata da 2 pezzi cuciti assieme., mm.

963(890)X253(238), a tergo note di contenuto e archivistiche; rosicature lungo il margine destro

Bibliografia

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961, p. 718 (regesto)

perg. 7. b. 1-10. ACSfr

Sentenza arbitrale

1522 dicembre 20, Sfruz

Il dominus Riccardino notaio di Tavon ma abitante a Denno e Alessandro "Compagnatius" notaio di Tuenno, arbitri nella controversia vertente fra la comunità di Sfruz e la comunità di Smarano per la definizione del confine nella "val della Spinaceda", presso "le Rovinele", vicino al territorio di Tres, designano i cippi di confine tra le due comunità.

Notaio: Alessandro "Compagnatius" di Tuenno (ST)

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 415X263, a tergo note di contenuto e archivistiche

perg.8. b. 1-10. ACSfr

Carta di regola

1529 dicembre 29, Sfruz (1)

I vicini di Sfruz, riuniti in pubblica regola, stabiliscono le norme, suddivise in 38 capitoli, che disciplinano la vita della comunità.

Notaio: Antonio del fu "ser" Silvestro Gatta di Coredo (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, La pergamena è formata da tre pezzi cuciti assieme., mm. 1335X322(279), a tergo note di contenuto e archivistiche; la parte superiore e un'ampia fascia centrale, trattate con un estratto di noce di galla, risultano scurite e illeggibili

Note

(41 In calce alla pergamena: reformata sul 1586.

perg. 9. b. 1-10. ACSfr

Sentenza arbitrale

1539 novembre 4, Castelfondo

"Ser" Luca di Tavon, capitano di Castelfondo, Pietro Inama di Fondo, il "dominus" Sebastiano di Castelfondo e il "dominus" Stefano notaio di Casez, arbitri nella controversia vertente fra i figli di Guglielmo Parteli di Sfruz, Antonia e Maria da una parte e Cristoforo dall'altra, per l'eredità dello zio paterno Giovanni, condannano Cristoforo a versare 35 ragnesi a ciascuna delle due sorelle.

Notaio: Simone del fu "dominus" Michele di Tavon (ST). (5)

Copia autentica di Gervaso figlio del dominus Antonio Gatt notaio di Coredo su licenza di Nicola Tavonatti di Tavon, figlio del notaio Simone, per autorità a lui concessa da Pietro Inama di Fondo, vicario della Contea di Castelfondo., atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 694X241, a tergo note di contenuto e archivistiche.

perg. 10. b. 1-10. ACSfr

Compravendita

1563 settembre 12, Smarano

Bartolomeo del fu Cristoforo Parteli di Sfruz vende ai fratelli Odorico e Romedio del fu Giacomo Ossana di Sfruz un prato situato a Sfruz, in località "le Frate", per sette denari meranesi e mezzo.

Notaio: Antonio del fu Michele di Coredo (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 386X178, a tergo note di contenuto e archivistiche; sbiaditura dell'inchiostro lungo il margine sinistro

perg. 11. b. 11-20. ACSfr

Terminazione

1580 maggio 28, Sfruz

Giacomo Brentari, Giorgio "Pasot", Cristoforo Martinelli e Pietro Recla di Smarano, eletti dai vicini di Coredò e di Sfruz, fissano quattro cippi per delimitare i confini delle due comunità nel territorio compreso fra le località "el Caret de Frutz" e "alla Mormoraia", situate poco sopra l'abitato di Sfruz.

Notaio: Antonio del fu Gaspare Inama di Dermulo (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 560X287, a tergo note di contenuto e archivistiche.

perg. 12. b. 11-20. ACSfr

Compravendita

1598 novembre 14, Coredò

In presenza del "dominus doctor" Gabriele Barbi di Coredò, delegato di Gerolamo Pilati, assessore delle valli di Non e di Sole, la "domina" Marina del fu Giovanni "Ticla" di Sfruz, moglie di Giovanni Donato Tomasi di Sfruz, vende ai regolani Romedio del fu Antonio "de Sartoribus" e a Biasio del fu Antonio Biasi, agenti a nome della comunità di Sfruz, un appezzamento di terreno incolto situato a Sfruz, in località a "Grogno", per 17 ragnesi e mezzo (1).

Notaio: Giovanni Giacomo Inama della pieve di S. Sisinio (ST)

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 363(218)X164, a tergo note di contenuto e archivistiche.

Note

(1) Segue copia della lettera, redatta in volgare e datata 10 novembre 1598, con la quale Gerolamo Pilati delega Gabriele Barbi di Coredò a rappresentarlo durante la stipulazione del contratto di compravendita.

perg. 13. b. 11-20. ACSfr

Transazione

1618 marzo 17, Sfruz

Matteo del fu Salvatore Fedrizzi e Bartolomeo "Baratella" regolani di Sfruz, rappresentanti della comunità, giungono ad una transazione con Romedio, sarto di Sfruz, inadempiente all'obbligo di fare elemosina con i proventi dei beni comunali a lui concessi in locazione perpetua.

Notaio: Giovanni Giacomo del fu "dominus" Antonio Inama di Fondo (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 188X193, a tergo note di contenuto.

perg. 14. b. 11-20. ACSfr

Compravendita

1618 luglio 30, Sfruz

Romedio del fu Antonio di Sfruz vende ai regolani Matteo del fu Salvatore Fedrizzi e a Bartolomeo del fu Antonio "Bartella", agenti a nome della comunità di Sfruz, un appezzamento di terra arativa situato a Sfruz in località "Sendella" per 20 ragnesi.

Notaio: Giovanni Giacomo Inama (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 348X124, a tergo note di contenuto e archivistiche; l'inchiostro è sbiadito e poco leggibile nella parte superiore

perg. 15. b. 11-20. ACSfr

Compravendita

1644 maggio 16, Sfruz

Il "dominus" Cristoforo Parteli di Sfruz vende alla comunità di Sfruz, rappresentata dai regolani Filippo Cavosi e Leonardo "Bendett", un bosco situato nel territorio di Sfruz, in località "al Boschat", per 16 ragnesi.

Notaio: Pietro Panizza di Taio (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 178X141, a tergo note di contenuto e archivistiche.

perg. 16. b. 11-20. ACSfr

Permuta

1645 aprile 17, Sfruz

Il "dominus" Matteo Biasi permuta con la comunità di Sfruz, rappresentata dai regolani Paolo Polli e Nicola Biasi, un appezzamento parte coltivato e parte incolto situato a Sfruz, in località "Sendella", in cambio di un campo coltivato a grano e di sei ragnesi.

Notaio: Pietro Panizza di Taio (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 210X163(143), a tergo note di contenuto e archivistiche

perg. 17. b. 11-20. ACSfr

Permuta

1645 aprile 17, Sfruz

Cfr. il regesto della pergamena n. 16

Originale

Documento singolo; pergamena, mm. 253X145, a tergo note di contenuto e archivistiche

perg. 18. b. 11-20. ACSfr

Compravendita

1645 dicembre 31, Sfruz

Bartolomeo del fu Giacomo Cavosi di Sfruz vende alla comunità di Sfruz, rappresentata dai regolani Nicola Biasi e Pietro Polli, una casa situata nell'abitato per 376 ragnesi.

Notaio: Pietro Panizza di Taio (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 305(257)X154, a tergo note di contenuto e archivistiche

perg. 19. b. 11-20. ACSfr

Compravendita

1651 dicembre 3, Tres

Federico Ossana di Sfruz vende alla comunità di Sfruz, rappresentata dai regolani Guglielmo Parteli e Nicola "Ticli", un appezzamento arativo situato a Sfruz, in località "Credai", per 26 ragnesi pagati con legname del bosco "a Canal".

Notaio: Giovanni "de Simonibus" di Tres (ST)

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 190(120)X143, a tergo note di contenuto e archivistiche.

perg. 20. b. 11-20. ACSfr

Compravendita

1662 maggio 16, Sfruz

Giovanni del fu Bartolomeo Biasi di Sfruz vende ai regolani "domini" Matteo e Giovanni Parteli, agenti a nome della comunità di Sfruz, un bosco situato a Sfruz, in località "Credai", per 18 ragnesi.

Notaio: Antonio Inama di Coredo (ST).

Originale, atto notarile

Documento singolo; pergamena, mm. 178X90, a tergo note di contenuto e archivistiche.

Statuti e carte di regola - regolamenti, 1640 maggio 4 - 1798 marzo 29

regg. 4; metri lineari 0.1

Contenuto

La serie raccoglie gli strumenti giuridici che disciplinavano la vita delle antiche "universitates" trentine. Fra tali ordinamenti occupa una posizione primaria la carta di regola, che, attraverso una serie di norme, definiva gli aspetti economici, amministrativi e civili della vita comunitaria: diritti e doveri dei vicini, competenze degli ufficiali comunitari, criteri per l'amministrazione delle risorse economiche, pene per i trasgressori delle norme in essa contenute. La carta di regola era redatta da un notaio in presenza degli ufficiali comunitari e - come veniva puntualizzato nella parte introduttiva - codificava le norme stabilite e approvate dall'assemblea plenaria dei vicini. Essa era soggetta all'approvazione dei principi vescovi, approvazione che - rinnovata da ogni presule che sedeva sul soglio vescovile trentino - costituiva un importante mezzo di controllo dell'autorità centrale sulla vita delle "universitates".

L'evolversi della vita comunitaria rendeva talvolta necessaria l'elaborazione di capitoli aggiuntivi, anch'essi soggetti all'approvazione principesco - vescovile.

Accanto a tali strumenti normativi di valore generale, le comunità si davano anche statuti e regolamenti atti a disciplinare mediante norme specifiche taluni aspetti della vita comunitaria - come lo sfruttamento delle risorse naturali e la produzione di beni di particolare importanza - che non raramente erano fonte di tensioni interne alla comunità (1).

Si è ritenuto opportuno conservare la carta di regola della comunità di Sfruz, redatta su pergamena, con gli altri atti membranacei dell'archivio comunale (2). La presente serie ne comprende una copia cartacea frammentaria, due capitoli aggiuntivi deliberati dalla regola e approvati dai principi vescovi e contiene inoltre un "Privilegium" che disciplina la produzione e la vendita del pane nell'ambito della comunità di Sfruz (3).

Note

(1) Cfr. NEQUIRITO, Carte di regola, pp. 13 - 29 e MASTELLOTTI, L'archivio comunale trentino, pp. 33 - 34.

(2) Cfr. ACS, Pergamene, 1529 dicembre 29, n. 8.

(3) Altri regolamenti relativi alle comunità di Coredo, Smarano e Sfruz sono conservati presso l'archivio di Castel Bragher. Si tratta di a) "Regula Coredei, Smarani et Fruzii", 1437 agosto 20; b) "Regula Coredei, Smarani et Fruzii", 1438, luglio 22 :regolamenti che disciplinano l'uso dei monti e dei boschi per le tre comunità; c) "Regula delle ville Frutz e Smaran", 1580 circa: regola del monte relativa alle due comunità. Vedile pubblicate in GIACOMONI, Carte di regola, vol. I, pp. 80 - 91, 217 - 223, 655 - 662.

1. b. 1 - 4. ACSfr

Carta di regola della comunità di Sfruz con l'approvazione del principe vescovo Carlo Emanuele Madruzzo.

1640 maggio 4

Registro, frammento, cc.2 (c. 35 e c. 44)

4. b. 1 - 4. ACSfr

"Privilegium fontici panis ville Sfrutii"

1680 febbraio 23 - 1777 gennaio 28

cc. 1 - 2: capitoli per la regolamentazione della produzione e della vendita del pane nella comunità di Sfruz con l' approvazione del principe vescovo Francesco Alberti Poia (copia), 1680 feb. 23.

cc. 2 - 8: approvazioni dei principi vescovi Giuseppe Vittorio Alberti d'Enno, Giovanni Michele Spaur, Domenico Antonio Wolkenstein, Domenico Antonio Thun, Leopoldo Ernesto Firmian, Francesco Felice Alberti d'Enno, Cristoforo Sizzo, Pietro Vigilio Thun (originali), 1694 giu. 12 - 1777 gen 28.

Registro, legatura in cart., cc. 8

2. b. 1 - 4. ACSfr

"Capitolo addizionale alla carta di regola di Sfruz concernente il parare le armente colla mandra".

1796 marzo 12 - 1796 marzo 18

Deliberazione della regola di Sfruz di aggiungere un capitolo alla carta di regola e approvazione sottoscritta dal regolano maggiore Giuseppe Innocenzo Thun e dal principe vescovo Pietro Vigilio Thun.

Registro, legatura in cart., cc. 5

3. b. 1 - 4. ACSfr

"Capitolo e conferma concernente il non dare il vicinato a quelli che non tengano fuoco e luogo".

1798 marzo 3 - 1798 marzo 29

Deliberazione della regola di Sfruz e approvazione del regolano maggiore Giuseppe Innocenzo Thun e del Consiglio aulico di Trento.

Registro, s. cop., cc. 10

serie 1.3

Atti degli affari della comunità, 1590 maggio 5 - 1810 gennaio 31

bb. 2; metri lineari 0.24

Contenuto

La serie, che si compone di carte sciolte, fascicoli e piccoli registri, comprende sia atti degli affari della comunità che atti relativi a negozi giuridici fra privati. Fra i primi, rivestono particolare importanza i compromessi, i lodi arbitrali, le transazioni e le sentenze - che testimoniano le numerose cause e controversie di cui la comunità fu attrice per la difesa del territorio e dei diritti acquisiti nei confronti delle "universitates" limitrofe e di privati - ma si segnalano anche compravendite, permuta, ricevute, suppliche, note delle spese militari. Fra gli atti privati sono di particolare interesse le numerose costituzioni di censo, stipulate dai vicini con la chiesa di S. Agata di Sfruz, che rappresentano un'ulteriore testimonianza dell'attività feneratizia svolta dalla chiesa in antico regime.

5. b. 5 - 6. ACSfr

Atti degli affari della Comunità

1590 maggio 5 - 1751 settembre 26

1

1590 mag. 5

Sentenza di Alessandro Alberti d'Enno di Trento e di Girolamo "Caianum", arbitri eletti dalle parti, nella lite intentata dagli eredi di Guglielmo Parteli alla comunità di Sfruz, rappresentata dai regolani Antonio del fu Francesco "del Giacom" e Antonio fu Silvestro Cavosi, per ottenere l'esenzione dagli oneri di vicinato.

cc.2

2

1616 giu. 19

Lettera delle comunità di Sfruz e Smarano, scritta per mano del parroco [Giovanni Barisella] a Paolo "in der Maor", affittuario di alcuni pascoli delle comunità situati in località "Rovadizza", con la quale è ribadito il diritto dei vicini di Sfruz e Smarano di accedere a tali pascoli.

cc. 2

3

1623 giu. 4

Procura conferita congiuntamente dalle regole di Smarano e di Sfruz a Bartolomeo Biasi.

cc. 4

4

1630 mag. 20

Locazione di alcuni campi e prati della comunità e della chiesa di Sfruz concessa da Romedio Cavosi, sindaco della chiesa e da Romedio Ossana e Pancrazio "Baratella", regolani della comunità, ad Antonio del fu Biagio Biasi, dietro pagamento di 8 lire, 3 ragnesi e beni in natura.

cc.2

5 (1)

1636 set. 1

cc.2

6

1637 mag. 19

Compromesso delle parti - nomina degli arbitri Aliprando "Barretta" e Lorenzo "Torre" di Trento - nella controversia vertente fra la comunità di Sfruz e Antonio Zattoni, Giacomo Mimiela e Vittorio Tomasini di Tres, colpevoli di aver danneggiato alcune piante del bosco di Sfruz.

cc.2

7

1642 ago. 9

Copie di sentenze e memoriali relativi a diverse cause della comunità di Sfruz. Contiene anche un estratto della carta di regola. quad., cc 5, s. cop.

8

1645 ott. 16

Lodo arbitrale di Gaspare "Gedum" e Antonio "Olinus", arbitri eletti dalle parti, nella controversia vertente fra Simone "Tecinum" parroco di Smarano e le comunità di Sfruz e Smarano in merito all'affitto della canonica.

cc.2

9

1648 set. 6

Esposizione delle ragioni delle parti nelle controversia vertente fra Giovanni Battista Hohenuzer, beneficiario della chiesa di Sfruz, e i regolani della comunità Cristoforo Parteli e Leonardo "Bendett" per i diritti di proprietà relativi all'abitazione del beneficiario.

c.1

10

1666 giu. 27

Deliberazione della regola di Sfruz con la quale rinuncia a ricorrere al Consiglio aulico di Trento contro la sentenza del regolano maggiore Antonio Simone Thun nella causa vertente con la comunità di Coredo per una questione di confini.

cc.2

11

1668 giu. 3

Procura della comunità di Sfruz a Simone Biasi e al regolano Giovanni Parteli nella causa vertente con la comunità di Coredo in merito alla definizione del confine sul monte "Predaia".

c. 1

12

1668

Sentenza nella lite fra la comunità di Sfruz e la comunità di Coredo per la determinazione del confine fra il gaggio di Sfruz e il monte di Coredo.

c.1 (mutila)

13

1669 ott. 1

Vendita da parte di Maria, vedova di Cristoforo Parteli, in qualità di tutrice del figlio Vittorio alla comunità di Sfruz di un "colomello" situato a Sfruz, in località "al Prà", al prezzo di 4 ragnesi, interamente pagati dai regolani Mattia Parteli e Federico Ossana.

cc.4

14

1670 giu. 26

Divieto alla comunità di Smarano di tagliare legna sul monte in comune con Sfruz emanato da Antonio Thun, regolano maggiore delle due comunità, su istanza del regolano di Sfruz Antonio Cavosi.

c.1

15

1673 gen. 7

Credito di 100 ragnesi concesso da Geronimo di Spaur e Valer a Federico Ossana, sindaco della comunità di Sfruz e a Giovanni Preti, sindaco della comunità di Smarano.

cc.2

16

1681 giu. 6

Obbligazione sottoscritta dai rappresentanti della comunità di Sfruz a favore di Giacomo Spaventa di Trento, per il pagamento di 673 troni e 12 soldi verso la fornitura di una campana.

cc.2

17

1683 feb. 6

Vendita da parte di Romedio Cavosi a Romedio "del Giacom", entrambi di Sfruz, di un bosco situato a Sfruz, in località "Valsella", al prezzo di 6 ragnesi.

cc.2

18

1686 ott. 6

Vendita da parte di Giovanni Battista Sborz di Smarano alla comunità di Sfruz di un bosco situato "alle Fortaze", nelle vicinanze di Sfruz, per tre ragnesi e mezzo, interamente pagati dai regolani Vittorio Parteli e Romedio "del Giacom".

cc.2

19

1687 ago.10

Ricevuta rilasciata da Giovanni Matteo Widmann a Bartolomeo Biasi regolano di Sfruz

c.1

20

1687 dic. 1

Sentenza di Maurizio Bombarda, notaio di Coredo, in qualità di vice-regolano, nella controversia vertente fra la comunità di Sfruz e la comunità di Smarano per il possesso degli "ordinamenta et statuta" dei monti.

cc.2

21

1688 ago. 22

Dichiarazione sottoscritta da Giorgio Bombarda con la quale attesta di aver venduto a Matteo Biasi e a Giovanni Poli, regolani di Sfruz, il bosco acquistato da Giovanni "Marter" di Smarano.

c.1

22

1689 giu. 24

Costituzione di un censo annuo affrancabile del 7% (2), assicurato sopra un "canipario" situato a Sfruz, in località "Valuchel", da parte di Antonio "Marincordius" di Sfruz a favore di Giovanni Battista "Magnonus", sindaco della chiesa di S. Agata di Sfruz, per un capitale di 15 ragnesi.

cc.2

23

1690 apr. 7 - 1690 apr. 27

Carteggio fra la comunità di Sfruz e la comunità di Tres in merito alla ricostituzione del "ponte a Portolo".

cc.2

24

1692 apr. 5

Ricevuta rilasciata da Giovanni Simoni ai regolani di Sfruz per il pagamento di un tallero.

c.1

25

1695 feb. 7

Costituzione di un censo annuo affrancabile di 5 staia di frumento, assicurato sopra un campo "a Murel", nelle vicinanze di Sfruz, da parte di Cristoforo del fu Mattia Biasi di Sfruz a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Vittorio Parteli, per un capitale di 30 ragnesi.

cc.2

26

1704 ott. 24

"Memoriale fatto dalla honoranda comunità di Sfruz per li gaggi venduti su a Roncaz" per pagare i debiti contratti a causa della guerra.

cc.2

27

1704 nov. 22

Vendita da parte di Giovanni Antonio "Manincor" e di Romedio "del Giacom", regolani di Sfruz, a Matteo del fu Federico Ossana e a Matteo del fu Alberto Biasi di Sfruz di un bosco situato "a Murcent", nelle vicinanze di Sfruz, al prezzo di 400 ragnesi.

cc.2

28

1709 giu. 18

Deliberazione dei regolani di Sfruz Giovanni Poli e Simone Ossana di appellarsi all'assessore delle valli di Non e di Sole contro una sentenza del regolano maggiore Pietro Lorenzo Panizza, che aveva riconosciuto a Lucia del fu Giacomo Parteli il diritto di godere dei beni comunitari benché non risiedente a Sfruz.

cc.2

29

1709 giu. 29

Accordo fra i regolani della comunità di Sfruz e Giovanni Battista "Magnan", curatore di Lucia Parteli, di prorogare l'appello all'assessore delle valli di Non e di Sole.

c.1

30

1713(?)

Nota delle messe fatte celebrare al parroco e pagate dalla comunità di Sfruz per l'anno 1713.

c.1

31

1714 gen. 6

Costituzione di un censo annuo affrancabile pari a tre staia di frumento, assicurato sopra un prato situato a Sfruz, in località "Clesura", da parte di Bortolo del fu Bortolo "Magnon" di Sfruz a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Federico del fu Nicola Fedrizzi, per un capitale di 18 ragnesi.

cc. 2

32

1714 feb. 6

Istanza di Cristoforo Antonio Marchetti, parroco di Smarano, a Giovanni Michele di Spaur e Valer, canonico della cattedrale di Trento e vicario per gli affari spirituali del principe vescovo [Giovanni Michele Spaur] perché richiami i vicini di Sfruz al rispetto dei decreti visitali.

cc.2

33

1714 apr. 11

Citazione di Giovanni Poli di Sfruz a comparire davanti all'"Auditorium officii spiritualis".

c.1

34

1715 feb. 15

Ricevuta rilasciata dall'assessore delle valli di Non e di Sole Bernardino Gentilotti al regolano di Smarano Federico Ossana.

c.1

35

1715 lug. 5

Nota delle spese sostenute dalle comunità di Sfruz e di Smarano in diverse cause.

c.1

36

1718 giu. 18 - 1719 giu.18

Costituzione di un censo annuo affrancabile del 6%, assicurato su un campo coltivato situato a "Fos", nel territorio di Sfruz, da parte di Guglielmo del fu Cristoforo Parteli a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Matteo del fu Bartolomeo Biasi, per un capitale di 40 ragnesi.

Estinzione del debito di 40 ragnesi, interamente pagati a Mattia Tomasi, sindaco della chiesa di Sfruz, da Giuseppe Biasi, nuovo proprietario del campo a "Fos".

cc.2

37

1719 mar. 10

Costituzione di un censo annuo affrancabile di 8 staia di frumento, assicurato su un arativo situato "in Clesura", nelle vicinanze di Sfruz, da parte di Matteo Ossana di Sfruz a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Antonio Fedrizzi, per un capitale di 47 ragnesi.

quad., cc. 4, s. cop.

38

1722 giu. 7

Transazione nella lite intentata da Bortolo "Magnan" e Cristoforo Poli alla comunità di Sfruz, rappresentata dai regolani Gottardo Biasi e Giovanni "Manincor", per ottenere il diritto alle sorti comunali.

cc.2

39

1722 ott. 3

Dichiarazione sottoscritta da Cristoforo Antonio Marchetti, con la quale attesta di aver sempre conferito la benedizione alle puerpere nel ventennio in cui fu parroco di Smarano.

cc.2

40

1720 dic. 4

Transazione fra Michele Antonio Tavonatti parroco di Smarano e la comunità di Sfruz nella controversia relativa alla destinazione delle offerte dei fedeli.

cc.4

41

1723 nov. 12

Obbligazione sottoscritta dal primissario Mattia Ossana con la quale si impegna a celebrare quotidianamente la messa a Sfruz verso un compenso in denaro e in natura.

c.1

42

1725 giu. 11

Proposta di composizione dell'assessore delle valli di Non e di Sole Francesco Antonio Particella nella controversia vertente fra la comunità di Sfruz e la "parte Cavosia" in merito alla proprietà di una strada.

quad., cc. 4, s. cop.

43

1726(?)

Nota delle spese sostenute dalla comunità di Sfruz in diverse cause nell'anno 1726.

c.1

44

1728 set. 29

Ricevuta rilasciata da Giuseppe Antonio Miller di Revò a Giovanni Battista "Magnan", sindaco di Sfruz, per il pagamento delle spese sostenute nella "causa Belasia e Marinella".

c.1

45

1732 mar. 22

Costituzione di un censo annuo affrancabile pari a tre staia e mezzo di frumento, assicurato sopra un "canevaro" situato a Sfruz, in località "Apena", da parte di Anna Caterina Bombarda, figlia del nobile Giovanni Michele Bombarda di Coredo e moglie di Cristoforo Parteli di Sfruz, a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Antonio Fedrizzi, per un capitale di 21 ragnesi.

cc.2

46

1732 dic. 26

Costituzione di un censo annuo affrancabile di 9 staia di frumento, assicurato sopra un campo situato a Sfruz, in località "su dreo le Case", da parte di Giovanni Matteo Widmann, notaio di Coredo, a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Marco Antonio fu Luca Ossana, per un capitale di 54 ragnesi.

47

1733(?)

"Nota destinata de l'esposto della comunità di Sfruz in occasione de quartieri delli soldati per sua maestà cesarea l'ano 1733".

c. 1 (mutila)

48

1734(?)

Nota delle spese sostenute da Federico Ossana e Bortolo Biasi in qualità di regolani della comunità di Sfruz nel biennio 1733-1734.

quad., cc. 6, s. cop.

49

1735 ago. 2

Ricevuta rilasciata dal commissario di guerra Maffei alla comunità di Coredo per le contribuzioni in natura consegnate al capitano di reggimento Braden.

c.1

50

1735 set. 17

Avviso di convocazione in assemblea dei sindaci di Smarano, Coredo e Sanzeno per discutere la ripartizione delle spese relative all'alloggiamento delle truppe imperiali.

cc.2

51

1735 set. 29

Ordine dell'assessore delle valli di Non e di Sole *Antonio Loria* a tutti gli abitanti della pieve di Smarano di consegnare i cavalli e gli animali da soma alle truppe imperiali.

c. 1

52

1735 ott. 15

Ordine dell'assessore delle valli di Non e di Sole [Antonio Loria] alle pievi di Sanzeno, Coredo e Smarano di compilare una nota delle spese sostenute per l'approvvigionamento delle truppe imperiali.

cc. 2

53

1735 nov. 13

Estinzione del debito di 100 ragnesi, restituiti a Michele Antonio Tavonatti parroco di Smarano dai regolani Guglielmo Parteli e Simone "Magnan" a nome della comunità.

cc.2

54

1735 nov. 28

Quietanza rilasciata dal commissario di guerra Markovit alle comunità di Sfruz e Smarano per i beni in natura consegnati alle truppe imperiali.

c.1

55

1735 circa

Istruzioni dell'assessore [delle valli di Non e di Sole Antonio] Loria ai sindaci delle comunità circa la compilazione del rendiconto delle spese sostenute per l'alloggiamento di truppe imperiali.

cc.2

56

1736 ago. 28

Sentenza dell'assessore [delle valli di Non e di Sole Antonio] Loria nella controversia vertente fra le comunità di Coredo e Smarano per la definizione del confine in prossimità del monte di Smarano.

quad., cc. 3, s. cop.

57

1737 gen. 19

Lettera di Carlo Maria Bellini, titolare del beneficio della chiesa di "Freidenstein", alla comunità di Sfruz con la quale chiede la restituzione dell'orologio acquistato dalla comunità in quanto appartenente alla chiesa di "Freidenstein" e, pertanto, inalienabile.

c.1

58

1737 apr. 6

Lettera dei vicini di Sfruz a Carlo Maria Bellini con la quale respingono le pretese del prelado sull'orologio acquistato dalla comunità.

c.1

59

1739 ago. 5

Estinzione del debito di 200 ragnesi, restituiti ad Antonio Fedrizzi di Sfruz e al nipote Nicolò dai regolani Bartolomeo Biasi e Giovanni Tomasi a nome della comunità.

cc.2

60

1740 mar.14

Decreto di Pantaleone Borzi, vicario "in spiritualibus" del principe vescovo [Domenico Antonio Thun], con il quale afferma il diritto del parroco di Smarano Michele Antonio Tavonatti a nominare il sagrestano per la chiesa figlia di Sfruz.

cc.2

61

1741 gen. 4

Ricevuta rilasciata dal parroco [di Smarano] Michele Antonio Tavonatti a Bartolomeo del fu Filippo Cavosi e a Giovanni Poli, regolani della comunità di Sfruz.

c.1

62

1741 feb. 8

Ricevuta rilasciata da Giovanni Giorgio Matteo Widmann alla comunità di Sfruz.

c.1

63

1743 lug. 13

Richiesta dei vicini di Sfruz a Pantaleone Borzi, vicario generale "in spiritualibus" del principe vescovo [Domenico Antonio Thun] del permesso per far celebrare la messa domenicale di primo mattino.

cc.2

64

1749 ago 3

Permuta fra la comunità di Sfruz, rappresentata dai regolani, dal regolano del monte e dai "saltari giurati", e Giovanni del fu Paolo Tomasi di Sfruz di una strada comunale, adiacente all'abitazione di Giovanni, in cambio di due "canevari" e di 24 ragnesi.

cc.2

65

1749 nov. 22

Costituzione di un censo annuo affrancabile del 7%, assicurato sopra due prati situati "alle Prediere" e "alle Mule" nel territorio di Sfruz, da parte di Margherita del fu Giovanni Sborz di Smarano e moglie di Bortolo del fu Romedio Ossana di Sfruz, a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Bortolo del fu Nicolò Biasi, per un capitale di 30 ragnesi.

quad., cc.6, s. cop.

66

1751 feb. 2

Costituzione di un censo annuo affrancabile di 5 staia di frumento, assicurato sopra un campo situato "al Pontarez", nel territorio di Sfruz, da parte di Bortolo del fu Bortolo "Magnan" a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Federico del fu Giovanni Antonio Ossana, per un capitale di 30 ragnesi.

cc.2

67

1751 mag. 3

Ricevuta rilasciata da Filippo Mancì di Trento a Guglielmo Parteli di Sfruz.

c.1

68

1751 giu. 8

Memoriale presentato dai vicini della pieve di Smarano all'amministratore plenipotenziario del principato vescovile [Leopoldo Ernesto Firmian] in merito alla controversia vertente con il parroco Michele Antonio Tavonatti per la gestione dei beni della chiesa.

cc.2

69

1751 giu. 8 - 1751 giu. 11

Atti della causa intentata dalla comunità di Coredo ad alcuni vicini di Sfruz, colpevoli di aver arrecato danni ai pascoli di Coredo: proposta di composizione di Leopoldo Ernesto Firmian, amministratore plenipotenziario del principato vescovile di Trento; deliberazioni della regola di Coredo e di Sfruz di accogliere tale proposta.

quad., cc. 5, s. cop.

70

1751 set. 26

Costituzione di un censo annuo affrancabile del 7%, assicurato sopra un campo situato "a Fos", nel territorio di Sfruz, da parte di Giovanni del fu Antonio Parteli di Sfruz a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Federico Ossana, per un capitale di 20 ragnesi.

cc.2

Busta

Note

(1) Illeggibile per sbiaditura dell'inchiostro

(2) Il censo, computato in beni in natura - solitamente in staia di frumento - , o in denaro, come in questo contratto, si deve intendere come interesse sul capitale prestato, in questo caso ammontante a 15 ragnesi.

6. b. 5 - 6. ACSfr

Atti degli affari della Comunità

1755 luglio 27 - 1810 gennaio 31

71

1755 lug. 27

Accordo sottoscritto da Carlo Antonio Parteli, beneficiario della chiesa di Sfruz, con Bortolo Rerspoch, carpentiere di Badia abitante a S. Michele [all'Adige], per la ricostruzione del tetto della chiesa.

cc.2

72

1757 gen. 24

Ricevuta rilasciata da Giuseppe Schreck a Simone Cavosi per il pagamento di 10 ragnesi.

c.1

73

1757 mag.22

Supplica della comunità di Sfruz a [Leopoldo Ernesto Firmian], amministratore plenipotenziario del principato vescovile di Trento, per ottenere il risarcimento dei danni causati dal passaggio di truppe imperiali.

cc.2

74

1758 nov. 26

Ricevuta rilasciata dal conte Giovanni Vigilio Thun al regolano di Sfruz Giovanni Battista Matteo Ossana per il versamento degli interessi di prestito maturati nell'anno 1758.

c.1

75

1759 feb. 20

Vendita da parte di Francesco del fu Giacomo "Bendett" di Sfruz alla comunità di Sfruz di un terreno incolto situato in località "Pontara" al prezzo di 9 troni interamente pagati dai regolani Nicolò del fu Federico Fedrizzi e Mattia del fu Mattia Biasi.

cc.2

76

1759 apr. 23

Vendita di Giovanni Ossana di Sfruz alla comunità di Sfruz di un prato incolto situato in località "Pontara" al prezzo di 13 ragnesi, interamente pagati dai regolani Nicolò del fu Federico Fedrizzi e Mattia del fu Mattia Biasi.

cc.2

77

1759 apr. 29

Credito di 700 ragnesi concesso da Michele Antonio Tavonatti parroco di Smarano a Nicolò del fu Federico Fedrizzi e a Mattia del fu Mattia Biasi regolani della comunità di Sfruz.

c.1

78

1760 gen. 8

Permuta fra Nicolò del fu Federico Fedrizzi e Mattia del fu Mattia Biasi, regolani della comunità di Sfruz, e i fratelli Cristoforo e Liberale Biasi di un terreno comunale situato in località "Vallesella" in cambio di un bosco situato in località "Credai".

cc.4

79

1760 dic. 8

Obbligazione sottoscritta da Mattia Parteli di Sfruz, sagrestano della chiesa di Sfruz, con la quale si impegna a pagare a Simone Cavosi, sindaco della chiesa di Sfruz, l'interesse del 5% su un capitale di 20 ragnesi.

cc.2

80

1769 nov. 27

Accordo sottoscritto da Giovanni Battista Ossana e da Giuseppe Ossana, regolani della comunità di Sfruz con Nicolò Pancheri di Coredo per la costruzione di un pozzo.

cc.2

81

1770 gen. 26

Lettera di Bernardino Dusini alla comunità di Sfruz.

c.1

82

1771 feb. 26

Nota delle spese sostenute dalla comunità di Sfruz nella causa con Gottardo B.

c.1

83

1771 giu. 3

Composizione di Cristoforo Campi, notaio di Campodenno, in qualità di viceregolano, nella lite vertente fra Nicolò del fu Federico F. e la comunità di Sfruz, rappresentata dai regolani Antonio Polli e Nicolò Biasi, per un terreno incolto situato a Sfruz, in località "Credai".

cc.2

84

1772 nov. 28

Nota delle spese sostenute dalla comunità di Sfruz nella lite con Gottardo B.

c.1

85

1773 mar. 3

Ricevuta rilasciata da Carlo Andrea Cristiani di Rallo a Pietro Ossana, regolano della comunità di Sfruz, per il pagamento delle spese sostenute nella causa con [Gottardo] B.

c.1

86

1773 ago. 29

Costituzione di un censo annuo affrancabile del 6%, assicurato sopra una casa di Sfruz, da parte di Paolo Polli mugnaio di Sfruz a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Matteo Biasi, per un capitale di 30 ragnesi.

cc.2

87

1773 set. 4

Sentenza di Ludovico Giovanni de Luttis, assessore [delle valli di Non e di Sole] nella causa vertente fra la comunità di Sfruz e Gottardo B. in merito alla proprietà di un terreno adiacente alla casa di Gottardo.

cc.2

88

1773 set. 28

Nota delle spese sostenute da Lorenzo "Magnan" di Sfruz in qualità di rappresentante della comunità nella causa contro Gottardo B. quad., cc. 4, s. cop.

89

1773 dic. 21

Ricevuta rilasciata dall'assessore [delle valli di Non e di Sole Ludovico Giovanni] de Luttis a Pietro Antonio Ossana, regolano della comunità di Sfruz, per il pagamento delle spese relative alla causa contro [Gottardo] B.

cc. 3

90

1773(?)

Nota delle spese sostenute dalla comunità di Sfruz nel quadriennio 1769-1773 per la causa contro Gottardo B.

c.1

91

1774 dic. 1

Divieto a tutti i vicini della comunità di Sfruz di utilizzare un pozzo adiacente all'abitazione di Gottardo B., emanato dall'assessore [Ludovico Giovanni] de Luttis su istanza dello stesso Gottardo B.

c.1

92

1775(?)

Nota delle spese sostenute nell'anno 1775 da Federico Biasi e Paolo Polli, regolani della comunità di Sfruz.

c.1

93

1777 feb. 9

Accordo con Nicolò Pancheri muratore di Coredo sottoscritto dai giurati della comunità di Sfruz per la ricostruzione del pozzo situato "giò ai Frari".

c.1

94

1778 giu. 18

Costituzione di un censo annuo del 6 %, assicurato sopra un campo coltivato situato a Sfruz, in località "a Fos", da parte di Mattia fu Antonio Parteli di Sfruz a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Matteo fu Bartolomeo Biasi, per un capitale di 20 ragnesi.

cc.2

95

1781 giu. 1 - 1781 lug. 14

Atti della causa vertente fra la comunità di Sfruz e Giacomo R. mugnaio di Smarano: notificazione a Giacomo Recla della sentenza di Ludovico Giovanni de Luttis, consigliere aulico e giudice delegato dal principe vescovo [Pietro Vigilio Thun], nota delle spese sostenute dalla comunità di Sfruz, ricevute.

cc.9

96

1781 ago. 5

Sentenza di Giorgio Michele Widmann, arbitro eletto dalle parti, nella controversia vertente fra la comunità di Sfruz e la comunità di Smarano per la definizione del confine nella valle del torrente Verdes.

cc.2

97

1781 nov. 5

Obbligazione sottoscritta d Mattia fu Antonio Parteli di Sfruz con la quale si impegna a pagare alla chiesa di S. Agata l'interesse del 4% su un capitale di 30 ragnesi.

cc.2

98

1782 feb.26

Ordinanza del principe vescovo di Trento Pietro Vigilio Thun in merito all'unificazione dei sistemi di misura.

c.1

99

1782 giu. 17

Supplica dei vicini di Sfruz al principe vescovo di Trento Pietro Vigilio Thun perché non accolga il ricorso di Giacomo R. di Smarano, condannato dal giudice delegato [Ludovico Giovanni] de Luttis a pagare 36 fiorini alla comunità di Sfruz per l'affitto di una malga.

c.1

100

1783 mag. 11

Avviso di convocazione del "perito locale" Giacomo R. e di altri "uomini abili" delle comunità di Smarano e Sfruz davanti al commissario steorale.

c.1

101

1783

Locazione della malga comune da parte di Michele "Zolott", regolano di Smarano e di Battista Fedrizzi, regolano di Sfruz, a Nicolò Brentari e a Pietro Casari verso un affitto di 93 lire da versarsi con beni in natura.

c.1

102

1785 feb. 3

Appello dei vicini di Sfruz al principe vescovo [Pietro Vigilio Thun] contro il decreto del 14 marzo 1740 relativo alla designazione del sagrestano per la chiesa di Sfruz.

cc.2

103

1786 mag. 1 - 1790 nov. 8

Costituzione di un censo annuo affrancabile pari al 5,5%, assicurato sopra un campo situato a Sfruz, "alle Fontanelle", da parte di Antonio Cavosi "fornelaro" di Sfruz, a favore della chiesa di S. Agata, rappresentata dal sindaco Romedio del fu Bortolo Biasi, per 50 ragnesi.

Estinzione del debito di 50 ragnesi, interamente restituiti a Romedio Ossana, sindaco della chiesa di Sfruz, da Antonio Cavosi, con 15 ragnesi di interesse.

cc.2

104

1787 ago. 11 - 1788 apr. 21

Atti della causa promossa dalla comunità di Sfruz contro Matteo B. per i danni da lui provocati al bosco comunale: sentenza dell'assessore delle valli di Non e di Sole [Ludovico Giovanni] de Luttis e conferma di tale sentenza da parte del delegato vescovile.

cc. 4

105

1790 apr. 26

Ricevuta rilasciata da Giovanni Antonio Garzetti a Giuseppe Casari.

c.1

106

1790 apr. 29

Permuta fra i regolani della comunità di Sfruz Mattia del fu Simone Cavosi, Francesco di Giuseppe Biasi, e i fratelli Mattia e Bartolomeo Biasi del fu Bartolomeo di un prato in cambio di una porzione di terreno, entrambi adiacenti all'abitazione dei fratelli Biasi.

cc.2

107

1790 mag. 5

Sentenza di Alfonso Widmann, delegato del regolano maggiore, nella lite intentata alla comunità di Sfruz da Simone C., tutore di Cristoforo B., per ottenere il diritto alle sorti comunali.

cc.2

108

1790 mag. 21 - 1790 giu. 7

Atti della causa intentata dai fratelli Giovanni e Guglielmo B. e da Bortolo O. alla comunità di Sfruz per conseguire il diritto all'assegnazione di appezzamenti comunali: suppliche delle parti al principe vescovo [Pietro Vigilio Thun].

cc.4

109

1790 lug. 1

Verbale della votazione effettuata della pubblica regola di Sfruz per confermare o mutare i siti delle "sorti" della località "le Val".

c.1

110

1791 mag. 19

Credito di 55 ragnesi all'interesse del 5% concesso da Romedio del fu Giovanni Ossana, sindaco della chiesa di S. Agata, a Giacomo di Paolo Tomasi di Sfruz.

c.1

111

1792 nov. 7

Proclama dell'assessore delle valli di Non e di Sole [Carlo] Leopoldo Torresani circa i provvedimenti da adottare per contenere le malattie contagiose dei bovini.

quad., cc. 5, s. cop.

112

1793 ago. 11 - 1793 set. 23

Atti della causa intentata dalla comunità di Sfruz alla comunità di Smarano per ottenere il diritto a partecipare all'asta dei beni appartenenti alla chiesa di Smarano e alla compagnia del Rosario: proposta di composizione di [Carlo] Leopoldo Torresani, assessore delle valli di Non e di Sole; petizioni delle parti, note delle spese.

quad., cc. 7, s. cop.

113

1794 gen. 1

Ricevuta rilasciata dall'assessore delle valli di Non e di Sole [Carlo Leopoldo Torresani] a Giovanni [Battista] Mattia Ossana di Sfruz per il saldo della parcella relativa alla causa con la comunità di Smarano.

c.1

114

1794 mag. 13

Attestazione rilasciata da Giovanni Battista Mattia Ossana in ordine all'estensione del terreno arativo e prativo appartenente alla comunità di Sfruz.

cc.1

115

1794 nov. 5

Proclama di Felice di Arsio e Vasio, assessore delle valli di Non e di Sole circa il pagamento della tassa sul vino.

cc.2

116

1795 gen. 14

Richiesta di un contributo per la costruzione di una nuova strada Mollaro - Rocchetta inoltrata alla comunità di Sfruz dal cancelliere Michele Widmann su incarico dell'assessore delle valli di Non e di Sole [Felice di Arsio e Vasio].

c.1

117

sec. XVIII

"Nota di come si ha di nuovo ricalcolate le sume dell'estimo"

Promemoria di appunti per la compilazione dell'estimo.

cc.2

118

sec. XVIII

Richiesta del "placet" al principe vescovo da parte dei vicini di Sfruz per la vendita di un terreno incolto situato "Giò sotto le longe di Scomon" a Paolo del fu Paolo Polli.

c.1

119 (1)

sec. XVIII

reg. cc. 10, s. cop. (mutilo)

120

sec. XVIII ex.

Nota delle spese sostenute dalla comunità di Sfruz nella causa contro Mattia Biasi.

c.1

121

1803 apr. 30

Atti della causa intentata dalla comunità di Sfruz, rappresentata dall'avvocato Vito Keller di Cles, a Cristoforo O. di Sfruz per il pagamento di una quantità di grano a lui fornita dalla comunità di Sfruz: procura all'avvocato Tommaso Maffei; memoriale della comunità di Sfruz.

cc.4

122

1805 ago. 4

Transazione fra la comunità di Sfruz e [Simone] Noriller, parroco di Smarano, nella lite per il pagamento della decima su alcuni novali della comunità situati in località "Somassol".

cc.2

123

1807 mag. 20

Copia di una transazione e terminazione rogata dal notaio Marsilio il 20 aprile 1190 con la quale venne conclusa la controversia vertente fra la comunità di Sfruz e di Smarano per la definizione dei confini.

cc.2

124

1808 mar. 31 - 1818 apr. 19

Atti relativi all'erezione di una curazia a Sfruz: petizioni al giudizio distrettuale di Cles, verbale della seduta della Rappresentanza comunale di Sfruz.

cc.6

125

1808 giu. 27

Comunicazione del commissario generale per il Tirolo [Carlo] d'Arco alla comunità di Sfruz circa la destinazione del "beneficio Parteli" al mantenimento di un sacerdote deputato alla cura d'anime e all'istituzione della scuola.

c.1

126

1808 lug. 3

Convenzione sottoscritta dai vicini di Sfruz relativamente all'uso e alla manutenzione della fontana comunitaria.

cc.2

127

1809 nov. 6

Istanza di Giovanni Battista Cova di Taio al giudizio distrettuale di Cles perché condanni Lorenzo R., "rappresentante della villa di Smarano", a saldare il debito di 9 fiorini.

cc.2

128

1810 gen. 13

Ordine del giudizio distrettuale di Cles alla "pieve di Smarano" di versare le steore entro le scadenze prefissate.

c.1

129

1810 gen. 31

Richiesta del giudizio distrettuale di Cles al "rappresentante della pieve di Smarano" di presentare un rendiconto delle distribuzioni di generi alimentari effettuate a favore delle truppe francesi e italiane.

cc.2

Busta

Note

(1) Illeggibile per estese macchie di umidità e per morsi di roditori.

Steore e colte, sec. XVIII

fasc. 1; reg. 1; metri lineari 0.1

Contenuto

Il controllo dell'autorità sovracomunale - principesco-vescovile, tirolese o dinastiale - sulle comunità si concretizzava, fra l'altro, anche nel prelievo fiscale. Le "colte", da pagarsi su ogni proprietà, e diverse "steure", ordinarie e straordinarie, costituivano consistenti voci di uscita per i bilanci delle comunità, che, allo scopo di documentare la riscossione e il versamento di tali imposte, erano tenute alla compilazione di appositi registri, sui quali venivano annotate le quietanze relative all'avvenuta riscossione oppure i nomi dei contribuenti con l'importo da loro dovuto.

Nell'archivio comunale di Sfruz si sono conservati due registri, privi di data e di intitolazione che - non senza qualche dubbio - sono stati ricondotti alle serie delle steore e colte. In un registro sono elencati i nomi dei vicini con l'indicazione di una quota che rappresenta, presumibilmente, l'importo da versarsi per ciascun contribuente; nell'altro sono annotati gli "aggravi" cui erano soggetti i vicini di Sfruz e di Smarano. Da tale registro si evince che le due comunità erano soggette al prelievo fiscale, parte in denaro e parte in natura, dell'autorità principesco-vescovile e allo "ius decimandi" esercitato da diversi dinasti locali - i conti Thun, i conti Zuech di Merano, i conti Spaur e Valer, i conti Kuen - cui spettava il diritto di esigere un decimo dei prodotti.

8. b. 7 - 8. ACSfr

Elenco dei vicini di Sfruz con l'importo da loro dovuto di steore o di colte. (1)

sec. XVIII

Registro, legatura in cart., cc. 6

Note

(1) Presumibilmente.

7. b. 7 - 8. ACSfr

"Summario o capitale importo degli aggravi e pesi che si pagano nella pieve di Smarano"

sec. XVIII

Si tratta di un elenco delle uscite.

Fascicolo, cc. 4

serie 1.5

Rendiconti degli amministratori comunitari, 1796 febbraio 3 - 1809 dicembre 30

regg. 3; metri lineari 0.1

Contenuto

La serie comprende le rese di conto annuali relative alla gestione finanziaria che gli amministratori comunitari, allo scadere del loro mandato, dovevano sottoporre al sindacato dei successori e della regola plenaria.

Tali rendiconti - fonti insostituibili per lo studio dell'economia comunitaria - consistevano in registri sui quali venivano annotate, separatamente e in ordine cronologico, le entrate e le uscite, con la specificazione, per ciascuna voce, della data, della causale e dell'importo.

Nell'archivio comunale di Sfruz si sono conservati i rendiconti relativi agli anni 1796 - 1805 e agli anni 1807 - 1809. Fino al 1805 i due regolani della comunità, ai quali spettava la gestione finanziaria, rendevano conto "del dato, come anche del ricevuto" (1) tra il 3 e il 20 febbraio di ciascun anno. Fra le voci di uscita più consistenti si segnalano le "collette", versate al massaro vescovile, molto più elevate delle "steure". Sorprendentemente rilevanti erano anche gli esborsi a favore del sacerdote di Smarano - titolare della cura d'anime anche a Sfruz - per gli "incomodi" che gli derivavano dall'esercizio degli uffici liturgici nella chiesa figlia. Tale circostanza può spiegare le frequenti controversie - di cui rimane testimonianza negli atti degli affari comunitari - insorte fra i vicini di Sfruz e il sacerdote. In anni segnati da vicende belliche turbolente, gravavano pesantemente sul bilancio comunitario anche le spese militari, sostenute per l'approvvigionamento e le cure sanitarie delle truppe imperiali di passaggio. Accanto a tali voci principali, si segnalano uscite diverse, numerose ma generalmente poco consistenti, come le rifusioni delle spese di trasferta ai regolani, gli esborsi relativi alle cause pendenti, le elemosine ai poveri e ai viandanti.

Le voci di entrata confermano la natura agro-silvo-pastorale dell'economia di Sfruz in antico regime. I più rilevanti introiti infatti derivavano dall'affitto di campi, di pascoli e di malghe e dalla vendita di piante e di legname.

I rendiconti degli anni 1807 - 1809 - pur confermando la tipologia di entrate e uscite dei bilanci relativi agli esercizi precedenti - rispecchiano probabilmente la spinta alla trasformazione in moderni comuni amministrativi impressa alle antiche "universitates" dal governo bavarese. Alla semplice elencazione cronologica delle entrate e delle uscite subentra una più articolata organizzazione in rubriche delle voci, supportate da puntuali riferimenti a documenti giustificativi oggi dispersi.

Note

(1)Cfr. ACS, periodo comunitario, "Rendiconti degli amministratori comunitari", n. 9, "Libro de' conti della onoranda comunità", p. 65.

9. b. 9 - 11. ACSfr

"Libro de conti della onoranda comunità di Sfruzii de l' an 1796"

1796 febbraio 3 - 1830 dicembre 30

- p. 1 - 4: rendiconto degli amministratori comunitari per l'anno 1796
 - pp. 5 - 6: "nota minuta del speso per il militare del anno 1796"
 - pp. 9 - 14: rendiconto degli amministratori comunitari per l'anno 1797
 - pp. 16 - 25: rendiconto degli amministratori comunitari per l'anno 1798
 - pp. 27 - 36: rendiconto degli amministratori comunitari per l'anno 1799
 - pp. 37 - 47: rendiconto degli amministratori comunitari per l'anno 1800
 - pp. 48 - 58: rendiconto degli amministratori comunitari per l'anno 1801
 - pp. 59 - 66: rendiconto degli amministratori comunitari per l'anno 1802
 - pp. 68 - 76: rendiconto degli amministratori comunitari per l'anno 1803
 - pp. 78 - 85: rendiconto degli amministratori comunitari per l'anno 1804
 - pp. 86 - 94: rendiconto degli amministratori comunitari per l'anno 1805
 - pp. 96 - 100: "Prospetto di tutti i legatari in favore di qualche pubblico fondo di questo luogo di Sfruz, coll'indicazione altresì dell'attuale debitore, importo del capitale, data del documento, anno, frutto e scadenza del medesimo, nonché a favore di qual fondo o pubblico istituto venne legato"
 - pp. 102 - 106: "Prospetto di tutti gli individui di questo comune di Sfruz che pagarono tutte le donazioni o offerte fatto nell'anno 1808 in reintegroamento della congrua del pro tempore signor curato, indicante inoltre l'attuale debito, data del documento, importo del capitale, anno, interesse, scadenza del medesimo, nonché i beni ipotecati dal capitale"
 - pp. 114 -171: "Principio del protocollo per l'anno 1818..."; 1818 gen. 28 - 1818 dic. 30
 - pp. 173 - 229: Principio del protocollo per l'anno 1819..."; 1819 gen. 1 - 1819 dic. 29
 - pp. 231 - 271: "Principio del protocollo per l'anno 1820..."; 1820 gen. 3 - 1820 gen. 29
 - pp. 273 - 300 . "Principio del protocollo per l'anno 1821..."; 1821 gen. 2 - 1821 dic. 31
 - pp. 301 - 337: "Principia il protocollo per l'anno 1822..."; 1822 gen. 2 - 1822 dic. 31
 - pp. 339 - 369: "Principio del protocollo per l'anno 1823..."; 1823 gen. 4 - 1823 dic. 30
 - pp. 370 - 404: "Principio del protocollo per l'anno 1824..."; 1824 gen. 1- 1824 dic. 30
 - pp. 405 - 431: "Principio del protocollo 1825"; 1825 gen. 4 - 1825 dic. 29
 - pp. 432 - 455: "Principio del protocollo per l'anno 1826"; 1826 gen. 2 - 1826 gen. 30
 - pp. 457 - 479: "Principio del protocollo per l'anno 1827"; 1827 gen. 1- 1827 dic. 30
 - pp. 480 - 506: "Principio del protocollo per l'anno 1828"; 1828 gen. 1 - 1828 dic. 31
 - pp. 507 - 534: "Principio del protocollo per l'anno 1829"; 1829 gen. 1 - 1829 dic. 28
 - pp. 536 -556: "Protocollo degli esibiti del 1830"; 1830 gen. 1 - 1830 dic. 30
- Registro, legatura in mezza pelle, pp. 561 (num. orig. parziale; bianche pp. 15)*

10. b. 9 - 11. ACSfr

"Resa di conto del somministrato comunale amministrato da Mattia Ossana amministratore della comunità di Sfruz principiando dagli 16 marzo 1807 fino li 9 maggio 1809"

1807 marzo 16 - 1809 maggio 9

Due copie

Quaderno, legatura in cart., cc. 4

11. b. 9 - 11. ACSfr

"Resa di conto del somministrato comunale amministrato da Stefano Biasi e Guglielmo Parteli rappresentanti della comunità di Sfruz prinziando li 12 maggio 1809"

1809 giugno 4 - 1809 dicembre 30

Quaderno, s. cop., cc. 18

Ente

Comune di Coredo

1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31

Luoghi

Coredo (TN)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Coredo, 01/01/1461 - 31/12/1962

Subfondo Comune di Coredo (ordinamento italico), 01/01/1810 - 31/12/1817

Subfondo Comune di Coredo - frazione di Sfruz (ordinamento italico), 10/10/1810 - 31/12/1817

Fondo Comune di Sfruz, 01/01/1445 - 31/12/1956

Fondo Documentazione del Comune di Coredo, 01/01/1811 - 31/12/1815

Storia

Dopo il fallimento dell'insurrezione tirolese del 1809, con il Trattato di Parigi del 28 febbraio 1810 la Baviera perse gran parte del Tirolo meridionale, che confluì nel Regno italico e venne organizzato come Dipartimento dell'Alto Adige, comprendente l'odierno Trentino (con l'esclusione del Primiero, che passò al Dipartimento della Piave) e la zona di Bolzano fino a Salorno.

In un primo momento operò una Commissione amministrativa provvisoria presieduta dal barone Sigismondo Moll, mentre giungeva a Trento il consigliere di Stato Smancini per predisporre l'organizzazione del nuovo dipartimento secondo il sistema in vigore nel Regno Italico, il quale era organizzato in base all'esperienza istituzionale francese.

Mediante Regio Decreto datato Milano, 24 luglio 1810, veniva stabilita la strutturazione amministrativa del Dipartimento. Le aggregazioni (qui proposte e poi effettivamente realizzate) delle comunità minori in più ampi comuni amministrativi (divisi in tre classi a seconda del numero di abitanti), le cui competenze e la cui strutturazione interna erano stabiliti da rigorose norme statali di ispirazione fortemente centralistica, posero fine all'antica organizzazione regoliera. Dal grande numero di comunità autonome esistenti in antico regime e ancora durante il periodo bavarese nel territorio trentino, si passò a poco più di un centinaio di comuni amministrativi, divisi in tre classi a seconda dell'entità della popolazione.

Un decreto datato Monza, 23 agosto 1810 (n. 194), estendeva al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei comuni del Regno italico (con riferimento al Decreto sull'Amministrazione pubblica e sul Comparto territoriale del Regno" dell'8 giugno 1805 (n. 46).

Con il 1 settembre 1810 il Dipartimento dell'Alto Adige venne ufficialmente attivato. Dalla documentazione archivistica però emerge che la legislazione napoleonica fu applicata solo in seguito e in date diverse da comune a comune.

Dopo la dissoluzione dell'impero napoleonico il Tirolo venne posto fino all'aprile del 1815 sotto l'amministrazione provvisoria del commissario Anton von Roschmann. L'ordinamento comunale napoleonico rimase in vigore ancora per qualche anno: nel Circolo di Trento fino al 31 dicembre 1817, in quello di Rovereto fino al 31 dicembre 1820. A partire dal 1 gennaio 1818 il Circolo di Trento si regolò sulla base della Circolare del 4 novembre 1817, n. 11135/3818; dal 1

gennaio 1821 in tutto il territorio venne introdotto il Regolamento comunale per il Tirolo e il Vorarlberg del 26 ottobre 1819.

In questo periodo a Coredo furono aggregati i comuni di Sfruz e Smarano.

Data l'esiguità della documentazione, le date riportate nell'intestazione sono quelle istituzionali.

Il comune di Coredo comprendeva probabilmente un territorio simile a quello dell'attuale comune più il territorio di Smarano e Sfruz.

Condizione giuridica

Ente pubblico territoriale, comune di terza classe.

Il 24 luglio 1810 un decreto vicereale stabiliva la divisione del Dipartimento dell'Alto Adige in cinque distretti e proponeva le aggregazioni comunali da effettuarsi sul territorio, così come poi furono effettuate.

Un successivo decreto vicereale datato 23 agosto 1810 estendeva al Dipartimento dell'Alto Adige l'organizzazione amministrativa dei comuni del Regno italico. Le normative di riferimento erano la "Legge sull'organizzazione delle autorità amministrative", n. 54, emanata dal Governo della Repubblica italiana il 24 luglio 1802 e il "Decreto sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno", n. 46, promulgato da Napoleone Re d'Italia l'8 giugno 1805.

Il 10 settembre 1810 il prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige Agucchi pubblicava le "Istruzioni per le Municipalità di prima, seconda e terza classe dirette a facilitar loro l'esecuzione delle Leggi e dei Regolamenti governativi e sulla conformazione regolare dei conti preventivi e consuntivi".

In data 17 settembre 1811 veniva pubblicato il "Codice dei podestà e dei sindaci del Regno", testo unico che raccoglieva e raccordava tutte le disposizioni precedenti e principale strumento legislativo di riferimento anche per i comuni del Dipartimento dell'Alto-Adige.

Funzioni, occupazioni e attività

A seconda del numero di abitanti, i comuni furono divisi in tre classi: alla prima appartenevano i comuni con più di 10.000 abitanti, alla seconda quelli con oltre 3000 abitanti, alla terza quelli con meno di 3000.

Le materie e l'ambito di attività delle amministrazioni comunali durante il periodo di sovranità italica si desumono dall'elenco delle "Istruzioni per le municipalità di prima, seconda e terza classe dirette a facilitare loro l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti governativi e sulla conformazione regolare dei conti preventivi e consuntivi", emesse con circolare del prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige Agucchi in data 10 settembre 1810. In base a tali norme i comuni:

- decidevano in merito ad alienazioni e concessione in affitto di beni comunali;
- dovevano prestarsi alla resa di conto preventiva e consuntiva secondo i nuovi metodi;
- esercitavano funzioni di polizia amministrativa;
- attivavano una Guardia nazionale per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- tenevano i registri di stato civile (prima affidati alle parrocchie);
- avevano competenza in materia di:
 - istruzione pubblica (soprattutto elementare),
 - sanità comunale,
 - questioni militari (alloggio e vitto delle truppe, coscrizione),

- finanza,
- culto (i parroci erano di nomina comunale),
- istituti di beneficenza pubblica attivi sul proprio territorio,
- acque, strade, ponti e 'ornato' pubblico.

Gli introiti per coprire le spese amministrative derivavano dai beni comunali, da vari tipi di imposta e prestazioni di servizi, dalle multe incassate.

Struttura amministrativa

I compiti degli organi dei comuni si desumono dalla legge organica delle autorità amministrative della Repubblica italiana del 24 luglio 1802 e dal decreto del Regno italico dell'8 giugno 1805. Il decreto vicereale del 23 agosto 1810 estendeva al Dipartimento dell'Alto Adige le disposizioni vigenti nel Regno italico.

Ogni comune era retto da una municipalità come organo esecutivo e da un consiglio comunale come organo consultivo e deliberante:

- La municipalità era composta dal podestà e sei savi (comuni di prima classe), dal podestà e quattro savi (comuni di seconda classe), dal sindaco e due anziani (comuni di terza classe).
- I podestà, di nomina regia e di durata triennale, e i sindaci, di nomina prefettizia e di durata annuale, vigilavano sull'andamento generale del comune e ne erano i rappresentanti, presentavano i conti consuntivi e preventivi, sottoponevano ogni questione al consiglio e ne eseguivano le deliberazioni. I podestà dei capoluoghi di cantone avevano funzioni di rappresentanza e di delega rispetto a tutti i comuni ivi compresi.
- I savi (rinnovati parzialmente anno dopo anno) e gli anziani (rinnovati tutti annualmente) venivano scelti dai consigli comunali tra coloro che godevano dei redditi maggiori e deliberavano su tutto ciò che veniva posto in discussione dal podestà/sindaco.
- I Consigli comunali, che ordinariamente si svolgevano con cadenza biennale e alla presenza del prefetto, erano composti da un numero diverso di consiglieri (40/30/15 secondo le tre classi di appartenenza del comune stesso), nominati dal re (nei primi due casi) o dal prefetto (nel terzo caso). Il loro rinnovo era rispettivamente quinquennale e triennale e le cariche, salvo eccezioni, non erano riassumibili se non dopo un biennio. Loro compiti erano: l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo (che passava rispettivamente al Ministero dell'Interno o al prefetto), la nomina dei revisori dei conti e delle cariche in scadenza, l'imposizione di spese e imposte.

Altri uffici amministrativi erano quello di ricevitore comunale (addetto alla riscossione delle imposte), segretario (preposto alla stesura degli atti pubblici e alla cura dei registri di protocollo), cursore (per i comuni di terza classe); più altro personale che i comuni di prima e seconda classe avessero ritenuto necessario.

I comuni attivavano inoltre:

- un Ufficio di stato civile (che redigeva e custodiva gli atti di nascita, matrimonio, morte) condotto da un savio nei comuni di prima e seconda classe, dal sindaco in quelli di terza;
- una Guardia nazionale (per il mantenimento dell'ordine pubblico);
- una Deputazione di sanità (con compiti di vario genere inerenti la salute pubblica) formata dal podestà e dai primi due savi (comuni di prima e seconda classe), dal sindaco con il primo anziano e il segretario (comuni di terza classe);
- una provvisoria Deputazione per l'ornato pubblico (una sorta di commissione urbanistica).

Contesto generale

Dopo la vittoria dei francesi sulle truppe austriache e la sconfitta degli insorti guidati da Andreas Hofer, nel febbraio 1810 Napoleone separò il Tirolo italiano e la zona di Bolzano dal Tirolo settentrionale per unirli al Regno italico nel Dipartimento dell'Alto Adige (il Primiero venne invece aggregato al Dipartimento della Piave). Momentaneamente rimasero in vigore le leggi bavaresi, mentre il territorio veniva sottoposto a una amministrazione provvisoria sotto la guida del barone Sigismondo Moll. Il Codice Napoleone fu introdotto con il 1 luglio 1810. Il Dipartimento dell'Alto Adige fu posto in attività a partire dal 1 settembre 1810.

Esso era diviso nei distretti di Trento (con 5 cantoni e 33 comuni), Cles (con 4 cantoni e 28 comuni), Bolzano (con 4 cantoni e 24 comuni, poi elevati a 32; il cantone di Cavalese, con Fiemme e Fassa, era compreso qui), Rovereto (con 3 cantoni e 16 comuni), Riva (con 4 cantoni e 20 comuni), per un totale di 20 cantoni e 129 comuni.

Al vertice dell'amministrazione politica ed economica del Dipartimento era il prefetto, diretto responsabile di ogni attività, coadiuvato da un segretario, da due consiglieri, da un Consiglio di Prefettura e da un Consiglio generale dipartimentale. Gli uffici maggiori erano tutti di nomina regia.

Al prefetto competeva la sorveglianza su tutti i comuni (in tutte le funzioni amministrative i consigli comunali, i podestà, i savi, gli anziani e i sindaci dipendevano dalla prefettura o dalla viceprefettura), la polizia superiore, i lavori pubblici (strade e ponti), gli affari militari e tributari e altre materie. Egli presenziava (o vi delegava qualcuno) ai consigli comunali dei comuni di prima e seconda classe.

In ogni capoluogo di distretto vi era un viceprefetto, pure di nomina regia, con mansioni prefettizie nell'ambito del proprio distretto e coadiuvato dal Consiglio distrettuale.

Nei cantoni per le materie amministrative censuarie vi era un cancelliere del censo (sempre di nomina regia) che custodiva i libri censuari dei comuni e presenziava ai consigli comunali dei comuni di terza classe.

A Trento vennero istituiti un'Intendenza di Finanza e Demanio, un Liceo, gli uffici del Conservatore del registro, del Conservatore delle ipoteche, del Direttore delle poste. La Congregazione di Carità nei vari comuni assorbì tutte le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza fino ad allora esistenti.

Per l'amministrazione giudiziaria, in ogni capoluogo di cantone era attiva una Giudicatura di pace con competenze in materia civile per cause entro un determinato valore.

La giurisdizione penale e l'appello erano riservate alla Corte di Giustizia civile e criminale di Trento, con competenza in entrambi gli ambiti per tutto il Dipartimento, a esclusione di Bolzano, dove era in attività un tribunale di prima istanza proprio. Le cause in appello passavano alla Corte d'Appello di Brescia e successivamente al Tribunale supremo di Milano.

A Rovereto per il distretto omonimo e per quello di Riva aveva sede un Tribunale di commercio; nei distretti di Trento e Tione tali mansioni erano svolte dalla Corte di giustizia.

Ritornato il territorio del Dipartimento dell'Alto Adige sotto la sovranità austriaca, il commissario in capo del Tirolo italiano ed illirico de Roschmann instaurava un'amministrazione provvisoria (1 marzo 1814) mediante i seguenti organi e uffici: una Reggenza del Paese con sede a Trento, un Ufficio circolare provvisorio a Trento per tutto il Tirolo italiano, un Capitanato di Circolo, i Vicecapitanati di Circolo al posto delle Viceprefetture nei cinque ex capoluoghi di distretto, una Deputazione del Paese al posto del Consiglio dipartimentale, una Deputazione cantonale in ogni Cantone.

A Trento aveva sede anche una Direzione di Polizia per tutto il Tirolo italiano; Commissariati venivano istituiti a Trento, Cles, Bolzano, Rovereto, Riva. La Corte civile e criminale di Trento aveva assunto il ruolo di tribunale di seconda istanza al posto della Corte di Brescia e il tribunale supremo era passato da Milano a Vienna.

Nel giugno 1814, passato l'intero Tirolo all'Austria, Roschmann trasferì la direzione di tutti gli affari politici relativi al Tirolo italiano da Trento a Innsbruck. Cessato il periodo di amministrazione provvisoria, vennero erette due stazioni di polizia a Innsbruck e a Trento.

Alla fine del 1814 ritornava in vita il Governo provinciale e venivano ristabiliti gli Uffici circolari (nella parte italiana quelli di Trento e Rovereto) come prima dell'occupazione bavarese, con a capo un capitano di Circolo.

Nell'agosto 1814 fu reintrodotta in tutto il Tirolo il codice penale austriaco del 1803 e successivamente vi venne esteso l'ordinamento giudiziario per la Galizia austriaca del 1796. In seguito entrò in vigore l'*Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch* del 1811.

Il Tribunale d'Appello di Innsbruck divenne la corte di giustizia superiore.

Nell'aprile 1815, con la nomina a governatore del Tirolo del conte di Bissingen, cessava il periodo di amministrazione provvisoria sotto la direzione del Roschmann. Nel novembre 1815 cessò le proprie funzioni la Corte di Giustizia civile e criminale di Trento e venne istituito un Giudizio civico provinciale. Nel luglio 1816 furono riattivati i Giudizi dinastici ma con l'esercizio della sola giurisdizione civile, riservando quella penale al giudizio sovrano più vicino.

Con il 1 maggio 1817 ritornava in vita la distrettualizzazione giudiziaria risalente al 1805, comprendente 50 giudizi sovrani e 52 patrimoniali e dinastici. Tra il 1816 e il 1817 furono eretti i Giudizi collegiali di Bolzano, Rovereto, Feldkirch, che si aggiunsero a quelli di Innsbruck e Trento come giudizi in prima istanza.

Coredo con le frazioni di Sfruz e Smarano, apparteneva al Cantone di Denno, che a sua volta apparteneva al Distretto di Cles.

Fonti normative

"Costituzione della Repubblica italiana adottata per acclamazione nei Comitati nazionali di Lione", 26 gennaio 1802, n. 1.

Legge 24 luglio 1802, n.55 "sulla tassa personale in favore delle comuni"

Legge 24 luglio 1802, n.54 "sull'organizzazione delle autorità amministrative"

Legge 4 settembre 1802, n.75 "relativa alla pubblica istruzione"

Legge 17 settembre 1802, n.87 "per la guardia nazionale"

Legge 21 settembre 1802, n.89 "sopra i debiti e crediti delle comuni"

Decreto 30 ottobre 1802, n.109 "per la Guardia nazionale"

Decreto 24 gennaio 1803, n.12 "riguardante la conservazione de'boschi per i legnami necessari al servizio dell'artiglieria e della marina"

Legge 23 dicembre 1803, n.97 "relativa ai debiti dei comuni e loro attività"

Legge 22 marzo 1804, n.25 "sui ricevitori comunali e dipartimentali"

Legge 27 marzo 1804, n.30 "sulle strade"

Legge 18 aprile 1804, n.42 "relativa all'alienazione de' beni comuni"

Decreto 9 maggio 1804, n.55 "sulla vaccinazione"

Decreto 8 giugno 1805, n.46 "sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del regno"

Decreto 6 maggio 1806, n.73 "riguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e strade"

Regolamento 20 maggio 1806, n.79 "per la costruzione, per l'adattamento e per la conservazione delle strade"

Decreto 25 luglio 1806, n.147 "riguardante i beni comunali incolti"

Decreto 4 dicembre 1806, n.230 "relativo alla rinnovazione e completazione dei consigli distrettuali e comunali"

Nomina 3 gennaio 1807, n.2 "di una commissione destinata a raccogliere tutti i dati necessari a regolarizzare l'amministrazione dei comuni"

Decreto 9 gennaio 1807, n.5 "portante il regolamento sull'ornato della città"

Decreto 12 gennaio 1807, n.16 "sulle finanze per il 1807"

Decreto 7 aprile 1807, n.58 "relativo alle spese di culto e di beneficenza a carico dei comuni"

Decreto 1 maggio 1807, n.70 "riguardante le aste negli appalti delle opere d'acque, ponti e strade"

Decreto 5 giugno 1807, n.95 "con cui sono concentrate nel podestà e nel sindaco le funzioni attribuite alle municipalità dal decreto dell'8 giugno 1805"

Decreto 5 giugno 1807, n.46 "sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del regno"

Decreto 4 agosto 1807, n.128 "relativo ai modi di estinguere le passività dei comuni colle attività che si possono impiegare a tale uso"

Decreto 4 agosto 1807, n.125 "che istituisce una Direzione generale dell'amministrazione dei comuni"

Decreto 9 febbraio 1808, n.59 "diretto ad impedire ai creditori dei comuni l'escussione sulle attività annoverate nei prospetti preventivi"

Decreto 18 maggio 1808, n.129 "relativo ai boschi del regno"

Decreto 10 febbraio 1809, con cui si dispone che ogni comune deve avere il suo estimo e conseguentemente i suoi registri censuari particolari in cui siano descritti i possessori attuali dei fondi posti nel territorio del comune.

Decreto 18 marzo 1809, n.39 "con cui sono applicate anche ai comuni di seconda classe le disposizioni del decreto 11 corrente mese, relativo alle sovrimposte comunali"

Decreto 19 aprile 1809, n.65 riguardante l'attivazione del nuovo sistema dei dazi di consumo nei comuni e territori aperti

Decreto 29 giugno 1809, n. 78, sull'organizzazione definitiva dei cancellieri del censo

Decreto 18 maggio 1810, n.112 "che estende la giurisdizione della corte d'appello di Brescia al Dipartimento dell'Alto Adige"

Decreto 19 maggio 1810, n.89 "con cui vengono provvisoriamente mantenute in vigore nel Tirolo meridionale le attuali leggi e i regolamenti di amministrazione"

Decreto 28 maggio 1810, n. 94 relativo alla definitiva riunione al Regno d'Italia del Tirolo meridionale

Decreto 15 giugno 1810, n.106 "che ordina la pubblicazione ed attivazione nel dipartimento dell'Alto Adige del codice Napoleone, dei regolamenti sui registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti e dei decreti analoghi, del decreto sul diritto di albinaggio e di quello sulla tutela, emancipazione e cura degli abbandonati e degli esposti"

Decreto 16 giugno 1810, n.111 "contenente diverse disposizioni di finanza e per la tutela delle corporazioni di culto e di beneficenza e dei comuni nel Dipartimento dell'Alto Adige"

Decreto 8 luglio 1810, n.129 "che determina i gradi di parentela che escludono i membri dei consigli comunali dal votare, allorchè trattasi di cause in cui sono interessate persone di aderenza reciproca"

Decreto vicereale 24 luglio 1810, con cui viene sancita la divisione del Dipartimento dell'Alto Adige in 5 distretti e si propone la loro suddivisione in 121 comuni e in 20 cantoni

Decreto 10 agosto 1810, n.163 "relativo all'organizzazione giudiziaria del Dipartimento dell'Alto Adige e

dalla parte del Tirolo da unirsi al Dipartimento della Piave"

Decreto 10 agosto 1810, n.161 "che prescrive un nuovo metodo per la compilazione de' conti preventivi e consuntivi dei comuni"

Decreto 23 agosto 1810, n. 194, che estende al Dipartimento dell'Alto Adige il sistema d'amministrazione dei comuni del regno

Circolare del Prefetto dell'Alto Adige Alessandro Agucchi 10 settembre 1810, Istruzioni per le municipalità di prima, seconda e terza classe dirette a facilitare loro l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti governativi

Circolare del consigliere di stato 1 dicembre 1810 che impone l'entrata in vigore del Decreto del 10 agosto 1810, n. 161 dal 1 gennaio 1811

Decreto del viceré Eugenio Napoleone 15 febbraio 1811, n. 49, "che estende al dipartimento dell'Alto Adige ed ai cantoni di Tobiano e Primiero il sistema amministrativo della pubblica beneficenza esistente negli altri dipartimenti"

Decreto vicereale 22 aprile 1811, n.101 "con cui si estendono al Dipartimento dell'Alto Adige ed ai cantoni di Tobiano e di Primiero i due decreti del 25 luglio 1806 e 4 agosto 1807; il primo intorno ai beni comunali incolti ed il secondo sull'estinzione dei debiti comunali"

Decreto 27 maggio 1811, n.121 "relativo all'amministrazione, direzione, custodia e sorveglianza dei boschi del regno"

"Codice dei podestà e sindaci del Regno d'Italia", 1811 settembre 17

Decreto 28 settembre 1811, n.236 "relativo all'amministrazione de'boschi"

Decreto vicereale 10 dicembre 1811, n.278 "che estende ai comuni del Tirolo meridionale componenti il Dipartimento dell'Alto Adige od aggregati al Dipartimento della Piave, la legislazione del regno relativa a debiti e crediti del comune"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACCr, 1. "Archivio del comune di Coredo".

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Mauro NEQUIRITO e Margherita FAES citato in bibliografia.

Bibliografia

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)

Comune di Coredo - frazione di Sfruz (ordinamento italico), 1810 ottobre 10 - 1817 dicembre 31

Soggetti produttori

Comune di Coredo, 1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31

Storia archivistica

L'archivio storico di Coredo è conservato presso il Comune di Coredo.

La parte dell'archivio di Coredo relativa alla frazione Sfruz-periodo napoleonico- si trova presso l'archivio comunale di Sfruz: tale documentazione, peraltro frammentaria, vi fu trasportata probabilmente al momento della ricostituzione del comune.

Contenuto

Alla periodizzazione denominata "ordinamento italico" - come si desume dall'intitolazione - appartiene la documentazione prodotta dal comune di Coredo relativamente all'amministrazione della frazione di Sfruz. Tale documentazione, peraltro lacunosa e frammentaria (1), fu trasportata presso l'archivio di Sfruz probabilmente in seguito alla ricostituzione in comune autonomo della frazione, sancita dalla circolare 4.11.1817 n. 11135 del capitanato di Trento.

Note

(1) Non è escluso tuttavia che una parte di tale documentazione sia conservata ancora presso l'archivio storico del comune di Coredo. Le condizioni piuttosto precarie in cui versa la sezione separata dell'archivio comunale di Coredo, non ancora riordinata e inventariata, non hanno reso possibile tale ricerca.

serie 2.1

Carteggio e atti degli affari del comune di Coredo relativi alla frazione di Sfruz, 1810 ottobre 10 - 1817

mazzi 7; metri lineari 0.1

12. ACSfr

Carteggio e atti

1810 ottobre 10

Contiene: "Inventario del comune di Sfruz, frazione aggregata al comune di Coredo"

Mazzo, cc. 2

13. ACSfr

Carteggio e atti

1811

Contiene: foglio di famiglia

Mazzo, c. 1

14. ACSfr

Carteggio e atti

1812

Contiene fra l'altro:

cc. 41 - 47: Liquidazione del debito comunale: prospetto delle attività e delle passività; piano di risanamento; richieste di liquidazione di privati

Mazzo, cc. 49

15. ACSfr

Carteggio e atti

1813

Fascicolo, c. 1

16. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 2 - 24

1814

Mazzo, cc. 69

17. ACSfr

Carteggio e atti

1816

Fascicolo, cc. 9

18. ACSfr

Carteggio e atti

1817

Mazzo, cc. 4

serie 2.2

Debiti e crediti della frazione di Sfruz, 1811 marzo 18 - 1812 maggio 25

reg. 1; metri lineari 0.1

19. ACSfr

"Protocollo dei processi verbali pel rilievo del debito e credito della frazione di Sfruz aggregata al comune di Coredo"

1811 marzo 18 - 1812 maggio 25

Verbali delle sedute durante le quali i creditori del comune di Sfruz, ora ridotto a frazione, presentano al sindaco di Coredo i documenti attestanti la concessione del prestito per ottenere la liquidazione.

Registro, s. cop., cc. 10

Ente

Comune di Sfruz

1818 gennaio 1-1923 gennaio 12

Luoghi

Sfruz (Tn)

Altre forme del nome

Sfruz (comune)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Sfruz, 01/01/1445 - 31/12/1956

Subfondo Comune di Sfruz (ordinamento austriaco), 01/01/1818 - 31/12/1923

Storia

Benché la risoluzione sovrana del 7 aprile 1815 avesse restaurato il dominio austriaco sul Trentino, l'ordinamento comunale napoleonico rimase in vigore fino al 1817 nel circolo di Trento, a cui Sfruz apparteneva. Il 1° gennaio 1818 entrò in vigore la circolare 4.11.1817 n.11135 del capitanato di Trento, in seguito alla quale Sfruz, - come molti ex-comuni aggregati nel periodo napoleonico - fu ricostituito in comune autonomo.

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St.Germain del 10.9.1919, approvato con R.D. 6.10.1919 n. 1804 e convertito in legge il 26.9.1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco tuttavia rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. 11.1.1923 n. 9, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.

Condizione giuridica

Con il regolamento comunale del 26 ottobre 1819, n. 168, i comuni del Trentino vennero divisi, a seconda della loro importanza, in tre categorie: i comuni di campagna, le Città minori (Riva e Arco) e i Centri urbani maggiori (Trento e Rovereto).

Per avere una regolamentazione accurata delle istituzioni e dei compiti amministrativi del comune bisognò attendere la legge comunale provvisoria del 17 marzo 1849, n.170, emanata sulla spinta delle rivoluzioni borghesi del 1848. Con la legge comunale del 1849 le autorità centrali di Vienna avevano cercato di regolamentare su propria iniziativa la delicata materia riguardante l'attività politico - amministrativa di tutti i comuni dell'Impero nell'intento, soprattutto, di rafforzare l'unità politica della compagine statale asburgica e di porre un deciso freno alle spinte autonomistiche e centrifughe dei vari Länder; ma nel giro di poco più di un decennio tale progetto centralistico naufragò e l'imperatore Francesco Giuseppe emanò la legge-quadro di data 5 marzo 1862, n.18 contenente "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali", in base alla quale le Diete dei singoli Länder avrebbero successivamente promulgato in forma specifica e dettagliata i relativi regolamenti comunali e provinciali.

Il regolamento comunale per la contea principesca del Tirolo del 9 gennaio 1866, n.1., emanato dalla Dieta di Innsbruck, ricalcava sostanzialmente i contenuti della legge del 1849 tranne che in alcuni punti come, ad esempio, l'affidamento delle attribuzioni rientranti nell'ambito d'azione delegato non più ai capi-comune ma ai comuni stessi.

Funzioni, occupazioni e attività

Il 26 ottobre 1819 venne emanato un vero e proprio regolamento comunale austriaco, che stabilì la ripartizione dei comuni in centri urbani maggiori, città minori e comuni rurali, ai quali apparteneva anche Sfruz. Ciascun comune di campagna, come Sfruz, in base al detto regolamento doveva eleggere un capo comune che sovrintendesse all'amministrazione comunale, due deputati, un cassiere comunale, che teneva il giornale dell'entrata e dell'uscita, e un esattore.

Il 17 marzo 1849, sull'onda delle rivoluzioni borghesi, fu promulgata una legge comunale provvisoria, che sancì la delega di competenze statali ai comuni e l'istituzione di due organi elettivi, la Rappresentanza comunale con funzioni deliberative e di sorveglianza (fu introdotta fra l'altro la tenuta dei registri dei verbali delle sedute di rappresentanza), e, in seno alla Rappresentanza, la Deputazione comunale, con funzioni esecutive.

La disposizione prescrive l'obbligo per la Rappresentanza comunale di riunirsi almeno 2 volte all'anno per l'approvazione dei conti preventivo (da farsi nei mesi estivi per l'anno successivo) e consuntivo (da farsi nei mesi invernali per l'anno precedente), e attribuisce ad essa il compito di nominare i revisori dei conti e dei preventivi e i commissari per lo scontro di cassa.

Il Regolamento comunale emanato dalla contea principesca del Tirolo con legge del 9 gennaio 1866, in ottemperanza alla legge del 5 marzo 1862 sull'ordinamento degli affari comunali definisce la Rappresentanza "organo deliberativo e sorvegliante" senza potere esecutivo (che rimane invece affidato alla Deputazione) ma apporta poche variazioni al suo funzionamento. Essa ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta al trimestre e comunque ogni volta che sia necessario e che lo domandi un terzo dei suoi membri o l'Autorità politica distrettuale, ovvero la Giunta distrettuale.

La stessa legge del 1849 prevedeva tra l'altro la possibilità che più comuni si aggregassero formandone uno solo, per ridurre le spese di gestione e razionalizzare l'amministrazione. Il progetto di accorpere i comuni di Coredo, Smarano e Sfruz, sostenuto dal Giudizio distrettuale di Cles, naufragò per l'opposizione delle tre amministrazioni, restie a rinunciare alla propria autonomia. Il regolamento comunale del 9.1.1866 per la Contea principesca del Tirolo confermò sostanzialmente la legge del 1849, specificando che le competenze di carattere statale erano delegate al comune e non più al capocomune.

In seguito all'introduzione delle nuove leggi matrimoniali pubblicate nel Tirolo con patente sovrana data a Vienna il 20 aprile 1815, il governo Tirolese con ordinanza del 30 giugno 1815, n. 3681, affidò nuovamente la tenuta delle matricole riguardanti le nascite, le morti e i matrimoni alla esclusiva competenza dei parroci, così come era già stato prescritto dalla patente sovrana emanata da Giuseppe II il 20 febbraio 1784.

Durante il periodo austriaco restò in vigore la tenuta del registro di protocollo degli esibiti, introdotto in periodo napoleonico, necessario per la sempre maggior mole di corrispondenza comunale.

Struttura amministrativa

L'elezione del capo comune, dei due deputati, del cassiere comunale e dell'esattore, avveniva a suffragio indiretto.

La Rappresentanza comunale veniva eletta dai cittadini del comune e da altri loro pertinenti (curati, impiegati dello Stato, ufficiali, persone con grado accademico, maestri). Gli elettori si dividevano in base al loro censo annuo in tre corpi elettorali che si riunivano separatamente per scegliere i propri rappresentanti. Il numero dei rappresentanti era proporzionale al numero degli elettori.

Le modalità di elezione sono contenute nel Regolamento elettorale per i comuni della Contea principesca del Tirolo, allegato alla legge del 1862 insieme al regolamento comunale.

Contesto generale

In base alla Sovrana Patente del 14.3.1817, in vigore dal 1°5.1817 dal Gubernium di Innsbruck dipendeva il Capitanato circolare di Trento, di cui faceva parte il Giudizio di Cles, con competenze politico-amministrative, a cui apparteneva il comune di Sfruz. L'organizzazione politico amministrativa e giudiziaria del Trentino dai primi decenni del secolo XIX al 1918 suddivise sostanzialmente il territorio in capitanati distrettuali e questi ultimi in giudizi distrettuali: dal Capitanato di Cles dipendeva il Giudizio distrettuale di Cles con il comune di Sfruz. Solo dal 1868 (legge 19.5.1868, n. 40) è definitivamente separata la competenza politico-amministrativa da quella giudiziaria, essendo la prima attribuita ai capitanati e la seconda ai giudizi. Per arrivare tuttavia a questa stabilità si ebbero molti passaggi:

-con la notificazione del 21.12.1849 venivano istituite nuove autorità politiche a partire dal 1°1.1850 e furono aboliti il Governo di Innsbruck e i Capitanati circolari di Trento e Rovereto: sorse una Luogotenenza a Innsbruck da cui dipendevano 3 Reggenze, una delle quali ebbe sede a Trento: da quest'ultima dipendeva il Capitanato distrettuale di Cles, con il Giudizio di Cles del quale faceva parte il comune di Sfruz.

-Con ordinanza 6.55.1854, n. 195, si preponeva come autorità politica provinciale la Luogotenenza di Innsbruck, da cui dipendeva il Circolo di Trento con 25 Uffici Distrettuali (Preture). Dal 1864 al 1896 ci fu una sezione di Luogotenenza a Trento.

Fonti normative

Patente sovrana 31 dicembre 1812, per l'introduzione dell'imposta d'industria nelle province del Tirolo e Vorarlberg.

Editto del commissario Anton De Roschmann 1 marzo 1814, concernente la provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico

Patente 24 giugno 1814, "relativa alla presa di possesso del Tirolo e Vorarlberg"

Convenzione 28 giugno 1814 "relativa alla cessione da parte del Tirolo e del Vorarlberg, che altre volte apparteneva alla Baviera, a sua maestà l'imperatore d'Austria".

Ordinanza 24 aprile 1815 "relativa al tempo in cui hanno da entrare in attività le autorità politiche organizzate definitivamente sotto la direzione di sua eccellenza il conte Fernando di Bissingen governatore"

Circolare governatoriale 23 marzo 1816, "Spese e debiti della concorrenza militare"

Circolare del Governo dei 3 aprile 1816, n. 7624 "Conti arretrati, non che debiti delle Giurisdizioni, e delle Comuni"

Circolare governatoriale 16 luglio 1816, n. 16232, Ripristinazione dei giudizi patrimoniali

Patente sovrana 14 marzo 1817, n. 51, "Organizzazione dei giudizi distrettuali"

Ordinanza 16 aprile 1817, n. 80 "Organizzazione dei giudizi criminali".

Legge 13 aprile 1817, n. 79 Separazione del giudizio di Vigo in Fassa dal circolo di Bolzano, ed incorporamento del medesimo al circolo di Trento

Istruzione 31 agosto 1817, n. 20934/1760 "concernente i conti comunali, compilata per i comuni minori, secondo la prescrizione de' 31 ottobre 1785 in appendice alla circolare governiale"

Legge 31 agosto 1817, n. 65, "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle giurisdizioni, e dei comuni"

Circolare dell'Imperial Regio Capitaniato del Circolo di Trento 4 novembre 1817, n. 11135/3818 "Istruzioni

per l'organizzazione e futura amministrazione dei comuni nel Circolo di Trento"

Circolare dell'Imperial Regio Capitaniato circolare di Trento 21 dicembre 1817, n. 12283/4109, con istruzioni in merito alla tenuta del "giornale d'entrata ed uscita" e del "libro maestro"

Regolamento 14 agosto 1819, n. 168 "Regolamento delle Comuni, e dei loro Capi nel Tirolo e Vorarlberg"

Kaiserliches Patent vom 17 Maerz 1849, n. 170 "womit ein provisorisches Gemeinde-Gesetz erlassen wird"

Notificazione 29 novembre 1849, emanata dall'i. r. commissione d'attivazione del poter giudiziario pel Tirolo e Vorarlberg relativa all'organizzazione delle nuove autorità giudiziarie in questa provincia

Ordinanza imperiale 20 aprile 1854, n. 96, "wodurch eine Vorschrift für die Vollstreckung der Verfügungen und Erkenntnisse der landesfürstlichen politischen und polizeilichen Behörden erlassen wird".

Kaiserliches Patent vom 24 April 1859, n. 58, "womit ein neues Gemeinde-Gesetz erlassen wird"

Decreto del Ministero degli interni e della giustizia 30 gennaio 1860, n. 28 "betreffend die Bestellung eines beeideten Felschutzpersonales und das Verfahren über Feldfrevel"

Legge 5 marzo 1862, n. 14, "con cui vengono stabilite le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali"

Legge 3 dicembre 1863, n. 105, "betreffend die Regelung der Heimatverhältnisse"

Legge 9 gennaio 1866, n. 1, "obbligatoria per la contea principesca del Tirolo, colla quale viene emanato un regolamento comunale ed un regolamento elettorale pei comuni"

Legge 25 luglio 1871, n. 95, "sull'introduzione di una legge generale sui libri fondiari"

Legge 22 gennaio 1879, n. 13, "con cui viene emanato un regolamento per le persone di servizio"

Legge del 18 gennaio 1882, n. 2, "valevole per la contea principesca del Tirolo, concernente l'amministrazione del patrimonio e delle entrate comunali ed i provvedimenti di rispettiva vigilanza sui comuni"

Legge 8 giugno 1892, n. 17, Amministrazione della sostanza comunale e dei redditi comunali

Legge 9 giugno 1909, n. 62, "valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla commassazione dei terreni agricoli"

Legge 9 giugno 1909, n. 61, valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla divisione dei terreni comuni e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio storico del comune di Sfruz, ACSfruz "Comune di Sfruz (ordinamento austriaco)", 1818 - 1923

Fonti inedite:

Inventario della sezione separata dell'archivio comunale 1445-1956- a cura della dott.ssa Simonetta Cova su incarico del Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T.

Disposizioni normative sui comuni a cura del Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T (1997).

Bibliografia

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

CORSINI U., Il Trentino nel secolo XIX, Rovereto, 1963

Diritto degli enti locali, Napoli, 1988

GARBARI M., Strutture amministrative comunali nella provincia del Tirolo durante il secolo XIX, IN: La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo, a cura di P. Schiera, Bologna, 1981

GARBARI M., Le strutture amministrative del Trentino sotto la sovranità asburgica e la sovranità italiana, IN: Storia del Trentino, a cura di Lia De Finis, Trento, 1996

INAMA V., Storia delle Valli di Non e di Sole nel Trentino dalle origini fino al secolo XVI, Trento, 1905

MASTELLOTTO E., L'archivio comunale trentino, Trento, 1986

OSSANNA M., I segni della storia, [S.l.], 1993

OSSANNA M., Sfruz: un cuore antico. Usi, costumi, ricordi, [S.l.], 1985

RECLA E., Smarano: notizie storiche, Trento, 1989

REICH D., Notizie storiche del comune di Coredo, Trento, 1886

WALLER G., Manuale delle leggi e regolamenti comunali, distrettuali e provinciali, nonché delle altre leggi ed ordinanze ai medesimi attinenti vevoli per la Contea principesca del Tirolo, Innsbruck, 1886

subfondo 3

Comune di Sfruz (ordinamento austriaco), 1818 - 1923

Soggetti produttori

Comune di Sfruz, 1818 gennaio 1-1923 gennaio 12

Protocolli delle sedute della Rappresentanza, 1891 - 1923

regg. 5; metri lineari 0.16

Contenuto

La legge comunale provvisoria del 17 marzo 1849 prevede la tenuta e la conservazione in archivio di un protocollo per la registrazione dei verbali delle sedute della Rappresentanza comunale. Il verbale, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta, da un membro appositamente nominato e dal segretario, si articola in una serie di deliberazioni prese in base ai vari punti all'ordine del giorno elencati nel verbale stesso o nell'avviso di convocazione che lo precede.

La Rappresentanza comunale ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno per l'approvazione dei conti consuntivo e preventivo ma può essere convocata straordinariamente anche in altre occasioni. Le sue funzioni sono dettagliatamente descritte ai paragrafi 71 e segg. della già citata legge e consistono nell'esercizio delle "attribuzioni naturali" del comune comprendenti "tutto ciò che è d'immediato interesse del comune e può essere pienamente realizzato entro i suoi confini" (1).

Hanno la facoltà di eleggere la Rappresentanza comunale i cittadini del comune ed alcuni fra i suoi pertinenti (curati, impiegati dello Stato, ufficiali, persone con grado accademico, maestri). Gli elettori si dividono in base al loro censo annuo in tre corpi elettorali che si riuniscono separatamente per scegliere i propri rappresentanti. Il numero dei rappresentanti è proporzionale al numero degli elettori.

Il Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo emanato con la legge 9 gennaio 1866 in ottemperanza alla legge del 5 marzo 1862 sull'ordinamento degli affari comunali definisce la Rappresentanza "organo deliberativo e sorvegliante" senza potere esecutivo (che rimane invece affidato alla Deputazione) ma apporta poche variazioni al suo funzionamento. Essa ora ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta al trimestre e comunque ogni volta che sia necessario e che "lo domandi un terzo almeno dei suoi membri, o l'Autorità politica distrettuale, ovvero... la Giunta distrettuale" (2). Le modalità d'elezione sono contenute nel Regolamento elettorale pei Comuni della Contea principesca del Tirolo allegato alla legge del 1862 insieme al regolamento comunale. Le funzioni e l'attività della Rappresentanza comunale rimangono comunque pressoché invariate fino all'entrata in vigore della legislazione italiana nel 1923 (3).

Note

(1) Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, Disposizioni generali art. I°.

(2) art. 40 del Regolamento comunale.

(3) Nel 1923 viene esteso anche in Trentino il Regolamento comunale n. 148 del 4 febbraio 1915.

20. ACSfr

"Protocollo delle sedute"

1891 aprile 26 - 1900 agosto 5

Registro, legatura in mezza tela, cc. 207 n.n.

21. ACSfr

Verbali delle sedute della Rappresentanza comunale

1900 agosto 19 - 1908 novembre 28

Registro, legatura in mezza tela, cc. 241 n.n.

22. ACSfr

"Protocolli sessioni del comune"

1908 novembre 19 - 1915 gennaio 1

Registro, legatura in tela, cc.184 n.n.

23. ACSfr

Verbali delle sedute della Rappresentanza comunale

1915 gennaio 1- 1921 settembre 18

Registro, legatura in tela, cc. 159 n.n.

24. ACSfr

"Verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Sfruz"

1921 ottobre 2- 1923 giugno 23

Contiene i verbali delle sedute della Rappresentanza comunale dal 2 ottobre 1921 al 12 dicembre 1922 e, dal 23 gennaio 1923 al 23 giugno 1923, i verbali delle sedute del Consiglio comunale alternati ai verbali delle riunioni della Giunta.

Registro, legatura in mezza tela, cc. 78 n.n. (bianca c. 1)

Protocolli degli esibiti, 1864 - 1923

regg. 29; metri lineari 0.4

Contenuto

L'introduzione nei comuni del Trentino del protocollo degli esibiti, nel quale veniva registrata la corrispondenza in arrivo e in partenza, risale al periodo del Regno d'Italia napoleonico (1). Il 16 dicembre 1811 il prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige Agucchi emanò una circolare nella quale si ordinava ai podestà la tenuta del protocollo degli esibiti, "dal quale si possa facilmente e in ogni tempo rilevare l'insinuazione e l'evasione di ogni affare" (2). In base alle disposizioni contenute nella circolare, per ogni documento dovevano essere riportate a protocollo la data di spedizione e ricevimento, il numero d'ordine, il mittente, la posizione archivistica, l'oggetto, ossia l'enunciazione sommaria del contenuto del documento, e il numero di fascicolo cui esso veniva ascritto.

Con l'annessione della regione alla Contea del Tirolo, il nuovo governo austriaco attuò una serie di interventi in materia politico-amministrativa (3), tra i quali figurava l'emanazione del nuovo regolamento comunale per il Tirolo e il Vorarlberg (26 ottobre 1819) (4). Sebbene il paragrafo 18 di tale legge prevedesse in tutti i comuni di campagna l'abolizione delle istituzioni del segretario e della cancelleria, il protocollo continuò di fatto a essere usato in conseguenza della sempre crescente mole della corrispondenza comunale (5). Nel 1849 venne emanato un nuovo regolamento, il quale stabiliva che "in ogni comune dovrà la Rappresentanza comunale destinare almeno un individuo alle mansioni di cancelleria, del quale possa il podestà servirsi nelle occorrenti scritturazioni" (6).

A partire da tale momento vennero utilizzati diversi modelli di protocollo, finché nel 1861 ne venne adottato uno identico a quello in uso all'epoca del Regno d'Italia napoleonico.

La serie comprende i registri di protocollo dal 1864 al 1921. I protocolli degli anni 1818 - 1830 si trovano nella serie rendiconti degli amministratori comunitari (7); i registri di protocollo degli anni 1831 - 1852 e 1857 - 1858 sono conservati nelle rispettive annate di carteggio, dove sono stati trovati.

Note

(1) Cfr. MASTELLOTTO, L'archivio comunale trentino, p. 101.

(2) Circolare del prefetto Agucchi 16 dicembre 1811, n. 22140/3442.

(3) Cfr. M. GARBARI M., Le strutture amministrative del Trentino sotto la sovranità asburgica e italiana, in DE FINIS L. (a cura di), Atti del convegno di studi 27 gennaio - 2 giugno 1994, Trento 1994, pp. 292 ss.

(4) Raccolta delle leggi provinciali per il Tirolo e il Vorarlberg, anno 1819, vol. 6, Innsbruck 1823.

(5) Cfr. MASTELLOTTO, L'archivio comunale trentino, p. 101.

(6) Archivio comunale di Darè, periodo austriaco, Carteggio e atti degli affari comunali, 1849.

(7) Cfr. ACS, periodo comunitario, Rendiconti degli amministratori comunitari, n. 9.

"Protocollo degli esibiti politici del comune di Sfruz"

1864 agosto 7 - 1864 dicembre 31

Registro, acefalo, legatura in cart., cc. 8 n.n.

26. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1868 gennaio 4 - 1869 dicembre 31

Registro, legatura in mezza tela, cc. 53 n.n.

27. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1870 gennaio 3 - 1870 gennaio 6

Registro, frammento, c.1

28. ACSfr

"Protocollo degli esibiti"

1871 gennaio 2 - 1871 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 32 n.n.

29. ACSfr

"Protocollo"

1872 gennaio 1 - 1872 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 31 n.n.

30. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1873 gennaio 3- 1873 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 36 n.n.

31. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1874 gennaio 2- 1874 dicembre 12

Registro, legatura in cart., cc. 32 n.n.

32. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1877 gennaio 2 - 1877 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 34 n.n.

33. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1878 gennaio 1- 1878 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 34 n.n.

34. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1882 gennaio 1 - 1882 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 32 n.n.

35. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune [di] Sfruz"

1883 gennaio 2 - 1883 dicembre 30

Registro, legatura in cart., cc. 34 n.n.

36. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1887 gennaio 1- 1887 dicembre 30

Registro, legatura in cart., cc. 26 n.n.

37. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1888 gennaio 1- 1888 dicembre 12

Registro, legatura in cart., cc. 30 n.n.

38. ACSfr

"Protocollo degli esibiti"

1890 luglio 20 - 1890 dicembre 31

Registro, acefalo, cop. Perduta, cc. 12 n.n.

39. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1891 gennaio 3 - 1891 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 38 n.n.

40. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1892 gennaio 3 - 1892 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 38 n.n.

41. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1893 gennaio 3 - 1893 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 44 n.n.

42. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1897 gennaio 1- 1897 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 49 n.n.

43. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1898 gennaio 1- 1898 dicembre 29

Registro, legatura in cart., cc. 49 n.n.

44. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1899 gennaio 1- 1899 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 54 n.n.

45. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1900 gennaio 1 - 1900 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 52 n.n.

46. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1901 febbraio 2- 1901 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 38 n.n. (mancano cc. 5)

47. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz"

1902 gennaio 1- 1902 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 45 n.n.

48. ACSfr

"Protocollo esibiti"

1904 dicembre 30 - 1907 gennaio 3

Registro, legatura in cart., cc. 98 n.n.

49. ACSfr

"Protocollo"

1908 gennaio 3 - 1910 dicembre 26

Registro, legatura in mezza tela, cc. 104 n.n.

50. ACSfr

"Protocollo degli esibiti"

1911 gennaio 1 - 1913 settembre 13

Registro, legatura in mezza tela, cc. 97 n.n.

51. ACSfr

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz" (tit. int.)

1913 settembre 15 - 1919 luglio 22

Registro, legatura in mezza tela, cc. 399 n.n.

52. ACSfr

"Protocollo esibiti del comune"

1919 luglio 22 - 1921 dicembre 9

Registro, legatura in cart., cc. 127 n.n.

53. ACSfr

"Libbro registro esibiti"

1921 dicembre 13 - 1923 novembre 26

Registro, legatura in cart., cc. 186 n.n.

Carteggio e atti degli affari comunali, 1818 - 1923

mazzi 106; fasc. 6; metri lineari 6.44

Contenuto

La serie comprende il carteggio comunale degli anni 1818 - 1923 e una sottoserie finale di progetti, conservati separatamente dal carteggio per rispettarne l'organizzazione originaria. I progetti infatti erano collocati in buste specifiche, separati dal carteggio delle rispettive annate e presentavano le carte distese e aperte anziché piegate in due.

Il carteggio è ordinato progressivamente per numero di protocollo, ad eccezione di alcune annate - 1912, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1922, 1923 - delle quali non si sono conservati gli atti protocollati, ma solo un esiguo numero di documenti non registrati, ordinati cronologicamente. Dal 1818 al 1870 il comune di Sfruz si è avvalso del protocollazione sintetica, che consiste nell'attribuzione di un numero al fascicolo - affare anziché alla singola carta. A partire dal 1871 subentra una numerazione per fascicoli: i singoli documenti, protocollati, sono riuniti in fascicoli - affare, dotati a loro volta di una propria numerazione, riportata nell'ultimo finca a destra del registro di protocollo.

Nel carteggio del periodo austriaco si trovavano anche atti della leva militare, inventari del patrimonio comunale, quinternetti delle rendite, imposte e tasse, sistemi preliminari, conti consuntivi, quasi sempre protocollati, e protocolli degli esibiti. Si è ritenuto opportuno rispettare l'ordinamento originario e conservare tali documenti nel carteggio segnalandone la presenza, ad eccezione dei casi in cui - come spesso accade per i sistemi preliminari e i conti consuntivi - altre copie complete si trovino nella serie specifica.

Gli atti non protocollati sono stati ordinati cronologicamente e collocati alla fine dei mazzi. Fra questi si trovano i fascicoli segnalati in inventario senza numero di protocollo.

54. ACSfr

Carteggio ed atti , nn. di prot. 2 - 340

1818

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 2: "Ordinanza dell'organizzazione comunale";

n. di prot. 163: "Conti intercalari dell' entrata e dell'uscita della curazia di Sfruz dal 23 aprile 1817 al 23 aprile 1818 e dal 7 luglio 1818 al 28 settembre 1818" e carteggio relativo;

"Elenco dei giudizi cumulativi nel Tirolo e Voralberg...in conformità alla sovrana patente dei 14 marzo 1817, e dei comuni e luoghi compresi nel rispettivo circondario": elenco delle giurisdizioni e dei comuni ricostituiti dal governo austriaco.

Mazzo

55. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 294

1819

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 125: "Ruolo degli individui soggetti alla steora personale dell'anno 1819 nel comune di Sfruz";

n. di prot. 230 "Stato degli individui maschi nati nel circondario";

n. di prot. 232: "Inventario di tutte le facoltà della venerabile chiesa di S. Agata di Sfruz";

n. di prot. 264: Piano di ammortizzazione del debito comunale: direttive del giudizio distrettuale per la compilazione del piano, verbali delle sedute della Rappresentanza comunale.

Mazzo

56. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 229

1820

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 12: Piano di ammortizzazione del debito comunale: inventari del patrimonio comunale, prospetto delle entrate e delle uscite.

Mazzo

57. b. 57 - 58. ACSfr

Carteggio ed atti, nn di prot. 1 - 175

1821

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 104: Piano di ammortizzazione del debito: vendita di beni comunali;

n. di prot. 128: "Tabella dei giovani della comune di Sfruz nati dal 1 gennaio 1800 fino al 31 dicembre 1801".

Mazzo

58. b. 57 - 58. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 249

1822

Contiene fra l'altro:

"Scodirrollo della chiesa di S. Agata di Sfruz fatto l'anno 1822": registro delle entrate (livelli, affitti, interessi di capitali, lasciti);

Copia del testamento di Federico del fu Antonio Ossana di Sfruz, rogato in data 11 marzo 1626 dal notaio Pietro Panizza di Taio.

Mazzo

59. b. 59 - 60. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 234

1823

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 111: Copia dell'atto di fondazione della curazia a Sfruz (1813 set. 28);

n. di prot. 174: "Stato degli individui maschi nati nel circondario della suddetta comune dall'epoca del 1 gennaio 1802 fino all'ultimo [di] dicembre del medesimo inclusive" e "Stato degli individui maschi nati nel circondario ... dal 1 gennaio 1803 inclusive al 31 dicembre dello stesso anno".

Mazzo

60. b. 59 - 60. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 290

1824

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 103: Piano di ammortizzazione del debito: vendita di beni comunali;

n. di prot. 222: "Stato degli individui maschi nati nel circondario della suddetta comune dall'epoca del 1° gennaio 1804 fino all'ultimo [di] dicembre dello stesso anno inclusive".

Mazzo

61. b. 61 - 62. ACSfr

Carteggio ed atti, nn.di prot. 5 - 225

1825

Mazzo

62. b. 61 - 62. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 212

1826

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 121: Piano di ammortizzazione del debito comunale: prospetto dei debiti sanati; quietanze dei pagamenti.

Mazzo

63. b. 63 - 64. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 206

1827

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 72: Piano di ammortizzazione del debito comunale: carteggio con il giudizio distrettuale di Cles relativo all'investimento dei residui attivi del fondo.

Mazzo

64. b. 63 - 64. ACSfr

Carteggio ed atti, nn di prot. 1 - 246

1828

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 143: Rendiconto della chiesa di Sfruz per gli anni 1825 - 1826 e 1826 - 1827 con i documenti giustificativi; Formazione e amministrazione del "patrimonio del fondo scolastico locale": lasciti testamentari, donazioni, locazioni, prospetti delle entrate e delle uscite, 1828 - 1829; 1832 - 1835; 1838 - 1839; 1842 - 1843; 1853; 1921.

Mazzo

65. b. 65 - 66. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 256

1829

Contiene fra l'altro:

Causa intentata dal comune di Sfruz al comune di Smarano per ottenere il diritto alle rendite della soppressa cappellania di S. Rocco.

Mazzo

66. b. 65 - 66. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 211

1830

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 11: "Sommario di tutta l'entrata e l'uscita del comune di Sfruz dell'anno 1828 - 1829". (26)

Mazzo

Note

(26) ACS, periodo austriaco, Sistemi preliminari - Sommari - Documenti di corredo, 1828 - 1829, n. 226, si trova una copia priva del quadro riassuntivo.

67. b. 67 - 69. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 191

1831

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti della comune di Sfruz per l'anno 1831", reg., cc. 12 n.n., s. cop., 1831 gen. 2 - 1831 dic. 30.

Mazzo

68. b. 67 - 69. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 170

1832

In testa al mazzo: "Protocollo degli esibiti della comune di Sfruz dell'anno 1832"

reg., cc. 12 n.n. (bianche c. 1), s. cop., 1832 gen. 3 - 1832 dic. 30

Mazzo

69. b. 67 - 69. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 2 - 174

1833

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti della comune di Sfruz dell'anno 1833"; reg., cc. 12 n.n., s. cop., 1833 gen. 4 - 1833 dic. 29.

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 144: Amministrazione del "fondo di congrua" del curato di Sfruz: concessione di un credito a Giovanni Battista Berti di Banco.

Mazzo

70. b. 70-72. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 171

1834

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti della comune di Sfruz dell'anno 1834"; reg., cc. 12 n.n., s. cop., 1834 gen. 4 - 1834 dic. 27.

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 80: "Sistema preliminare di Sfruz per l'anno 1834 - 35". (1)

Mazzo

Note

(1) Cfr. ACS, periodo austriaco, Sistemi preliminari - Sommari - Documenti di corredo, 1834 - 1835, n. 237, si trova solo l'allegato alla parte passiva.

71. b. 70-72. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 3 - 190

1835

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti della comune di Sfruz per l'anno 1835"; reg., cc. 12 n.n., s. cop., 1835 gen. 3 - 1835 dic. 27.

Mazzo

72. b. 70-72. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 2 - 215

1836

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti della comune di Sfruz per l'anno 1836"; reg., cc. 12 n.n., s. cop., 1836 gen. 1 - 1836 dic. 24

Contiene fra l'altro:

Amministrazione del fondo di congrua del curato di Sfruz: concessione di un prestito a Giovanni Battista Odorizzi di Smarano.

Mazzo

73. b. 73-75. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 197

1837

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti della comune di Sfruz per l'anno 1837"; reg., cc. 12 n.n. (bianca c. 1), s. cop., 1837 gen. 2 - 1837 dic. 31.

Mazzo

74. b. 73-75. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 158

1838

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti della comune di Sfruz per l'anno 1838"; reg., cc. 12 n.n. (bianca c. 1), s. cop. 1838 gen. 2 - 1838 dic. 28.

Contiene fra l'altro:

Inventario dell'eredità del defunto Cristoforo Biasi di Sfruz.

Mazzo

75. b. 73-75. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1- 180

1839

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti dell'anno 1839"; reg., cc. 14 n.n., s. cop., 1839 gen. 4 - 1839 dic. 31.

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 12: "Sommario di tutta l'entrata e l'uscita del comune di Sfruz... dell'anno 1837 - 1838"; (1)

n. di prot. 124: Costruzione di un acquedotto per incanalare il torrente Verdes: richiesta di autorizzazione al giudizio distrettuale di Cles, rilievi topografici.

Mazzo

Note

(1) Cfr. ACS, periodo austriaco, Sistemi preliminari - Sommari - Documenti di corredo, 1837 - 1838, n. 244, si trova solo l'allegato alla parte passiva.

76. b. 76-77. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 189

1840

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz dell'anno 1840"; reg., cc. 14 n.n., s. cop., 1840 gen. 6 - 1840 dic. 20.

Mazzo

77. b. 76-77. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 155

1841

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz del 1841"; reg., cc. 14 n.n., s. cop., 1841 gen. 2 - 1841 dic. 31.

Mazzo

78. b. 78-79. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 3 - 163

1842

In testa al mazzo:

Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz dell'anno 1842"; reg., cc. 14 n.n., s. cop., 1842 gen. 10 - 1842 dic. 30.

Contiene fra l'altro:

Causa vertente fra il comune di Sfruz e il comune di Smarano per la proprietà di un bosco situato nella "val dei Lovi": dibattimenti davanti al giudizio distrettuale di Cles, memoriali, suppliche.

Mazzo

79. b. 78-79. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 137

1843

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz dell'anno 1843"; reg., cc. 8 n.n., s. cop., 1843 gen. 8 - 1843 dic. 26.

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 80: "Lista dei coscritti del comune di Sfruz dell'anno 1843".

Mazzo

80. b. 80-82. ACSfr

Carteggio ed atti, nn di prot. 15 - 141

1844

In testa al mazzo:

"Protocollo comunale 1844"; reg., cc. 9 n.n., s. cop., 1844 gen. 4 - 1844 dic. 31.

Mazzo

81. b. 80-82. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 109

1845

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz dell'anno 1845" (tit. int.); reg., cc. 8 n.n., s. cop., 1845 gen. 5 - 1845 dic. 15.

Contiene fra l'altro:

"Stato degli individui maschi nati nel circondario della suddetta comune dall'epoca del 1 gennaio 1822 fino al 31 dicembre 1823";

"Prospetto dei giovani nati negli anni 1822 e 1823 e dimoranti fuori del comune di Sfruz";

"Prospetto dei giovani soggetti alla coscrizione dell'anno 1844, dimoranti nel comune di Sfruz e nati fuori dello stesso".

Mazzo

82. b. 80-82. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 131; 174

1846

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz dell'anno 1846" (tit. int.); reg., cc. 9 n.n., s. cop., 1846 gen. 3 - 1846 dic. 29.

Mazzo

83. b. 83-84. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 122

1847

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz dell'anno 1847" (tit. int.); reg., cc. 8 n.n., s. cop., 1847 gen. 4 - 1847 dic. 27.

Mazzo

84. b. 83-84. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 5 - 200

1848

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz dell'anno 1848"; reg., cc. 12 n.n., s. cop., 1848 gen 1- 1848 dic. 29.

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 44: Elezione (24 aprile 1848) di un rappresentante per i comuni di Coredo, Smarano e Sfruz deputato a partecipare alla votazione per la formazione della Confederazione germanica di Francoforte: carteggio con il giudizio distrettuale di Cles, circolare del presidente del governo per il Tirolo e il Voralberg;

n. di prot. 200: "Quinternetto di scossa di qualunque entrata, che la Rappresentanza comunale consegna da riscuotere al proprio ricevitore per l'azienda dell'anno 1847/1848".

Mazzo

85. b. 85-87. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 16 - 175

1849

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz dell'anno 1849"; reg., cc. 9 n.n., s. cop., 1849 gen. 1 - 1849 set. 10.

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 78: Progetto di aggregazione dei comuni di Coredo, Smarano e Sfruz.

Mazzo

86. b. 85-87. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 248

1850

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz dell'anno 1850" (tit. int.); reg., cc. 9 n.n., s. cop., 1850 gen. 1 - 1850 lug. 11;

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz dell'anno 1850" (tit. int.); reg., cc. 9 n.n., s. cop., 1850 lug. 14 - 1850 ott. 25.

Mazzo

87. b. 85-87. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 204

1851

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti per l'anno 1851"; reg., cc. 16 n.n., s. cop., 1851 gen. 1 - 1851 dic. 29.

Mazzo

88. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 220

1852

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti del comune di Sfruz per l'anno 1852"; reg., cc. 21 n.n., s. cop., 1852 gen. 3 - 1852 dic. 18.

Mazzo

89. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 233

1853

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 178: "Prospetto degli individui che devono essere diffidati a comparire li 27 corrente ad ore 9 mattina nella sede capitanale di Cles per assistere od estrarre a sorte la coscrizione" e "Prospetto dei giovani coscritti di Sfruz [nati] dal 1° gennaio 1831 al 31 dicembre 1832".

Mazzo

90. b. 90-91. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 164

1854

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 71: "Prospetto degli individui che devono essere diffidati a comparire nell'ufficio capitanale a Cles per assistere all'atto di rettifica delle sorti".

Mazzo

91. b. 90-91. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 3 - 191

1855

Mazzo

92. b. 92-93. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 208

1856

Mazzo

93. b. 92-93. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 285

1857

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti della comune di Sfruz"; reg., cc. 26 n.n., s. cop., 1857 gen. 3 - 1857 dic. 30.

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 10: "Prospetto dei coscritti del comune di Sfruz".

Mazzo

94. b. 94-96. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 3 - 259

1858

In testa al mazzo:

"Protocollo degli esibiti politici del comune di Sfruz"; reg., cc. 22 n.n., s. cop., 1858 gen. 2 - 1858 dic. 31.

Mazzo

95. b. 94-96. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 299

1859

Mazzo

96. b. 94-96. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 229

1860

Mazzo

97. b. 97-98. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 2 - 214

1861

Mazzo

98. b. 97-98. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 211

1862

Contiene fra l'altro:

Causa intentata da Nicolò Fellin di Revò al comune di Sfruz per il pagamento dei lavori di ristrutturazione della scala davanti alla chiesa e della scuola di Sfruz: petizioni alla pretura di Cles e al tribunale circolare di Trento, specifiche, quietanze, 1862 - 1867;

Vendita di prodotto forestali: verbali e capitoli d'asta, richieste di privati per l'assegnazione di piante, ripartizioni fra i capifamiglia degli ovini ammessi al pascolo boschivo, 1862 - 1875, 1885, 1888 - 1889, 1891 - 1899, 1901 - 1902, 1904.

Mazzo

99. b. 99-101. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 222

1863

Mazzo

100. b. 99-101. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 3 - 229

1864

Mazzo

101. b. 99-101. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 4 - 193

1865

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 10: "Conto della venerabile chiesa di Sfruz" e relativi documenti giustificativi;

n. di prot. 169: "Elenco dei coscritti degli anni 1844 - 1845 soggetti alla leva nel futuro 1866".

Mazzo

102. b. 102-104. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 258

1866

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 38: Elezione della Rappresentanza comunale del 9 maggio 1866: liste del I e II corpo elettorale, liste di scontro;

"Conto della venerabile chiesa curata di Sfruz per l'anno 1865" e relativi documenti giustificativi.

Mazzo

103. b. 102-104. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 43; 60 - 289

1867

Mazzo

104. b. 102-104. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 2 - 220

1868

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 75 1/2: "Asta fondi curaziali e del comune in diverse epoche": capitolati d'asta, contratti di locazione.

Mazzo

105. b. 105-106. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 351

1869

Mazzo

106. b. 105-106. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 317

1870

Mazzo

107. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 316

1871

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 59: "Elenco della I classe d'età (dei nati dell'anno 1849) che nell'anno 1871 perviene alla leva regolare", "Elenco della I classe d'età (dei nati dell'anno 1850) che nell'anno 1871 perviene alla leva regolare", "Elenco della I classe d'età (dei nati dell'anno 1851) che nell'anno 1871 perviene alla leva regolare";

n. di fasc. 209: Elezione (1 settembre 1871) di un rappresentante comunale deputato a partecipare alla votazione per il rinnovo della Dieta provinciale del 7 settembre 1871: liste elettorali del I e II corpo, carteggio.

Mazzo

108. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 332

1872

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 64 "Elenco della I classe d'età (dei nati nell'anno 1850) che nell'anno 1872 perviene alla leva regolare, elenco della I classe d'età (dei nati nell'anno 1851) che nel 1872 perviene alla leva regolare, elenco della I classe d'età (dei nati nell'anno 1852) che nell'anno 1872 perviene alla leva regolare".

Mazzo

109. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 363

1873

Mazzo

110. ACSfr

Carteggio ed atti, nn di fasc. 1 - 353

1874

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 54 "Elenco della III classe d'età (dei nati dell'anno 1852) che nell'anno 1874 perviene alla leva regolare, elenco della II classe d'età (dei nati dell'anno 1853) che nell'anno 1874 perviene alla leva regolare, elenco della I classe d'età (dei nati dell'anno 1854) che nell'anno 1874 perviene alla leva regolare".

Mazzo

111. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 362

1875

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 350: Elezioni della Rappresentanza comunale del 13 dicembre 1875: liste elettorali del I e II corpo, schede elettorali, verbale della commissione elettorale, verbale dell'elezione della Deputazione comunale.

Mazzo

112. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 269

1876

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 58: "Inventario della sostanza mobile ed immobile del comune di Sfruz, verificatosi al principio dell'anno 1876";

n. di fasc. 204: "Elenco dei bersaglieri del distretto del proprio battaglione, che si fermano nel comune di Sfruz".

Mazzo

113. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 291

1877

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 45: "Elenco della III classe d'età (dei nati nell'anno 1855) che nell'anno 1877 perviene alla leva regolare", "Elenco della II classe d'età (dei nati nell'anno 1856) che nell'anno 1877 perviene alla leva regolare", "Elenco della I classe d'età (dei nati nell'anno 1857) che nell'anno 1877 perviene alla leva regolare";

Causa intentata dai comuni di Smarano e Sfruz ad alcuni privati per contestarne il diritto di proprietà su diversi appezzamenti situati in località "Alber" e "Tregiollo": memoriali, escussioni di testi, sentenza della commissione per l'affrancazione e il regolamento degli oneri fondiari, 1877 - 1882.

Mazzo

114. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 5 - 297

1878

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 41: "Elenco della III classe d'età (dei nati nell'anno 1856) che nell'anno 1878 perviene alla leva regolare", "Elenco della II classe d'età (dei nati nell'anno 1857) che nell'anno 1878 perviene alla leva regolare", "Elenco della I classe d'età (dei nati nell'anno 1858) che nell'anno 1878 perviene alla leva regolare".

Mazzo

115. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 334

1879

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 69: "Elenco della III classe d'età (dei nati nell'anno 1857) che nell'anno 1879 perviene alla leva regolare", "Elenco della II classe d'età (dei nati dell'anno 1858) che nell'anno 1879 perviene alla leva regolare", "Elenco della I classe d'età (dei nati nell'anno 1859) che nell'anno 1879 perviene alla leva regolare";

Elezioni della Rappresentanza comunale dell'8 marzo 1879, poi annullate a causa di irregolarità e ripetute il 12 settembre 1879: liste elettorali I e II corpo, liste di scontro, schede elettorali, carteggio.

Mazzo

136. b. 135-136. ACSfr

Carteggio ed atti

sec. XIX ultimo quarto - sec. XX primo quarto

Mazzo

116. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 362

1880

Mazzo

117. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 405

1881

Contiene fra l'altro:

Causa promossa dal comune di Coredo davanti alla commissione provinciale di stima per contestare l'attribuzione alla mappa catastale di Sfruz di alcune particelle situate in località "Calpestrin", "Culoz", "Brusodizzo", "Ori", "Predaia", "Predal", "val di Toch", "val di Coloma", "S. Barbara".

Mazzo

118. b. 118-119. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 310

1882

Contiene fra l'altro:

"Liste elettorali in Sfruz" I e II corpo.

Mazzo

119. b. 118-119. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 2 - 376

1883

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 125: Votazione (4 maggio 1883) di un rappresentante comunale deputato a partecipare alle elezioni per il rinnovo della Dieta provinciale del 26 maggio 1883: liste elettorali I, II e III corpo, carteggio.

Mazzo

120. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 352

1884

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 44: "Prospetto di richiamo dei bersaglieri provinciali appartenenti al comune di Sfruz o dimoranti nello stesso";

Causa intentata dal comune di Sfruz al comune di Coredo per rivendicare il diritto di pascolo su alcuni prati situati in località "Canalechel", "Predaia", "Predal": escussioni di testi, memoriali, proposta di composizione, sentenza della commissione locale per lo svincolo e l'affrancazione degli oneri fondiari", 1884 - 1885;

Causa promossa dal comune di Sfruz contro il comune di Coredo per rivendicare il diritto di passo e di pascolo nel bosco situato in località "Pozze": memoriali, escussioni di testi, perizie, copia della carta di regola di Coredo del 1582, 1884 - 1885.

Mazzo

121. b. 121-122. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 363

1885

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 44: "Prospetto dei bersaglieri provinciali appartenenti al comune di Sfruz o dimoranti nello stesso";

n. di fasc. 60 "Preventivo del comune di Sfruz per l'anno 1885";

n. di fasc. 112: Elezione (8 maggio 1885) di due rappresentanti comunali deputati a partecipare alla votazione per il rinnovo del Consiglio dell'impero del 28 maggio 1885: liste elettorali, carteggio; Ripartizione fra i comuni dei debiti contratti dalla Concorrenza stradale per la costruzione e riparazione di strade e ponti sulla sinistra del Noce: relazione dell'avvocato Pietro Lorenzoni di Cles al collegio degli arbitri, "laudo" del collegio degli arbitri, spiegazioni e motivazioni relative al "laudo". Tre opuscoli a stampa, 1885 - 1887.

Mazzo

122. b. 121-122. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 3 - 318

1886

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 25: "Prospetto dei bersaglieri provinciali appartenenti al comune di Sfruz, o dimoranti nello stesso".

Mazzo

123. b. 123-124. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 361

1887

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 55: Elezione della Rappresentanza comunale, compiuta il 4 gennaio 1887, annullata e ripetuta il 5 febbraio: liste di scontro, verbali delle sedute della Rappresentanza, schede elettorali;

n. di fasc. 342: "Estratto del registro dei (nati) battezzati relativamente agli individui maschi nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1869".

Mazzo

124. b. 123-124. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 409

1888

Mazzo

125. b. 125-126. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 384

1889

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 79: Allegato alla parte attiva e allegato alla parte passiva del preventivo per l'anno 1889.

Mazzo

126. b. 125-126. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 2 - 430

1890

Mazzo

127. b. 127-128. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 2 - 384

1891

Mazzo

128. b. 127-128. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 355

1892

Contiene fra l'altro:

n. di di fasc. 202: "Elenco degli individui obbligati alla tassa militare per l'anno 1891".

Mazzo

129. b. 129-130. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 459

1893

Mazzo

130. b. 129-130. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 493

1894

Contiene fra l'altro:

Costruzione della ferrovia Trento -Malè e ripartizione delle spese tra i comuni situati lungo il percorso: relazione del comitato centrale per le tramvie elettriche, verbali delle sedute del Consiglio comunale di Trento, verbali delle sedute del comitato tramviario di Trento e di Cles, carteggio, 1894 - 1899.

Mazzo

131. b. 131-132. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 438

1895

Mazzo

132. b. 131-132. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 2 - 386

1896

Mazzo

133. b. 133-134. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 486

1897

Mazzo

134. b. 133-134. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 3 - 475

1898

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 201: Carteggio con l'ufficio provinciale di coltura di Innsbruck per il restauro dell'acquedotto di Sfruz.

Mazzo

135. b. 135-136. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 535

1899

Mazzo

137. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 546

1900

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 495: Votazione (21 novembre 1900) dei rappresentanti comunali deputati a partecipare all'elezione per il rinnovo del Consiglio dell'impero del 7 gennaio 1901: liste elettorali, carteggio.

Mazzo

138. b. 138-141. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 515

1901

Mazzo

139. b. 138-141. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 6 - 435/2 con lacune

1902

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 435/2: "Elenco degli individui obbligati alla tassa militare per l'anno 1900 - 1901".

Mazzo

140. b. 138-141. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 84/2 - 408 con lacune

1903

Mazzo

141. b. 138-141. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 97 - 416 con lacune

1904

Contiene fra l'altro:

Vendita di piante e prodotti forestali delle località "valle del Verdes", "Vallazze" e "Valli": protocolli di assegnazione dei prodotti forestali, stime delle piante, capitolati d'asta, atti di compravendita, 1904 - 1912.

Mazzo

142. b. 142-143. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 368

1905

Contiene fra l'altro:

"Bollettino delle leggi dell'impero per i regni e i paesi rappresentati nel Consiglio dell'impero".

Mazzo

143. b. 142-143. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 480, 528 - 529

1906

Contiene fra l'altro:

n. di fasc. 3: "Preventivo per il fabbisogno della comunità scolastica di Sfruz - Smarano, alla quale sono aggregati i comuni di Sfruz - Smarano, per l'anno 1906, I e II parte".

Mazzo

144. b. 144-146. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 2 - 448 con lacune

1907

Mazzo

145. b. 144-146. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 1 - 400

1908

Mazzo

146. b. 144-146. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 2 - 275; 295 -393

1909

Contiene fra l'altro:

Verbale della seduta della Rappresentanza comunale relativo al progetto di costruzione di un nuovo edificio scolastico.

Mazzo

147. b. 147-150. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 2 - 370

1910

Mazzo

148. b. 147-150. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 65 - 343 con lacune

1911

Contiene fra l'altro:

Vendita di legname della località "Val Maor": protocollo di assegnazione di prodotti forestali, capitolati d'asta, contratti di compravendita, 1911 - 1913.

Mazzo

149. b. 147-150. ACSfr

Carteggio ed atti

1912

Mazzo

150. b. 147-150. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 2 - 369; 343

1913

Mazzo

151. b. 151-153. ACSfr

Carteggio ed atti

1914

Mazzo

152. b. 151-153. ACSfr

Carteggio ed atti

1915

Contiene fra l'altro:

"Bollettino delle leggi dell'impero per i regni e paesi rappresentati nel Consiglio dell'impero";

Finanziamento del nuovo edificio scolastico di Sfruz da parte della luogotenenza per il Tirolo e il Voralberg e del Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, 1915 - 1922.

Mazzo

153. b. 151-153. ACSfr

Carteggio ed atti, nn. di fasc. 37 - 465 con lacune

1916

Contiene fra l'altro:

"Elenco degli uomini nati negli anni 1867 fino 1893 che si trovano nel comune di Sfruz dopo il 1° agosto 1914, licenziati perchè innabili al servizio militare";

"Bollettino delle leggi dell'impero per i regni e paesi rappresentati dal Consiglio dell'impero";

"Bollettino delle leggi e delle ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il Voralberg".

Mazzo

154. b. 154-160. ACSfr

Carteggio ed atti

1917 gennaio 5 - 1917 ottobre 9

Mazzo

155. b. 154-160. ACSfr

Carteggio ed atti

1918 settembre 17

Mazzo

156. b. 154-160. ACSfr

Carteggio ed atti

1919 gennaio 10 - 1919 dicembre 26

1919 gen. 10 - 1919 ago 4; 1919 dic. 26

Contiene fra l'altro:

"Elenco dei danni di guerra".

Mazzo

157. b. 154-160. ACSfr

Carteggio ed atti, n. di fasc. 199

1920

Mazzo

158. b. 154-160. ACSfr

Carteggio ed atti, n. di fasc. 2- 510; n. di prot. 459 - 823

1921

Mazzo

159. b. 154-160. ACSfr

Carteggio ed atti

1922 gennaio 2 - 1922 settembre 26

Contiene fra l'altro:

"Elenco dei consiglieri ed assessori comunali per il comune di Sfruz. Elezioni amministrative 22 gennaio 1922"

Mazzo

160. b. 154-160. ACSfr

Carteggio ed atti

1923

Mazzo

Progetti, 1875 - 1923

161. b. 161-166. ACSfr

"Progetto strada da Sfruz per Smarano e Coredo. Tronco I, II, II": progetti e preventivo.

1875

Fascicolo

162. b. 161-166. ACSfr

"Progetto della nuova strada che il comune di Sfruz medita di costruire dal paese al prato Parteli", in località Tregioul: preventivi per il II, III e IV tronco.

1882 - 1885

Fascicolo

163. b. 161-166. ACSfr

Progetto di ricostruzione dell'acquedotto irriguo di Sfruz mediante canalizzazione del torrente Verdes (non realizzato); preventivi e progetti per la realizzazione di tre misuratori dell'acqua del torrente spettante ai comuni di Coredo, Smarano, Sfruz.

1902 - 1912

Fascicolo

164. b. 161-166. ACSfr

"Progetto scuole popolari Sfruz": costruzione di un nuovo edificio per le scuole di Sfruz: progetti e preventivi; capitolato e verbale d'asta; contratto di costruzione; contabilità finale.

1907 - 1913

Fascicolo

165. b. 161-166. ACSfr

"Progetto di miglioramento della malga dei comuni di Smarano e Sfruz sul monte Roen": carte topografiche e disegni; fotografie; preventivo di spesa; carteggio. Non realizzato.

1911 - 1913

Fascicolo

166. b. 161-166. ACSfr

Ricostruzione dell'acquedotto: progetti; preventivi; capitolato d'appalto.

1921 - 1923

Fascicolo

serie 3.5

Registri dei certificati di ispezione cadaverica, 1885 - 1886

reg. 1; metri lineari 0.07

Contenuto

In ottemperanza alla legge 30.04.1870 B.L.I. n. 68 e all'ordinanza luogotenenziale del 28 marzo 1865 B.L.P.n. 17 i comuni erano tenuti a far ispezionare i cadaveri dal medico condotto per accertare le cause del decesso e a compilare un apposito registro sul quale venivano riportati i dati anagrafici del defunto, la causa di morte, il nome del medico curante, il giorno e l'ora della morte e della sepoltura, la data della visita. (1)

Nell'archivio comunale di Sfruz si è conservato solo il registro di ispezione cadaverica relativo al biennio 1885 - 1886.

Note

(1) Cfr. MASTELLOTTO, L'archivio comunale trentino, p. 136.

167. ACSfr

"Protocollo sulle visite dei morti"

1885 - 1886

Elenco dei defunti con dati anagrafici, data e causa del decesso.

Registro, legatura in cart., cc.6 n.n.

Leva militare, 1863 - 1905

regg. 9; fasc. 2; metri lineari 0.2

Contenuto

La serie comprende la documentazione prodotta dai comuni in relazione allo svolgimento, da parte dei censiti, del servizio militare, al quale era tenuto ciascun cittadino maschio dello stato austriaco a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiva 21 anni. Tale prestazione si protraveva per almeno tre anni, ma la durata poteva essere superiore, a seconda del corpo delle imperial - regie armate in cui il militare veniva inquadrato.

Ai comuni - in particolare ai capo-comune - era deputata la compilazione delle liste dei coscritti, nelle quali venivano registrati i dati anagrafici dei giovani soggetti all'obbligo di leva, che dovevano iscriversi presso il comune di nascita o di residenza entro il mese di novembre dell'anno precedente il servizio.

Tali liste, divise in tre elenchi, relativi rispettivamente ai residenti nel comune, ai forestieri, e agli inabili, erano controllate e completate dall'autorità distrettuale di competenza, alla quale i capo- comune dovevano inoltrare anche le domande degli inabili al servizio effettivo che chiedevano di essere inquadrati nella milizia territoriale come riservisti di complemento. Altro importante obbligo dei capo-comune in relazione al servizio militare dei propri censiti era quello di accompagnarli alla visita di leva, certificandone l'identità.

I comuni erano provvisti di competenze concernenti anche la leva in massa, costituita da una sorta di "corpi speciali" - bersaglieri e "Kaiserjager" nel Tirolo e nel Voralberg - cui spettava, in caso di guerra, un ruolo di sostegno a favore dell'esercito, della marina e della milizia territoriale. Ogni anno, dal 1° al 31 ottobre, una speciale commissione comunale, formata dal capo - comune o da un suo rappresentante, da un medico e da un segretario, riceveva le iscrizioni dei residenti obbligati a tale prestazione nei ruoli della leva in massa, anch'essi soggetti al controllo del capitanato distrettuale competente.

Oltre alle liste di leva - suddivise nelle tre tipologie citate - e ai ruoli della leva in massa, gli archivi comunali trentini conservano anche "Elenchi dei totalmente ignoti", relativi ai giovani nati nel comune e trasferitisi, in seguito, in località sconosciute, "Libri delle insinuazioni dei bersaglieri", "Libri delle insinuazioni dei permessanti permanenti e riservisti" e atti coscrizionali di varia natura, come stati famiglia dei coscritti, ordini di comparizione alla visita di leva, domande di esenzione dal servizio. (1)

Nell'archivio comunale di Sfruz la serie - che comprende ruoli della leva in massa, registri di insinuazione dei bersaglieri, registri delle rilevazioni degli spazi per l'acquartieramento di truppe, registri della tassa militare e atti coscrizionali, relativi al periodo 1863 - 1905 - è incompleta perchè parte della documentazione, protocollata, è conservata nel carteggio dove era originariamente collocata. (2)

Note

(1) Cfr. MASTELLOTTO, L'archivio comunale trentino, pp. 126 - 131, per notizie più dettagliate sull'argomento, che in questa sede si è potuto trattare solo nelle sue linee generali.

(2) Cfr. ACS, periodo austriaco, Carteggio ed atti, 1819 n. 55, 1821 n. 57, 1823 n. 59, 1824 n. 60, 1845 n. 81, 1853 n. 89, 1854 n. 90, 1857 n. 93, 1865 n. 101, 1871 n. 107, 1872 n. 108, 1874 n. 110, 1877 n. 113, 1878 n. 114, 1879 n. 115,

liste dei coscritti; 1876 n. 112, 1884 n. 120, 1885 n. 121, 1887 n. 123 prospetti dei bersaglieri dimoranti a Sfruz; 1892 n. 128 e 1902 n. 139 registri della tassa militare; 1916, n. 153 elenco dei licenziati dal servizio per inabilità.

Protocolli di evidenza e di insinuazione dei bersaglieri, 1863 - 1913

168. ACSfr

"Protocollo di evidenza dei bersaglieri provinciali"

1863 - 1870

(anni di leva)

Registro, legatura in cart., cc. 12 n.n.

169. ACSfr

"Protocollo delle insinuazioni dei bersaglieri provinciali del comune di Sfruz"

1887 - 1910

(annate d'assento)

Registro, legatura in cart., cc. 11 n.n.

170. ACSfr

"Protocollo d'evidenza militari e bersaglieri"

1897 - 1913

(annate d'assento)

Registro, legatura in cart., cc. 23 n.n. (bianche cc. 14)

Ruoli della leva di massa, 1850 - 1904

172. b. 172-177. ACSfr

"Estratto del ruolo della leva in massa dell'anno 1835 al 1860 inclusive in Sfruz"

1850 - 1900

sec. XIX, seconda metà.

Registro, legatura in cart., cc. 22 n.n.

171. ACSfr

- "Ruolo della leva in massa dei nati dell'anno 1826 compresi tutti quelli fino all'anno 1853 inclusive"

- "Ruolo della leva in massa dei nati dell'anno 1856 - 1867"

1850 - 1900

sec. XIX, seconda metà.

Registro, legatura in cart., cc. 56, cc. 21 (2 registri cuciti)

173. b. 172-177. ACSfr

"Passo della leva in massa per Cavosi Celeste Casimiro"

sec. XIX ultimo quarto - sec. XX primo quarto

Registro, legatura in tela, pp. 19

174. b. 172-177. ACSfr

"Estratto dai ruoli della leva in massa"

1904

Fascicolo, c. 1

sottoserie 3.6.3

Atti coscrizionali, sec.XIX ultimo quarto

175. b. 172-177. ACSfr

Documenti anagrafici dei reclutati nella leva in massa

sec. XIX ultimo quarto

Fascicolo

Registri delle rilevazioni per l'acquartieramento di truppe, 1880

176. b. 172-177. ACSfr

"Prospetto sulla capacità degli spazi rilevata a senso del § 9 della legge di acquartieramento degli 11 giugno 1879 e dell'ordinanza ministeriale del 1° luglio 1879"

1880 dicembre 30

Elenco delle abitazioni di Sfruz dotate di locali adatti per un eventuale acquartieramento di truppe. Due copie.

Fascicolo, legatura in cart., cc. 3 n.n.

sottoserie 3.6.5

Ruoli della tassa militare, 1904 - 1905

177. b. 172-177. ACSfr

"Elenco degli individui obbligati alla tassa militare per l'anno 1904/1905"

1904 - 1905

Registro, legatura in cart., cc. 14 n.n.

Catasti e mappe, 1828 - 1952

regg. 10; mappe 1; metri lineari 0.5

Contenuto

La serie comprende gli strumenti atti a fornire un quadro completo dei beni immobili situati nel territorio comunale e dei loro proprietari.

I catasti si presentano come elenchi alfabetici dei titolari di beni immobili situati nel comune catastale di Sfruz. A fianco del nome del proprietario sono elencati i beni - contraddistinti da uno specifico "numero catastale" - di cui è titolare, con l'indicazione, per ciascun bene, dell'estensione, degli eventuali "aggravi", della stima e dell'importo della steora computato sulla totalità dei beni facenti capo ad un singolo proprietario (1) oppure con l'indicazione, per ogni singolo immobile, del valore imponibile, al netto delle detrazioni, su cui la steora va calcolata. (2)

I fogli di possesso fondiario contengono un elenco numerico progressivo delle particelle fondiarie del comune catastale, con la specificazione, per ciascuna particella, della località in cui è ubicata, dell'estensione, della destinazione d'uso (arativo, prato, orto, bosco, ecc.) e della rendita netta.

La mappa catastale consiste in una rappresentazione grafica del territorio comunale -divisa in più fogli numerati - che riporta le particelle fondiarie ed edificiali, con il numero che le contraddistingue, e i toponimi.

La serie comprende poi diversi registri che vanno ricondotti all'impianto del libro fondiario, risalente, per il comune di Sfruz, al 1° aprile 1907. (3)

Note

(1) Cfr. "Catastrale comunale...", n. 178.

(2) Cfr. "Cattastro", n. 179.

(3) Data la specificità di tali registri, non riconducibili, come gli strumenti descritti nella presente introduzione, a tipologie ricorrenti nella documentazione degli archivi comunali trentini, si è preferito illustrarne la natura al livello di descrizione dell'unità archivistica. Cfr. i nn. 182 - 188.

178. ACSfr

"Catastrale comunale di Sfruz dell'anno 1828"

1828

Registro, legatura in mezza tela, con indice alfabetico all'inizio, cc. 78 sd

179. ACSfr

"Cattastro"

sec. XIX

Registro, legatura in mezza tela, cc. 345 (bianche cc. 13)

180. ACSfr

"Fogli di possesso fondiario"

sec. XIX ultimo quarto

Registro, legatura in cart., cc. 6 n.n.

181. ACSfr

Mappa del comune catastale di Sfruz

sec. XX primo quarto

Mappa, 10 fogli rettangolari

188. ACSfr

Libro maestro del comune catastale di Sfruz, partite tavolari 320 - 454

1907

Come sopra.

1907 circa; con aggiornamenti fino al 1952.

Registro, legatura in tela, cc. 370 n.n.

187. ACSfr

Libro maestro del comune catastale di Sfruz, partite tavolari 216 - 319

1907

Come sopra.

1907 circa; con aggiornamenti fino al 1952.

Registro, legatura in tela, cc. 201 n.n.

186. ACSfr

Libro maestro del comune catastale di Sfruz, partite tavolari 171 - 215

1907

Come sopra.

1907 circa; con aggiornamenti fino al 1952.

Registro, legatura in tela, cc. 308 n.n.

185. ACSfr

Libro maestro del comune catastale di Sfruz, partite tavolari 93 - 170

1907

Come sopra.

1907 circa; con aggiornamenti fino al 1952.

Registro, legatura in tela, cc. 166 n.n.

184. ACSfr

Libro maestro del comune catastale di Sfruz, partite tavolari 1 - 92

1907

Si tratta di una copia del libro maestro depositato presso l'ufficio tavolare di Cles. Contiene, in ordine numerico progressivo, l'elencazione e la descrizione delle partite tavolari, in particolare per ciascuna partita: n. del foglio di mappa, particelle fondiarie e

edificiali ad essa attribuite, località in cui sono ubicate, designazione (numero civico o tipo di coltura), diritti di proprietà del corpo tavolare e diritti reali gravanti sullo stesso.

1907 circa; con aggiornamenti fino al 1952.

Registro, legatura in tela, cc. 184 n.n.

183. ACSfr

"Comune catastale Sfruz. Seconda sezione"

1907

Elenco numerico progressivo delle particelle fondiarie e edificiali del comune catastale di Sfruz, con l'indicazione per ciascuna particella di: n. del foglio di mappa, località in cui è ubicata, n. di casa o tipo di coltura, estensione, rendita, n. di partita tavolare.

1907 circa.

Registro, legatura in tela, cc. 103 n.n. (bianche cc. 10)

182. ACSfr

"Registro delle persone. Sfruz."

1907

Elenco alfabetico dei proprietari di particelle del comune catastale di Sfruz con indicazione delle partite tavolari facenti capo ai proprietari medesimi.

1907 circa

Registro, legatura in pelle, cc. 88 (bianche cc. 60)

Inventari del patrimonio comunale, 1893 - 1919

regg. 4; metri lineari 0.1

Contenuto

Ogni comune per far fronte alle spese che si presentavano di anno in anno doveva ricorrere in primo luogo oltre agli introiti derivanti dalle tasse, agli utili ricavati dalla gestione del patrimonio comunale, che doveva essere amministrato in modo oculato.⁽¹⁾ A tal fine una serie di disposizioni legislative aveva stabilito che ogni comune dovesse compilare periodicamente un inventario dettagliato delle proprie sostanze. In tale elenco dovevano figurare i beni mobili e immobili, gli avanzi attivi e passivi, nonché i fondi e gli istituti amministrati dall'ente comunale e destinati a scopi di pubblica utilità (ospedale, fondo poveri, etc.).⁽²⁾ La legge provinciale del 6 giugno 1892 stabiliva che alla compilazione e alla periodica revisione dell'inventario dovesse provvedere una commissione nominata appositamente dalla Rappresentanza comunale. L'inventario, esaminato e rettificato da quest'ultima, doveva poi essere firmato dal capocomune, da un consigliere e da due membri della Rappresentanza. Il documento veniva poi custodito in un luogo sicuro e poteva essere liberamente consultato da ogni censito.⁽³⁾

L'inventario era uno strumento particolarmente importante: in base ad esso la Rappresentanza comunale formava il bilancio di previsione, che, assieme al conto consuntivo, costituiva il principale documento contabile del programma amministrativo ed economico del comune.⁽⁴⁾

L'aumento e la diminuzione dell'entità dell'asse patrimoniale dovevano essere dichiarate mediante appositi prospetti, sulla base dei quali si procedeva alla stesura di un nuovo elenco di consistenza. Ogni comune era tenuto a inviare una copia dell'inventario alla Giunta provinciale tirolese e ogni tre anni doveva spedire a quest'ultima una notifica riguardante i mutamenti verificatisi nel frattempo.⁽⁵⁾

Nell'archivio comunale di Sfruz si sono conservati gli inventari degli anni 1893, 1902, 1908, 1918. L'inventario del 1876, protocollato, è conservato nel carteggio.⁽⁶⁾

Note

(1) Cfr. Legge 9 gennaio 1866, n. 1 Bollettino provinciale, allegato I, cap. V, par. 60-63, in Manuale delle leggi e regolamenti comunali, distrettuali e provinciali, nonché delle altre leggi e ordinanze ai medesimi attinenti valevoli per la Contea principesca del Tirolo, compilato da Giovanni Waller, Innsbruck 1911, pp. 50-53. Cfr. inoltre Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, par. 71-77, archivio comunale di Darè, periodo austriaco, Carteggio e atti degli affari comunali, 1849.

(2) Cfr. Legge 18 gennaio 1882, n. 2 Bollettino provinciale, par. 1-12 e 91.

(3) Cfr. Legge 8 giugno 1892, n. 17 Bollettino provinciale, par. 8-11.

(4) Cfr. Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, par. 77, archivio comunale di Darè, periodo austriaco, Carteggio e atti degli affari comunali, 1849.

(5) Cfr. Legge 8 giugno 1892, n. 2 Bollettino provinciale, par. 8-11.

(6) Cfr. ACS, periodo austriaco, Carteggio ed atti, 1876, n. 112.

189. ACSfr

"Inventario del patrimonio complessivo del comune di Sfruz alla fine del 1893" confermato il 20 febbraio 1897

1893 - 1897 febbraio 20

Registro, s. cop., cc. 15 n.n.

190. ACSfr

"Inventario del patrimonio complessivo del comune di Sfruz alla fine dell'anno 1902" aggiornato il 31 dicembre 1907 e il 25 maggio 1909

1902 - 1909 maggio 25

1902; 1907 dic. 31; 1909 maggio 25

Registro, legatura in cart., cc. 10 n.n.

191. ACSfr

"Inventario del patrimonio complessivo del comune di Sfruz. Anno 1908"

1908

Registro, legatura in cart., cc. 5 n.n.

192. ACSfr

"Inventario del patrimonio complessivo del comune di Sfruz alla fine del 1918" aggiornato al 31 dicembre 1919

1918 - 1919 dicembre 31

Registro, legatura in cart., cc. 13 n.n.

Quinternetti delle imposte e delle rendite, sec. XIX prima metà - 1920

regg. 6; fasc. 4; metri lineari 0.2

Contenuto

I quinternetti (1) erano dei quaderni o registri, manoscritti o prestampati, distribuiti dall'imperial regio ufficio delle imposte, nei quali dovevano essere riportati i nomi dei contribuenti e l'ammontare dell'imposta da essi dovuta.

Il sistema fiscale austriaco prevedeva una serie di imposte dirette, destinate a finanziare l'erario, e di imposte indirette, i cui introiti andavano soprattutto alle casse comunali. Le imposte dirette erano la fondiaria (detta anche prediale), quella sull'industria, quella sulla rendita, la casatico per classi e al casatico pigioni. (2)

L'imposta fondiaria, la cui esazione venne regolata con la legge del 24 maggio 1869, colpiva tutte le aree utilizzate per le colture agricole, mentre ne eran esenti i terreni improduttivi. (3)

Al pagamento dell'imposta d'industria, introdotta nelle province del Tirolo e del Vorarlberg con patente sovrana emanata il 20 giugno 1817, erano soggetti gli artigiani, gli imprenditori e più in generale coloro che svolgevano un'attività rivolta al guadagno. (4)

L'imposta casatico per classi era un'imposta sul reddito, che gravava sul valore d'uso degli edifici e veniva determinata in base al numero dei vani abitabili. Le disposizioni contenute nelle patenti imperiali del 1849 e del 1882 fissarono il numero delle classi cui applicare le aliquote e stabilirono le relative addizionali.

L'imposta casatico pigioni veniva calcolata in base al reddito presunto degli edifici affittati, previa detrazione forfettaria delle spese di manutenzione.

L'imposta sulle rendite venne introdotta dalla legge del 25 ottobre 1896, la quale, in base al paragrafo 124, stabiliva che erano obbligati al pagamento coloro che percepivano rendite da fondi pubblici, obbligazioni fisse, interessi, prestiti, prestazioni e sovvenzioni correnti fondati su un titolo di diritto. (5)

Le autorità distrettuali competenti inviavano nei comuni degli esattori, i quali avevano il compito di riscuotere tutte le imposte dirette governative e le relative addizionali comunali, versando le prime all'ufficio delle imposte e le seconde alle casse comunali. (6)

Le imposte indirette, che venivano rimosse, previo consenso della giunta distrettuale, da agenti incaricati dal capocomune (7), si dividevano in tasse di consumo e in tasse diverse. Le principali erano: l'imposta sugli interessi di capitali, sui livelli e decime, sugli affitti di case e fondi, sugli appalti, sul legname, sulle segande di fieno, sui prodotti di castagni, sugli affitti di pascoli e malghe, sulla macellazione del bestiame, sulla foglia morta e infine la tassa scolastica e quella medica.

Quando le spese necessarie ai fabbisogni del comune non erano coperte dalle entrate, la Rappresentanza doveva provvedere con delle sovraimposte sulle contribuzioni sia dirette che indirette. Tali maggiorazioni dovevano essere decise mediante pubblica assemblea, cui avevano diritto di partecipare tutti gli elettori passivi residenti nel comune, e sottoposte all'approvazione della Rappresentanza comunale. (8)

Alcuni quinternetti protocollati sono conservati nel carteggio, dove erano originariamente collocati. (49) Analogamente, si è ritenuto opportuno rispettare la collocazione originaria dei quinternetti delle rendite trovati fra i documenti di corredo dell'entrata. (50)

Note

- (1) Il termine è un diminutivo di "quinterno", che nella sua accezione originaria designa "un gruppo di cinque fogli piegati in due e inseriti l'uno nell'altro". Cfr. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, XII edizione, a cura di DOGLIOTTI M. e ROSIELLO L., Bologna 1996, p. 1417.
- (2) Cfr. MASTELLOTTO, L'archivio comunale trentino, p. 109.
- (3) Cfr. MASTELLOTTO, L'archivio comunale trentino, p. 109. Nelle altre province dell'Impero questa imposta era stata introdotta con la patente sovrana del 31 dicembre 1812. Essa, fra l'altro, al par. 8 stabiliva che il comune potesse esprimere il proprio parere riguardo alla commisurazione dell'imposta. Cfr. Raccolta di leggi, ordinanze e decisioni ad uso delle amministrazioni comunali del Tirolo, Innsbruck 1908, p. 25.
- (4) Cfr. MASTELLOTTO, L'archivio comunale trentino, p. 111.
- (5) Cfr. MASTELLOTTO, L'archivio comunale trentino, p. 111.
- (6) Cfr. Ordinanza imperiale del 20 aprile 1854 n. 96 B.L.I., par. 1-4, in Manuali delle leggi e regolamenti comunali, pp. 264-265.
- (7) Cfr. Ivi.
- (8) Cfr. Legge del 5 marzo 1862, n. 18 B.L.I., cap. V, par. 71-81, in Manuale delle leggi e regolamenti comunali, pp. 56-60.
- (9) Cfr. ACS, periodo austriaco, Carteggio ed atti, 1819, n. 55, "Elenco degli individui soggetti alla steora personale.." e 1848, n. 84, "Quinternetto di scossa di qualunque entrata.."
- (10) Cfr. ACS, periodo austriaco, Preliminari...Sommari...Documenti di corredo, 1825 - 1826 n. 220; 1840 - 1841 n. 250; 1841 - 1842 n. 252; 1842 - 1843 n. 254; 1843 - 1844 n. 256; 1845 - 1846 n. 260; 1846 - 1847 n. 261; 1847 - 1848 n. 262; 1869 n. 303; 1873 n. 311; 1874, n. 313; 1875, n. 315; 1876, n. 317; 1877 n. 319; 1878 n. 321; 1879 n. 322; 1881 n. 325; 1882 n. 327; 1883 n. 328; 1884 n. 330; 1885 n. 331; 1886 n. 332; 1887 n. 333; 1889 n. 335; 1890 n. 337; 1891 n. 339; 1892 n. 341; 1893 n. 343; 1895 n. 345; 1897 n. 347; 1898 n. 348; 1899 n. 350; 1902 n. 356; 1903 n. 358; 1904 n. 359; 1905 n. 361; 1920 n. 364.

193. b. 193-198; 200-202. ACSfr

Elenco dei censiti di Sfruz in ordine alfabetico e quota di capitale steorale attribuita a ciascuno
sec. XIX

Registro, legatura in cart., cc. 3 n.n.

Imposta fondiaria, 1849 - 1882

194. b. 193-198; 200-202. ACSfr

"Prospetto individuale della steora fondiaria a carico dei censiti del comune di Sfruz, distretto di Cles, comprendente tanto quella sovrana ordinaria, quanto le sovraimposte per l'anno 1849 - 1850, calcolate sopra l'intero capitale steorale, da esigersi e versarsi nelle epoche, e modi qui sottonotati"

1849 - 1850

Registro, s. cop., cc. 18 n.n. (bianca c. 1)

196. b. 193-198; 200-202. ACSfr

"Quinternetto suppletorio per gli anni 1881 - 1882 proveniente dall'unione delle partite dei stabili più comuni per il confronto della steora [fondiaria] da cui risulta un aumento come entro il quale sarà da incassarsi e versarsi a questo i. r. uffico colla IV rata di steora"

1881- 1882

Fascicolo, cc. 2

195. b. 193-198; 200-202. ACSfr

"Quinternetto suppletorio [dell'imposta fondiaria] per l'anno 1881"

1881

Registro, legatura in cart., cc. 4 n.n.

Imposta casatico - pigioni, 1885 - 1920

197. b. 193-198; 200-202. ACSfr

"Prospetto degli importi pagati dalle entro elencate parti per steore casatico a pigioni pro 1885"

1885

Fascicolo, c. 1

198. b. 193-198; 200-202. ACSfr

"Imposta casatico pigioni pro 1903"

1903

Registro, s. cop., cc. 2

199. b. 193-198; 200-202. ACSfr

Elenco dei contribuenti del comune di Sfruz e importo dell'imposta fondiaria e dell'imposta casatico pigioni che ciascuno deve pagare

1919 - 1920

Registro, legatura in tela, cc. 141 (bianche cc. 3)

sottoserie 3.9.3

Imposta sull'industria, 1903

200. b. 193-198; 200-202. ACSfr

"Elenco degli obbligati al pagamento dell'imposta generale sull'industria pro 1903"

1903

Fascicolo, cc. 2

sottoserie 3.9.4

Imposta sulle rendite, 1885

201. b. 193-198; 200-202. ACSfr

"Elenco degli individui che pro anno 1885 nel comune di Sfruz pagarono steora rendite"

1885

Fascicolo, c. 1

sottoserie 3.9.5

Quinternetti delle rendite, 1916

202. b. 193-198; 200-202. ACSfr

"Quinternetto d'esazione 1916" (interessi di capitali attivi, proventi concessione acqua irrigua, tassa di monta taurina, tasse scolastiche, affitti di stabili, proventi vendita prodotti forestali, affitto dei palanchi)

1916

Registro, cc. 18 n.n.

Sistemi preliminari - Sommari - Preventivi - Conti consuntivi - Documenti di corredo, 1818 - 1923

fasc. 166; metri lineari 3.8

Contenuto

La circolare governiale n. 20934/1760 del 31 agosto 1817 (1) concernente "... il metodo di formare in avvenire i conti sulla facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni", ribadendo le precedenti ordinanze relative alla necessità e urgenza di ultimare i resoconti sui debiti di guerra e di difesa distinguendoli dai debiti ordinari (2), prescrive alle ripristinate giurisdizioni e comunità, distinte queste ultime in comuni di città e comuni rurali, di compilare i propri conti a partire dal primo gennaio 1816.

I conti dei comuni rurali devono essere registrati annualmente seguendo i formulari forniti già nel 1789 dalla Computisteria Camerale di Innsbruck per quanto riguarda i comuni maggiori, oppure l'"Istruzione concernente i conti comunali, compilata per i Comuni minori secondo la prescrizione de' 31 ottobre 1785". (3)

In ogni comune minore il conto deve essere tenuto da un cassiere che si occupi anche del libro giornale. Nel sommario del conto sono indicate le rubriche generali dell'entrata e dell'uscita, all'interno delle quali vengono inserite le rubriche particolari di ciascun comune. Ciascuna voce deve essere giustificata "colle contro-quietanze, coi conti particolari, coi registri ed altri simili documenti". (4)

Eventuali conti subalterni ed accessori al conto principale possono essere annessi al conto solo come allegati e numerati progressivamente.

Le circolari capitaneali di Trento n.11135/3818 del 4 novembre 1817 contenente le "Istruzioni per l'organizzazione e futura amministrazione delle comuni del circolo di Trento" (5) e la n. 12283/4109 del 21 dicembre 1817 (6) forniscono ai capi-comune le ultime indicazioni relative alla riforma economico-amministrativa austriaca.

La Rappresentanza comunale ha facoltà di redigere all'inizio dell'anno, sulla scorta degli anni precedenti, un preventivo delle rendite e delle spese comunali: tale preventivo viene detto anche prospetto delle rendite, prospetto preliminare o sistema preliminare e deve contenere in allegato i documenti giustificativi di ciascuna rubrica. Il sistema preliminare e il conto devono essere inviati al giudizio distrettuale per poi essere approvati e liquidati dal capitanato circolare di competenza.

Il Regolamento delle Comuni del 26 ottobre 1819 (7), confermando le disposizioni precedenti in materia finanziaria, stabilisce che l'operato del cassiere sia sottoposto al controllo del capo-comune e dei deputati; mentre la legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 (8) precisa che il cassiere può essere eletto dalla Rappresentanza comunale oppure nominato tra uno dei due consiglieri della Deputazione comunale. Spetta inoltre alla Rappresentanza stabilire annualmente i preventivi delle entrate e delle spese, nominare i revisori dei conti e dei preventivi e i commissari per lo scontro di cassa. Il podestà (9), responsabile dell'amministrazione dell'intero patrimonio comunale, presenta alla Rappresentanza, perché siano esaminati ed approvati, nei mesi invernali il conto consuntivo dell'anno precedente e nei mesi estivi il conto preventivo per l'anno successivo, compilato sulla base del conto consuntivo definitivamente liquidato. Detti termini per l'approvazione sono definitivamente precisati nella legge del 9 gennaio 1866 n.1 (10): non

più tardi di un mese prima dell'inizio dell' anno, per quanto riguarda il conto preventivo e non più tardi di tre mesi dopo l'inizio dell'anno, per quanto riguarda il conto consuntivo.

La legge del 18 gennaio 1882 n. 2, nel paragrafo dedicato all'amministrazione della sostanza comunale (11), definisce il conto preventivo come "riassunto delle esigenze in denaro, onde adempiere gli obblighi e le prestazioni che spettano al Comune ..." e il conto consuntivo come "prospetto delle effettive entrate ed uscite durante l'anno decorso".

Queste denominazioni si affermano definitivamente con l'adozione dei nuovi formulari forniti ai comuni dalla Giunta provinciale negli stessi anni.

La legge dell' 8 giugno 1892 (12) modernizza la gestione finanziaria comunale introducendo, per la redazione del preventivo e del conto consuntivo, l'uso di veri e propri registri al posto dei due fascicoli che erano formati rispettivamente dai tre formulari per il riepilogo e gli allegati alla parte attiva e passiva e dalle tre parti per il sommario e gli allegati all'entrata e all'uscita.

Tra gli allegati al conto si trovano il resoconto del cassiere sull'entrata e l'uscita, la relazione o i rimarchi dei revisori dei conti, l'approvazione e la liquidazione del conto.

A giustificazione dei conti sono conservati mandati e quietanze, denominati, rispettivamente, documenti di corredo all'entrata e all'uscita; di essi è stato rispettato l'ordinamento originario, consistente nella suddivisione in base alle rubriche di appartenenza. Fra i documenti di corredo dell'entrata sono conservati anche i quinterneti delle rendite - chiamati anche "prospetti dei redditi comunali" e "scodirolli" - che sono stati di volta in volta segnalati; essi possono riguardare entrate derivanti dalle imposte indirette riscosse dai comuni sugli interessi di capitale, sul taglio del legname, sulla segagione, sugli affitti di pascoli e malghe e da quelle dirette (fondiaria, casatico pigioni ecc.) (13).

Note

- (1) Archivio comunale di Imèr, periodo austriaco, Sistemi preliminari, preventivi ed allegati - sommari, conti consuntivi e documenti giustificativi, 1818, allegati al sistema preliminare, comprendenti anche i citati formulari e l'Istruzione.
- (2) Cfr. le ordinanze governiali n. 6403 del 23 marzo e n. 7624 del 3 aprile 1816 nella Raccolta delle leggi provinciali, anno 1816, vol. 3, Innsbruck, 1823.
- (3) L'ordinanza governiale del 1785 assegnava ad un cassiere la funzione di coadiutore del sindaco nell'amministrazione economica della comunità.
- (4) Cfr. par. 6 dell'"Istruzione".
- (5) Archivio comunale di Imèr, Sistemi preliminari, preventivi ..., 1818, allegati al sistema preliminare.
- (6) Archivio comunale di Imèr, Sistemi preliminari, preventivi ..., 1818, allegati al sistema preliminare.
- (7) Raccolta delle leggi provinciali, anno 1819, vol. 6, Innsbruck, 1823.
- (8) Archivio comunale di Darè, periodo austriaco, Carteggio ed atti degli affari comunali, 1849.
- (9) Il termine podestà equivale nel testo delle legge a capo-comune.
- (10) Manuale delle leggi e regolamenti comunali, pp. 17 e segg.
- (11) Cfr. par. 13 della legge in Manuale delle leggi e regolamenti comunali, p. 199.
- (12) Raccolta di leggi, pp. 91 - 109.
- (13) MASTELLOTTO, L'archivio comunale trentino.

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: uscita

1818

Fascicolo

203. b. 203-208. ACSfr

"Sistema preliminare" (due copie) e allegati

1818

Fascicolo

205. b. 203-208. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1819

Fascicolo

206. b. 203-208. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: uscita

1819

Fascicolo

207. b. 203-208. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1819 - 1820

Fascicolo

208. b. 203-208. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: uscita

1819 - 1820

Fascicolo

209. b. 209-214. ACSfr

"Sistema preliminare"

1820 - 1821

Fascicolo

210. b. 209-214. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: uscita

1820 - 1821

Fascicolo

211. b. 209-214. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1821 - 1822

Fascicolo

212. b. 209-214. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1821 - 1822

Fascicolo

213. b. 209-214. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1822 - 1823

Fascicolo

214. b. 209-214. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1822 - 1823

Fascicolo

216. b. 215-220. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: uscita

1823 - 1824

Fascicolo

215. b. 215-220. ACSfr

"Sistema preliminare"

1823 - 1824

Fascicolo

218. b. 215-220. ACSfr

"Sommario" (due copie)

Documenti di corredo: uscita

1824 - 1825

Fascicolo

217. b. 215-220. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1824 - 1825

Fascicolo

220. b. 215-220. ACSfr

"Sommario" (tre copie)

Documenti di corredo: entrata - uscita

1825 - 1826

Fra le entrate: "Quinternetto delle rendite della comune di Sfruz" (affitto fondaco del pane e malga, concessione legna e dasa, appalto raccolta trementina).

Fascicolo

219. b. 215-220. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1825 - 1826

Fascicolo

221. b. 221-224. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1826 - 1827

Fascicolo

222. b. 221-224. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1826 - 1827

Fascicolo

223. b. 221-224. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1827 - 1828

Fascicolo

224. b. 221-224. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1827 - 1828

Fascicolo

225. b. 225-228. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1828 - 1829

Fascicolo

226. b. 225-228. ACSfr

"Sommario" (manca il quadro riassuntivo) (1) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1828 - 1829

Fascicolo

Note

(1) Una copia completa del sommario è conservata nella serie "Carteggio e atti", periodo austriaco, 1830, n. 66.

228. b. 225-228. ACSfr

"Sommario" (due copie)

Documenti di corredo: entrata - uscita

1829 - 1830

Fascicolo

227. b. 225-228. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1829 - 1830

Fascicolo

230. b. 229-232. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1830 - 1831

Fascicolo

229. b. 229-232. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1830 - 1831

Fascicolo

232. b. 229-232. ACSfr

"Sommario" (tre copie) e allegati

Documenti di corredo: uscita

1831 - 1832

Fascicolo

231. b. 229-232. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1831 - 1832

Fascicolo

234. b. 233-236. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: uscita

1832- 1833

Fascicolo

233. b. 233-236. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1832- 1833

Fascicolo

236. b. 233-236. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1833 - 1834

Fascicolo

235. b. 233-236. ACSfr

"Sistema preliminare" (due copie) e allegati

1833 - 1834

Fascicolo

237. b. 237-240. ACSfr

"Sistema preliminare" (solo parte passiva) (1) e allegati

1834 - 1835

Fascicolo

Note

(1) Una copia completa del sistema preliminare è conservata nella serie "Carteggio e atti", periodo austriaco, 1834, n. 70.

238. b. 237-240. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1834 - 1835

Fascicolo

239. b. 237-240. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1835 - 1836

Fascicolo

240. b. 237-240. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1835 - 1836

Fascicolo

242. b. 241-244. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1836 - 1837

Fascicolo

241. b. 241-244. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1836 - 1837

Fascicolo

243. b. 241-244. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1837 - 1838

Fascicolo

244. b. 241-244. ACSfr

"Sommario" (solo parte passiva) (1) e allegati

Documenti di corredo: uscita

1837 - 1838

Fascicolo

Note

(1) Una copia completa del sommario è conservata nella serie "Carteggio e atti", periodo austriaco, 1839, n. 75.

246. b. 245-248. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1838 - 1839

Fascicolo

245. b. 245-248. ACSfr

Allegati al "Sistema preliminare"

1838 - 1839

Fascicolo

247. b. 245-248. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1839 - 1840

Fascicolo

248. b. 245-248. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: uscita

1839 - 1840

Fascicolo

249. b. 249-256. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1840 - 1841

Fascicolo

250. b. 249-256. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1840 - 1841

Fra le entrate: "Quinternetto di scossa di qualunque entrata del comune che la Rappresentanza comunale consegna al proprio ricevitore da riscuotere per l'azienda 1840 - 1841".

Fascicolo

251. b. 249-256. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1841 - 1842

Fascicolo

252. b. 249-256. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1841 - 1842

Fra le entrate: "Quinternetto di qualunque entrata che la Rappresentanza comunale consegna da riscuotere al proprio ricevitore per l'azienda dell'anno 1841".

Fascicolo

253. b. 249-256. ACSfr

"Sistema preliminare"

1842 - 1843

Fascicolo

254. b. 249-256. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1842 - 1843

Fra le entrate: "Quinternetto di scossa di qualunque entrata, che la Rappresentanza comunale consegna da riscuotere al ricevitore per l'azienda dell'anno 1842 - 1843".

Fascicolo

255. b. 249-256. ACSfr

"Sistema preliminare"

1843 - 1844

Fascicolo

256. b. 249-256. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1843 - 1844

Fra le entrate: "Quinternetto di scossa di qualunque entrata che la Rappresentanza comunale consegna da riscuotere al proprio ricevitore comunale".

Fascicolo

258. b. 257-260. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1844 - 1845

Fascicolo

257. b. 257-260. ACSfr

"Sistema preliminare"

1844 - 1845

Fascicolo

259. b. 257-260. ACSfr

"Sistema preliminare"

1845 - 1846

Fascicolo

260. b. 257-260. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1845 - 1846

Fra le entrate: "Quinternetto di scossa di qualunque entrata che Rappresentanza comunale consegna da riscuotere al proprio ricevitore per l'azienda 1845 - 46".

Fascicolo

261. b. 261-262. ACSfr

"Sommario" (due copie parte attiva) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1846 - 1847

L'entrata consiste in: "Quinternetto di scossa contenente qualunque entrata che la Rappresentanza comunale consegna da riscuotere al proprio ricevitore per l'azienda dell'anno 1846 - 1847".

Fascicolo

262. b. 261-262. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1847 - 1848

L'entrata consiste in: "Quinternetto di scossa contenente qualunque entrata che la Rappresentanza comunale consegna da riscuotere al proprio ricevitore per l'azienda 1847 - 1848".

Fascicolo

263. b. 263-266. ACSfr

"Sistema preliminare"

1848 - 1849

Fascicolo

264. b. 263-266. ACSfr

"Sommario" (due copie)

Documenti di corredo: uscita

1848 - 1849

Fascicolo

266. b. 263-266. ACSfr

Allegati al "Sommario"

Documenti di corredo: entrata - uscita

1849 - 1850

Fascicolo

265. b. 263-266. ACSfr

"Sistema preliminare"

1849 - 1850

Fascicolo

267. b. 267-270. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1850 - 1851

Fascicolo

268. b. 267-270. ACSfr

"Sommario" (due copie) e allegati

Documenti di corredo: uscita

1850 - 1851

Fascicolo

269. b. 267-270. ACSfr

"Sistema preliminare" e allegati

1851 - 1852

Fascicolo

270. b. 267-270. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1851 - 1852

Fascicolo

272. b. 271-274. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: uscita

1852 - 1853

Fascicolo

271. b. 271-274. ACSfr

"Sistema preliminare"

1852 - 1853

Fascicolo

274. b. 271-274. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1853 - 1854

Fascicolo

273. b. 271-274. ACSfr

"Sistema preliminare"

1853 - 1854

Fascicolo

276. b. 275-279. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: uscita

1854 - 1855

Fascicolo

275. b. 275-279. ACSfr

"Sistema preliminare"

1854 - 1855

Fascicolo

277. b. 275-279. ACSfr

"Sistema preliminare"

1855 - 1856

Fascicolo

278. b. 275-279. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1855 - 1856

Fascicolo

279. b. 275-279. ACSfr

Documenti di corredo: uscita

1856 - 1857

Fascicolo

281. b. 280-283. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1857 - 1858

Fascicolo

280. b. 280-283. ACSfr

"Sistema preliminare"

1857 - 1858

Fascicolo

282. b. 280-283. ACSfr

"Sistema preliminare"

1858 - 1859

Fascicolo

283. b. 280-283. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1858 - 1859

Fascicolo

284. b. 284-289. ACSfr

"Sistema preliminare"

1859 - 1860

Fascicolo

285. b. 284-289. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1859 - 1860

Fascicolo

286. b. 284-289. ACSfr

"Sistema preliminare"

1860 - 1861

Fascicolo

287. b. 284-289. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1860 - 1861

Fascicolo

289. b. 284-289. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: uscita

1861 - 1862

Fascicolo

288. b. 284-289. ACSfr

"Sistema preliminare"

1861 - 1862

Fascicolo

291. b. 290-295. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: uscita

1862 - 1863

Fascicolo

290. b. 290-295. ACSfr

"Sistema preliminare"

1862 - 1863

Fascicolo

293. b. 290-295. ACSfr

Documenti di corredo: uscita

1863 - 1864

Fascicolo

292. b. 290-295. ACSfr

"Sistema preliminare"

1863 - 1864

Fascicolo

294. b. 290-295. ACSfr

"Sistema preliminare"

1865

Fascicolo

295. b. 290-295. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: uscita

1865

Fascicolo

297. b. 296-301. ACSfr

Documenti di corredo: uscita

1866

Fascicolo

296. b. 296-301. ACSfr

"Sistema preliminare"

1866

Fascicolo

298. b. 296-301. ACSfr

"Sistema preliminare"

1867

Fascicolo

299. b. 296-301. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: uscita

1867

Fascicolo

301. b. 296-301. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1868

Fascicolo

300. b. 296-301. ACSfr

"Sistema preliminare"

1868

Fascicolo

302. b. 302-305. ACSfr

"Sistema preliminare"

1869

Fascicolo

303. b. 302-305. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1869

Fra le entrate: "Scodirolo 1869: importi da esigersi dal cassiere comunale pro anno 1869".

Fascicolo

304. b. 302-305. ACSfr

"Sistema preliminare"

1870

Fascicolo

305. b. 302-305. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: uscita

1870

Fascicolo

307. b. 306-309. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: uscita

1871

Fascicolo

306. b. 306-309. ACSfr

"Sistema preliminare"

1871

Fascicolo

309. b. 306-309. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: uscita

1872

Fascicolo

308. b. 306-309. ACSfr

"Sistema preliminare"

1872

Fascicolo

310. b. 310-317. ACSfr

"Sistema preliminare"

1873

Fascicolo

311. b. 310-317. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: entrata - uscita

1873

L'entrata consiste in: "Prospetto dei redditi comunali dati in esazione dal capo - comune di Sfruz al cassiere comunale Emmanuele Biasi dai entro indicati individui pro conto 1873".

Fascicolo

313. b. 310-317. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: entrata - uscita

1874

L'entrata consiste in: "Prospetto dei redditi comunali dati in esigenza dal capo - comune di Sfruz al cassiere comunale Emmanuele Biasi dai entro indicati debitori pro corrente anno".

Fascicolo

312. b. 310-317. ACSfr

"Sistema preliminare"

1874

Fascicolo

314. b. 310-317. ACSfr

"Sistema preliminare"

1875

Fascicolo

315. b. 310-317. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1875

L'entrata consiste in: "Prospetto dei redditi comunali dati in esazione dal capocomune di Sfruz al cassiere comunale Emmanuele Biasi dagli introindicati debitori pro 1875".

Fascicolo

317. b. 310-317. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: entrata - uscita

1876

L'entrata consiste in: "Scodirollo 1876".

Fascicolo

316. b. 310-317. ACSfr

"Sistema preliminare"

1876

Fascicolo

318. b. 318-321. ACSfr

"Sistema preliminare"

1877

Fascicolo

319. b. 318-321. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1877

L'entrata consiste in: "Scodirollo 1877".

Fascicolo

320. b. 318-321. ACSfr

"Sistema preliminare"

1878

Fascicolo

321. b. 318-321. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: entrata - uscita

1878

L'entrata consiste in: "Scodirollo comunale 1878".

Fascicolo

322. b. 322-325. ACSfr

"Sommario" e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1879

Fra le entrate: Quinternetto delle rendite.

Fascicolo

323. b. 322-325. ACSfr

Documenti di corredo: uscita

1880

Fascicolo

325. b. 322-325. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: entrata - uscita

1881

L'entrata consiste in: "Scodirollo comunale pro 1881".

Fascicolo

324. b. 322-325. ACSfr

"Sistema preliminare"

1881

Fascicolo

326. b. 326-330. ACSfr

"Sistema preliminare"

1882

Fascicolo

327. b. 326-330. ACSfr

"Sommario"

Documenti di corredo: entrata - uscita

1882

L'entrata consiste in: "Scodirollo comunale pro 1882".

Fascicolo

328. b. 326-330. ACSfr

Conto consuntivo (due copie)

Documenti di corredo: entrata - uscita

1883

L'entrata consiste in: "Scodirollo comunale pro anno 1883".

Fascicolo

330. b. 326-330. ACSfr

Conto consuntivo e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1884

L'entrata consiste in: "Scodirollo comunale pro anno 1884".

Fascicolo

329. b. 326-330. ACSfr

Preventivo

1884

Fascicolo

331. b. 331-335. ACSfr

Conto consuntivo (1)

Documenti di corredo: entrata - uscita

1885

L'entrata consiste in: "Scodirollo pro anno 1885 del comune di Sfruz".

Fascicolo

Note

(1) Il preventivo è conservato nella serie "Carteggio e atti", periodo austriaco, 1885, n. 121.

332. b. 331-335. ACSfr

Conto consuntivo

Documenti di corredo: entrata - uscita

1886

L'entrata consiste in: "Scodirollo del comune di Sfruz per l'anno 1886".

Fascicolo

333. b. 331-335. ACSfr

Conto consuntivo

Documenti di corredo: entrata - uscita

1887

L'entrata consiste in: "Scodirollo pro 1887 del comune di Sfruz".

Fascicolo

334. b. 331-335. ACSfr

Conto consuntivo

Documenti di corredo: uscita

1888

Fascicolo

335. b. 331-335. ACSfr

Conto consuntivo (1)

Documenti di corredo: entrata - uscita

1889

L'entrata consiste in: "Scodirollo comunale per l'anno 1889".

Fascicolo

Note

(1) Il preventivo (privo di quadro riassuntivo) si trova nella serie "Carteggio ed atti", periodo austriaco, 1889, n. 125.

336. b. 336-339. ACSfr

Preventivo

1890

Fascicolo

337. b. 336-339. ACSfr

Conto consuntivo

Documenti di corredo: entrata - uscita

1890

L'entrata consiste in: "Scodirollo comunale pro anno 1890".

Fascicolo

339. b. 336-339. ACSfr

Conto consuntivo e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1891

L'entrata consiste in: "Scodirollo comunale pro 1891".

Fascicolo

338. b. 336-339. ACSfr

Preventivo

1891

Fascicolo

340. b. 340-343. ACSfr

Preventivo

1892

Fascicolo

341. b. 340-343. ACSfr

Conto consuntivo

Documenti di corredo: entrata - uscita

1892

L'entrata consiste in: "Scodirollo comunale pro 1892".

Fascicolo

342. b. 340-343. ACSfr

Preventivo

1893

Fascicolo

343. b. 340-343. ACSfr

Conto consuntivo e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1893

L'entrata consiste in: "Scodirollo comunale pro 1893".

Fascicolo

344. b. 344-347. ACSfr

Preventivo e allegati

1895

Fascicolo

345. b. 344-347. ACSfr

Conto consuntivo e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1895

L'entrata consiste in "Scodirollo comunale pro 1895".

Fascicolo

346. b. 344-347. ACSfr

Preventivo

1897

Fascicolo

347. b. 344-347. ACSfr

Conto consuntivo e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1897

L'entrata consiste in: "Scodirolo del comune di Sfruz dell'anno 1897".

Fascicolo

348. b. 348-356. ACSfr

Documenti di corredo: entrata - uscita

1898

L'entrata consiste in: "Scodirolo del comune di Sfruz per l'anno 1898".

Fascicolo

349. b. 348-356. ACSfr

Preventivo

1899

Fascicolo

350. b. 348-356. ACSfr

Conto consuntivo

Documenti di corredo: entrata - uscita

1899

L'entrata consiste in: "Scodirolo del comune di Sfruz per l'anno 1899".

Fascicolo

351. b. 348-356. ACSfr

Preventivo

1900

Fascicolo

352. b. 348-356. ACSfr

Conto consuntivo

Documenti di corredo: uscita

1900

Fascicolo

354. b. 348-356. ACSfr

Conto consuntivo (due copie)

Documenti di corredo: uscita

1901

Fascicolo

353. b. 348-356. ACSfr

Preventivo (solo parte passiva)

1901

Fascicolo

356. b. 348-356. ACSfr

Conto consuntivo e allegati

Documenti di corredo: entrata e uscita

1902

L'entrata consiste in: "Scodirollo comune di Sfruz per l'anno 1902".

Fascicolo

355. b. 348-356. ACSfr

Preventivo

1902

Fascicolo

357. b. 357-367. ACSfr

Preventivo ed allegati

1903

Fascicolo

358. b. 357-367. ACSfr

Conto consuntivo e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1903

L'entrata consiste in: "Scodirollo del comune di Sfruz pro 1903".

Fascicolo

359. b. 357-367. ACSfr

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo: entrata - uscita

1904

L'entrata consiste in "Scodirollo 1904".

Fascicolo

360. b. 357-367. ACSfr

Preventivo (due copie)

1905

Fascicolo

361. b. 357-367. ACSfr

Conto consuntivo e allegati

Documenti di corredo: entrata - uscita

1905

Fra le entrate: "Scodirollo pro 1905".

Fascicolo

362. b. 357-367. ACSfr

Preventivo (solo quadro riassuntivo)

1906

Fascicolo

363. b. 357-367. ACSfr

Allegato al conto consuntivo

1919

Fascicolo

364. b. 357-367. ACSfr

Conto consuntivo (due copie del quadro riassuntivo) e allegati

Documenti di corredo: entrata

1920

Consiste in: "Quinternetto pro 1920".

Fascicolo

365. b. 357-367. ACSfr

Conto consuntivo (tre copie del quadro riassuntivo) e allegati

1921

Fascicolo

366. b. 357-367. ACSfr

Conto consuntivo (due copie del quadro riassuntivo) e allegati

1922

Fascicolo

367. b. 357-367. ACSfr

Conto consuntivo e allegati

1923

Fascicolo

Libri o giornali di cassa, 1834 - 1835

regg. 1; metri lineari 0.01

Contenuto

In base all'ordinanza governiale del 31 ottobre 1785 (1), la circolare del Capitanato di Trento n. 12283/4109 del 21 dicembre 1817, inviata a tutti i capi-comune, prescrive la tenuta del giornale d'entrata e d'uscita, il quale deve essere aperto dal cassiere col primo gennaio 1818.

Nel formulario prestampato a ciascuna voce, registrata in progressione cronologica, devono corrispondere con lo stesso numero le relative pezze giustificative (quietanze, assegni e così via), che vengono custodite vicino al giornale come riscontro del rendiconto. Il conto consuntivo infatti viene compilato di norma dal capocomune, il quale si attiene al giornale aggiornato dal cassiere (2).

Nell'archivio comunale si è conservato solo il giornale di cassa relativo al biennio 1834 - 1835.

Note

(1) L'ordinanza si trova annessa al n. 1 della circolare n. 7624 del 3 aprile 1816 nella "Raccolta delle leggi provinciali", anno 1816, vol. 3.

(2) Cfr. la legge dell'8 giugno 1892 nella "Raccolta di leggi".

368. ACSfr

"Giornale di cassa del comune di [Sfruz] distretto di [Cles]"

1834 - 1835

Registro, legatura in cart., cc. 3 n.n.

Libri maestri o mastri, 1898 - 1926

regg. 2; metri lineari 0.1

Contenuto

La circolare del Capitanato di Trento n. 12283/4109 del 21 dicembre 1817 (1) raccomanda ai comuni aventi un'amministrazione economica "di un certo riguardo" la tenuta del libro mastro, già introdotto dalla ordinanza governiale del 31 ottobre 1785 (2).

Questo registro viene compilato distinguendo i mandati di pagamento e di riscossione nei vari capitoli dell'entrata e dell'uscita.

Nell'archivio comunale sono conservati i libri mastri relativi agli anni 1898 -1903 e 1913 -1926

Note

(1) Archivio comunale di Imèr, periodo austriaco, "Sistemi preliminari, preventivi e allegati - Sommari, conti consuntivi e documenti giustificativi", 1818, allegati al sistema preliminare.

(2) L'ordinanza si trova annessa al n. 1 della circolare n. 7624 del 3 aprile 1816 nella "Raccolta delle leggi provinciali", anno 1816, vol. 3.

369. ACSfr

"Libro maestro del comune [e] cassiere di Sfruz"

1898 - 1903

Registro, legatura in tela, pp. 278

370. ACSfr

"Libro maestro del comune e cassiere di Sfruz"

1913 - 1926

Registro, legatura in tela, pp. 394

Giornali per la spedizione dei mandati, 1849 - 1905

regg. 54; metri lineari 0.5

Contenuto

La serie comprende i bollettari annuali o pluriennali dei mandati pagati dal comune, sui quali sono annotati il numero progressivo, il nome del destinatario, la causale e l'importo in corone austriache o in lire italiane.

I formulari prestampati in uso tra il XIX e il XX sec. portano il titolo "Giornale per la spedizione dei mandati" oppure "Registro dei mandati staccati".

Nell'archivio comunale la serie è pressoché completa dal 1849 al 1905.

371. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati" del comune di Sfruz del Tirolo meridionale

1849 marzo 24 - 1850 luglio 14

Registro, s. cop., cc. 42 n.n.

372. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1851 aprile 3 - 1853 luglio 2

Registro, s. cop., cc. 88 n.n.

373. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1853 gennaio 29 - 1854 agosto 1

Registro, s. cop., cc. 49 n.n.

374. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1856 gennaio 7 - 1857 marzo 13

Registro, s. cop., cc. 44 n.n.

375. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1856 novembre 2 - 1858 febbraio 12

1856 nov. 2 - 1857 dic. 28; 1858 feb. 12.

Registro, s. cop., cc. 41 n.n.

376. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"
1857 novembre 2 - 1858 novembre 27
Registro, s. cop., cc. 42 n.n.

377. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"
1858 dicembre 10 - 1859 gennaio 14
Registro, mutilo, s. cop., cc. 2 n.n.

378. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"
1859 gennaio 14 - 1860 gennaio 15
Registro, s. cop., cc. 43 n.n.

379. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"
1859 ottobre 25 - 1861 agosto 1
Registro, s. cop., cc. 39 n.n.

380. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"
1860 novembre 2 - 1861 dicembre 31
Registro, acefalo, s. cop., cc. 52 n.n.

381. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"
1861 novembre 2 - 1862 febbraio 5
Registro, mutilo, s. cop., cc. 42 n.n.

382. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"
1862 marzo 1 - 1863 luglio 25
Registro, acefalo, s. cop., cc. 47 n.n.

383. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"
1863 febbraio 2 - 1863 luglio 5
Registro, acefalo e mutilo, s. cop., cc. 13 n.n.

384. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"
1863 agosto 4 - 1864 marzo 16

Registro, s. cop., cc. 36 n.n.

385. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1864 gennaio 28 - 1864 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 71 n.n.

386. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1865 gennaio 26 - 1865 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 101 n.n.

387. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1866 ottobre 24 - 1866 dicembre 31

Registro, acefalo, s. cop., cc. 28 n.n.

388. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1867 gennaio 1 - 1867 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 78 n.n.

389. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1868 gennaio 30 - 1870 gennaio 22

1868 gen. 30 - 1868 dic. 31; 1870 gen. 22.

Registro, s. cop., cc. 69 n.n.

390. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1869 gennaio 31 - 1869 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 54 n.n.

391. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1870 gennaio 20 - 1870 ottobre 23

Registro, s. cop., cc. 31 n.n.

392. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1870 maggio 13 - 1870 ottobre 21

Registro, s. cop., cc. 62 n.n.

393. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1871 gennaio 14 - 1871 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 99 n.n.

394. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1872 gennaio 2 - 1872 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 99 n.n.

395. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1873 gennaio 6 - 1873 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 69 n.n.

396. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1874 gennaio 2 - 1874 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 71 n.n.

397. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1875 gennaio 10 - 1875 dicembre 10

Registro, s. cop., cc. 83 n.n.

398. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1876 gennaio 14 - 1876 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 77 n.n.

399. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1877 gennaio 3 - 1877 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 69 n.n.

400. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1878 gennaio 8 - 1878 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 103 n.n.

401. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1879 gennaio 9 - 1879 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 97 n.n.

402. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1881 gennaio 10 - 1881 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 95 n.n.

403. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1882 gennaio 1 - 1882 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 95 n.n.

404. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1883 gennaio 6 - 1883 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 77 n.n.

405. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1884 febbraio 25- 1884 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 69 n.n.

406. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1885 gennaio 5 - 1885 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 99 n.n.

407. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1886 febbraio 4 - 1886 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 77 n.n.

408. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1887 gennaio 21 - 1887 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 77 n.n.

409. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1889 gennaio 24 - 1889 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 76 n.n.

410. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1890 febbraio 7 - 1890 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 82 n.n.

411. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1891 febbraio 1 - 1891 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 59 n.n.

412. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1892 febbraio 27- 1892 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 62 n.n.

413. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1893 febbraio 14- 1894 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 59 n.n.

414. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1895 aprile 1- 1895 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 52 n.n.

415. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1897 marzo 3- 1897 dicembre 31

Registro, s. cop., c. 79 n.n.

416. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1898 febbraio 25 - 1898 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 62 n.n.

417. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1899 gennaio 1 - 1899 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 83 n.n.

418. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1900 febbraio 22- 1900 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 68 n.n.

419. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1901 febbraio 6- 1901 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 68 n.n.

420. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1902 gennaio 31 - 1902 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 54 n.n.

421. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1903 gennaio 27 - 1903 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 76 n.n.

422. ACSfr

"Giornale per la spedizione dei mandati"

1904 gennaio 29 - 1904 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 73 n.n.

423. ACSfr

"Registro dei mandati staccati"

1905 febbraio 2 - 1905 dicembre 31

Registro, s. cop., cc. 48 n.n.

Registri diversi, 1881 - 1923

regg. 6; metri lineari 0.2

424. ACSfr

"Prospetto delle reclamazioni in causa a falsa indicazione del possesso"

1881

Elenco delle particelle edificiali con la correzione della errate indicazioni dei proprietari.

Registro, s. cop., cc. 12 n.n.

425. ACSfr

"Conteggio del pane venale venduto nel comune di Sfruz nell'anno 1891 [fino al 1895] e questi di mese in mese coi seguiti pagamenti"

1891 - 1895

Registro, s. cop., cc. 21 n.n.

426. ACSfr

Assegnazioni di erba da tagliare agli abitanti di Sfruz

1894 ottobre 19 - 1894 ottobre 26

Registro, s. cop., cc. 10 n.n.

427. ACSfr

Assegnazioni di pecore e capre agli abitanti di Sfruz

1899 aprile 19 - 1901 aprile 13

Registro, s. cop., cc. 2 n.n.

428. ACSfr

"Lista di monta dell'anno 1902"

1902

Registro, legatura in cart., cc. 2 n.n.

429. ACSfr

Prospetto dei materiali elettrici acquistati dal comune di Sfruz e assegnati agli abitanti

1920 - 1923

Registro, legatura in cart., cc. 7 n.n.

Ente

Comune di Sfruz

1923 gennaio 13 - 1928 novembre 28

Luoghi

Sfruz (Tn)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Sfruz, 01/01/1445 - 31/12/1956

Subfondo Comune di Sfruz (ordinamento italiano), 01/01/1923 - 31/12/1956

Storia

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St.Germain del 10.9.1919, approvato con R.D. 6.10.1919 n. 1804 e convertito in legge il 26.9.1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco tuttavia rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. 11.1.1923 n. 9, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.

Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana pubblicata con R. D. 30 dicembre 1923 n. 1923, la Legge 4 febbraio 1926 n. 237, riguardante l'istituzione del Podestà e della Consulta municipale nominati dall'esecutivo nei comuni non eccedenti i 5000 abitanti e il R. D. 3 settembre 1926 n. 1910, in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno. Subito dopo si ebbe l'aggregazione dei comuni (R.D. 29 novembre 1928 n. 2970), fino a giungere in Trentino al numero di 117 (la riforma fu particolarmente intensa negli anni 1928 - 1929).

Una tappa significativa nella storia del comune di Sfruz è segnata dalla politica accentratrice del regime fascista. Con R.D. 29.11.1928 n. 2970, Sfruz - con Smarano e Tavon - fu aggregato al comune di Coredo.

Condizione giuridica

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923, n. 9, vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. datato 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n.156, e 23 marzo 1919, n.504; i R.D. datati 18 settembre 1919, n.1825 e 20 ottobre 1921, n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. del 12 febbraio 1911, n.297, modificato con R.D. datati 18 aprile 1920, n. 585 e 7 aprile 1921, n.559.

L'art. 25 del decreto datato 11 gennaio 1923, n. 9 stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.

Con R.D. 24 settembre 1923 n. 2013 furono estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile. Con la Legge 4 febbraio 1926 n. 237 e con il R.D. 3 settembre 1926 n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.

Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 1923, "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce alcune modifiche al Testo unico del 1915, quindi con la legge del 4 febbraio 1926, n.237 ed, infine, con il R.D. del 3 settembre 1926, n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.

Funzioni, occupazioni e attività

La differenza sostanziale introdotta dall'ordinamento italiano rispetto al precedente ordinamento austriaco fu la parità di competenze e funzioni delle amministrazioni comunali, di qualsiasi entità, mentre prima i comuni venivano distinti in tre classi, a seconda delle dimensioni, ed ogni classe aveva determinate competenze.

Genericamente, le competenze del comune emergono anche dall'esame del titolario di classificazione dei documenti d'archivio di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897, tuttora in vigore, che si compone di 15 categorie:

- categoria I: Amministrazione;
- categoria II: Opere pie e beneficenza;
- categoria III: Polizia urbana e rurale;
- categoria IV: Sanità e igiene;
- categoria V: Finanze;
- categoria VI: Governo;
- categoria VII: Grazia, giustizia e culto;
- categoria VIII: Leva e truppe;
- categoria IX: Istruzione pubblica;
- categoria X: Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni;
- categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
- categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
- categoria XIII: Esteri;
- categoria XIV: Varie (affari non classificabili in altre categorie);
- categoria XV: Sicurezza pubblica.

Per alcune annate le categorie XIV e XV possono trovarsi invertite.

In ogni comune c'è obbligo di tenere un inventario dei beni mobili e immobili.

I comuni possono contrarre mutui e, in conformità alle leggi, imporre dazi e alcuni tipi di imposte.

Sono a carico delle amministrazioni comunali le spese per la tenuta degli uffici e dell'archivio, per il personale comunale, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per il servizio sanitario (servizio medico ed ostetrico), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per i registri dello stato civile, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale ecc.

Struttura amministrativa

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, il comune ha come organismi il Consiglio, con funzioni deliberative, la Giunta, con funzioni esecutive, il Sindaco, un segretario e un ufficio comunale. Gli organi di Consiglio e Giunta sono

istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 n. 2248.

Il Consiglio ha il compito di esaminare il consuntivo dell'anno precedente e di deliberarne l'approvazione, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale.

Il numero di membri del Consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri.

Il Consiglio delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a Giunta o Sindaco (cfr. art. 131: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salva autorizzazione del prefetto - alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati).

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti, se è presente la metà dei componenti, in varie materie (art. 139: spese impreviste, storni, preparazione dei ruoli delle tasse, proposta dei regolamenti al Consiglio, conclusione dei contratti deliberati dal Consiglio); essa rende conto al Consiglio della sua gestione.

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca il Consiglio e la Giunta, fa eseguire le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali ecc.; in qualità di ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene pubblica.

Il segretario comunale dev'essere dotato di apposita patente di abilitazione e, conseguentemente, di un titolo di studio superiore, e può rogare i contratti.

Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il ventunesimo anno e che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.

Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) i Consigli e le Giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del Podestà. Egli era affiancato, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o nei comuni capoluoghi di Provincia, da una consulta municipale, composta di un numero di membri fissati dal Prefetto, con particolari requisiti (in particolare se donne, cfr. art.68), che durano in carica 4 anni e sono riconfermabili. La scelta dei consultori vien fatta su terne designate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute. Le adunanze della consulta sono valide solo se è presente almeno la metà dei membri e i suoi pareri sono emessi a maggioranza assoluta di voti. L'ufficio di podestà o consultore municipale è generalmente gratuito. Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco.

Il Podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.

Contesto generale

Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuarono la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia (sancita ufficialmente con la Legge 26 settembre 1920 che converte in legge il R.D. 6 ottobre 1919 n. 1804, riguardante

l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria in base alle norme di diritto internazionale). Ma fin dal novembre del 1918 i capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di sindaci. In base al Regio Decreto 4 febbraio 1915 ("Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale"), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto 11 gennaio 1923 n. 9, il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. In ogni Provincia vi sono un Prefetto, con funzioni esecutive, un vice Prefetto, un Consiglio di Prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una Giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.

In ogni circondario vi è un sottoprefetto, che esegue gli ordini del Prefetto.

Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali sono trasmesse ai Prefetti e rispettivamente ai Sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del Prefetto o del Sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunciato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il Prefetto inoltre può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è confermata dal R.D. di data 3 marzo 1934 n. 383. La Giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'Interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche.

Gli organi che amministrano la Provincia sono il Consiglio provinciale e la Deputazione cui si aggiunge un Presidente (con R.D. 30 dicembre 1923).

Per i Comuni c'è la possibilità di unirsi in Consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di comune interesse.

Con R.D. 21 gennaio 1923 n. 93, viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i Circondari, corrispondenti ai Distretti politici. Con R.D.L. 2 gennaio 1927 n. 1, viene istituita la Provincia di Bolzano e contemporaneamente vengono soppresse tutte le Sottoprefetture.

Il R.D.L. 23 ottobre 1925 n. 2113, istituisce un servizio ispettivo sui comuni e sulle province: gli ispettori, con visite periodiche e saltuarie, accertano l'ordinato funzionamento delle amministrazioni e il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza. Il Prefetto ha la facoltà di adottare sanzioni disciplinari, con provvedimento definitivo a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive del governo. Con l'avvento del Fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di Podestà di nomina regia nei comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) mentre il Prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di B. Mussolini del 13 giugno 1923). A Roma viene invece istituito un Governatorato che svolge le competenze del comune (cfr. R.D. 3 marzo 1934 n. 383, titolo VIII).

Fonti normative

Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, "col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248".

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 'col quale è approvato il regolamento giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario'.

Regio decreto del 9 gennaio 1887, n. 4311, "che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico"

Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, "che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro".

Regio decreto 21 settembre 1901, n. 445, "che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del

registro di popolazione in ciascun comune del regno".

Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Legge 7 aprile 1921, n. 457, "concernente il VI censimento generale della popolazione del regno"

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno"

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778"

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato"

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale"

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del potestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti"

Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237"

Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale"

Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno"

Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio storico del comune di Sfruz, ACSfruz "Comune di Sfruz (ordinamento italiano), 1923 - 1956 (con docc. fino al 1966)

Il profilo storico - istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Margherita FAES e Mauro NEQUIRITO citato in bibliografia.

Bibliografia

FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)

Ente

Comune di Sfruz

1952 agosto 23 -

Luoghi

Sfruz, piazza Degasperi, 16

Altre forme del nome

Sfruz (comune)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Sfruz, 01/01/1445 - 31/12/1956

Subfondo Comune di Sfruz (ordinamento italiano), 01/01/1923 - 31/12/1956

Storia

Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale; tali richieste furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali: i motivi allegati alle domande di disaggregazione erano sempre gli stessi (tradizione storica, ingiustizie arretrate dal Fascismo, danno economico, subordinazione agli interessi del centro). Finalmente con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7 gennaio 1946 n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva dando un'ulteriore spinta alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni autonomi.

Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della Provincia a 223.

Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, con D.P.R.G. 12 luglio 1984 n. 12/L, con L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, e infine con il D.P.R.G. 27 febbraio 1995 n. 4/L.

Riacquistata l'autonomia con L.R. 23.8.1952, n. 30, il comune di Sfruz ha seguito le vicende politiche e amministrative degli altri comuni trentini.

Condizione giuridica

Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:

- L.R. 1 giugno 1954 n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
- L.R. 21 ottobre 1963 n. 29 "Ordinamento dei comuni";

- D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L";
- L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige";
- L.R. 31 luglio 1993 n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. 8 novembre 1993 n. 32 "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni".

Funzioni, occupazioni e attività

Le competenze del comune emergono anche dall'esame del titolario di classificazione dei documenti d'archivio di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897, tuttora in vigore, che si compone di 15 categorie:

- categoria I: Amministrazione;
- categoria II: Opere pie e beneficenza;
- categoria III: Polizia urbana e rurale;
- categoria IV: Sanità e igiene;
- categoria V: Finanze;
- categoria VI: Governo;
- categoria VII: Grazia, giustizia e culto;
- categoria VIII: Leva e truppe;
- categoria IX: Istruzione pubblica;
- categoria X: Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni;
- categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
- categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
- categoria XIII: Esteri;
- categoria XIV: Varie (affari non classificabili in altre categorie);
- categoria XV: Sicurezza pubblica.

Per alcune annate le categorie XIV e XV possono trovarsi invertite.

In ogni comune c'è obbligo di tenere un inventario dei beni mobili e immobili.

I comuni possono contrarre mutui e, in conformità alle leggi, imporre dazi e alcuni tipi di imposte.

Sono a carico delle amministrazioni comunali le spese per la tenuta degli uffici e dell'archivio, per il personale comunale, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per il servizio sanitario (servizio medico ed ostetrico), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per i registri dello stato civile, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale ecc.

Attraverso vari provvedimenti legislativi provinciali o regionali, si giunge al testo unico emesso dal Presidente della Giunta regionale in data 27 febbraio 1995, n. 4/L, che stabilisce l'ordinamento attualmente in vigore, in cui si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta. Lo statuto del singolo comune viene emesso con deliberazione del Consiglio comunale e approvato dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte

della Giunta provinciale. Nel comune è prevista l'istituzione di un servizio di economato per le piccole spese e i servizi di economia, nonché la figura di un economo e di un servizio di tesoreria.

I consiglieri eleggono un collegio di revisori, rieleggibili una sola volta, composto da tre membri, che dura in carica tre anni.

I comuni possono inoltre gestire dei servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione e di società di capitale a partecipazione pubblica locale.

Le competenze del comune di Sfruz emergono dall'esame della documentazione, classificata secondo il titolario del 1897.

Struttura amministrativa

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, il comune ha come organismi il Consiglio, con funzioni deliberative, la Giunta, con funzioni esecutive, il Sindaco, un segretario e un ufficio comunale. Gli organi di Consiglio e Giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 n. 2248.

Il Consiglio ha il compito di esaminare il consuntivo dell'anno precedente e di deliberarne l'approvazione, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale.

Il numero di membri del Consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri.

Il Consiglio delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a Giunta o Sindaco (cfr. art. 131: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salva autorizzazione del prefetto - alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati).

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti, se è presente la metà dei componenti, in varie materie (art. 139: spese impreviste, storni, preparazione dei ruoli delle tasse, proposta dei regolamenti al Consiglio, conclusione dei contratti deliberati dal Consiglio); essa rende conto al Consiglio della sua gestione.

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca il Consiglio e la Giunta, fa eseguire le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali ecc.; in qualità di ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene pubblica.

Il segretario comunale dev'essere dotato di apposita patente di abilitazione e, conseguentemente, di un titolo di studio superiore, e può rogare i contratti.

Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il ventunesimo anno e che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.

Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) i Consigli e le Giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del Podestà.

Il Podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.

Il R.D. 3 marzo 1934 n. 383 stabilisce che il Podestà possa essere affiancato dal vice podestà e da altri consultori. E' prevista inoltre la figura del segretario comunale, che ha la qualifica di funzionario statale, è diplomato e, per quanto attiene allo svolgimento delle sue funzioni, dipende gerarchicamente dal Podestà e ne esegue gli ordini.

Dopo la caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vennero ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze.

La Giunta e il Consiglio comunale furono ripristinati con il Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1 e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sanno leggere e scrivere possono diventare Consiglieri comunali, ma non coloro che hanno rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (presidenti di province o podestà). La Giunta municipale è eletta dal Consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori può essere data un'indennità di carica. I consigli comunali durano in carica 4 anni e si rinnovano completamente alla scadenza del quadriennio.

Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di data 27 febbraio 1995 n. 4/L, emesso come Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni venne stabilito l'ordinamento attualmente in vigore in Trentino-Alto Adige. Organi del comune sono Consiglio, Giunta e Sindaco. Il numero di assessori è stabilito dallo statuto. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.

Lo statuto comunale può prevedere la figura del difensore civico, che svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

In base al T.U. n. 4/L del 27 febbraio 1995 il Consiglio è definito organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Questo delibera lo statuto, i programmi, le assunzioni di personale, le convenzioni tra comuni, l'assunzione diretta o l'affidamento di pubblici servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, l'accensione di mutui o la concessione di prestiti, le spese che impieghino bilanci di più anni, gli acquisti e le alienazioni immobiliari non previste nel bilancio, la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni (art. 28).

La Giunta compie invece tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, alla giunta spetta la presentazione del bilancio di previsione al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno (i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono predisporre anche un bilancio pluriennale).

Il Sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della Giunta e i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco svolge funzioni di ufficiale di governo, sovrintende alla stesura dei registri di stato civile e di popolazione, allo svolgimento di funzioni in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, adotta provvedimenti urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale.

Il segretario comunale redige i verbali delle sedute di Giunta e Consiglio, sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, è il capo del personale, coordina e, ove non vi siano i dirigenti, dirige i servizi e gli uffici dell'ente, può rogare i contratti.

Contesto generale

Avvenuto il cambiamento della forma istituzionale dello Stato, in seguito al referendum del 2 giugno 1946, la Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1° gennaio 1948, sancì la creazione di un nuovo ente territoriale, la

Regione, con propri poteri legislativo ed esecutivo. In particolare la Regione Trentino Alto-Adige venne ad avere un proprio Statuto speciale di autonomia con legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 5; suoi organi sono un Consiglio regionale elettivo della durata di 4 anni, con a capo un Presidente, con potere legislativo e una Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori effettivi e supplenti, con potere esecutivo. A Trento risiede come organo coordinatore, un Commissario del Governo (invece del Prefetto), al quale devono essere sottoposte per il visto le leggi regionali e provinciali (a Bolzano, la cui Provincia è parte costitutiva della Regione, un Vice Commissario del Governo).

Con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui comuni passano alla Giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei comuni.

La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2/1993. La L.R. 27 febbraio 1995 prevede la possibilità che i comuni di notevole entità costituiscano consigli circoscrizionali, per la gestione dei servizi di base. Sono previste inoltre varie forme di collaborazione intercomunale: convenzioni fra comuni, consorzi di comuni, unione di comuni.

La Giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi dei comuni.

Alla data 01.01.1977 Sfruz, appartenente al Mandamento di Cles e al Comprensorio C6, con una superficie di 11.69 Km², conta 294 abitanti.

Fonti normative

Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, "col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248".

Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 'col quale è approvato il regolamento giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario'.

Regio decreto del 9 gennaio 1887, n. 4311, "che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico"

Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, "che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro".

Regio decreto 21 settembre 1901, n. 445, "che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun comune del regno".

Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Legge 7 aprile 1921, n. 457, "concernente il VI censimento generale della popolazione del regno"

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778"

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative

all'ordinamento dello stato civile"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato"

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale"

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del podestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti"

Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237"

Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale"

Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno"

Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali"

Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province"

Regio decreto 23 aprile 1929, n. 551, "Fissazione della data di cessazione delle amministrazioni straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale in 17 provincie"

Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, "Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile"

Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 28 agosto 1929 n. 16900/3 rimettente in ruolo i militari già congedati dal governo austriaco

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Legge 24 febbraio 1938, n. 329 "T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del r. esercito"

Legge 16 giugno 1938, n. 1075, "Conversione in legge del r. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole"

Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, "Codice di procedura civile"

Legge 18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Regio decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29-B, "Defascitizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale"

Regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, "Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle

province"

Regio decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, "Norme integrative dei r. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici"

Decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, "Sanzioni contro il fascismo"

Decreto legge luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23, "Estensione alle donne del diritto di voto"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n.76, "Modificazioni ed aggiunte al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272, "Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, "Modificazioni al D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostruzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"

Legge 9 giugno 1947 n. 530, "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1948, n.1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 29 aprile 1949, n. 264, Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Legge regionale 5 novembre 1968, n.34, Modifiche all'art.63 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 concernente norme sull'ordinamento dei Comuni

Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Decreto Presidente Giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5 "Regolamento di esecuzione della legge 21 ottobre 1963, n. 29"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio

1984 n. 6/L"

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio storico del comune di Sfruz, ACSfruz "Comune di Sfruz (ordinamento italiano), 1923 - 1956 (con docc. fino al 1966)

Fonti inedite:

L'inventario della sezione separata dell'archivio comunale 1445-1956 - a cura della dott.ssa Simonetta Cova su incarico del Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T;

Disposizioni normative sui comuni a cura del Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T.

Fonti edite:

Bollettino delle leggi del regno d'Italia, Milano 1805-1814;

Raccolta delle leggi provinciali per il Tirolo e il Voralberg, Innsbruck 1822-1850;

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Firenze 1861

Il profilo storico - istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Margherita FAES e Mauro NEQUIRITO citato in bibliografia.

Bibliografia

BORTOLI B., GRANDI C. (a cura di), Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814-1918), Trento, 1983

CAPUZZO E., Carte di regola e usi civici nel Trentino, IN: "Studi trentini di scienze storiche", LXIV (1985), 4

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

CORSINI U., Il Trentino nel secolo XIX, Rovereto, 1963

FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)

GARBARI M., Strutture amministrative comunali nella provincia del Tirolo durante il secolo XIX, IN: La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo, a cura di P. Schiera, Bologna, 1981

GARBARI M., Le strutture amministrative del Trentino sotto la sovranità asburgica e la sovranità italiana, IN: Storia del Trentino, a cura di Lia De Finis, Trento, 1996

GIACOMONI F. (a cura di), Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, Milano, 1991

GIUNTA PROVINCIALE DEL TIROLO (a cura di), Raccolta di leggi, ordinanze e decisioni ad uso delle amministrazioni comunali del Tirolo, Innsbruck, 1908

INAMA V., Storia delle valli di Non e di Sole nel Trentino. Dalle origini fino al sec. XVI, Mori (TN), 1984 (rist. anast.)

MASTELLOTTO E., L'archivio comunale trentino, Trento, 1986

NEQUIRITO M., Le carte di regola delle comunità trentine, Mantova, 1988

NEQUIRITO M., Ordine politico e identità territoriale: il 'Trentino' nell'età napoleonica, IN: MOZZARELLI C. (a cura di), Trento, principi e corpi: nuove ricerche di storia regionale, Trento, 1991

PACE S., Usi civici nella legislazione provinciale di Trento, Trento, 1953

PACE S., Usi civici, associazioni agrarie e comunioni familiari nella Regione Trentino-Alto Adige, Trento, 1976

PISTOIA U. (a cura di), La valle di Primiero nel Medioevo: gli statuti del 1367 e altri documenti inediti, Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia, 1994²

WALLER G., Manuale delle leggi e regolamenti comunali, distrettuali e provinciali, nonché delle altre leggi ed ordinanze ai medesimi attinenti vevoli per la Contea principesca del Tirolo, Innsbruck, 1886

subfondo 4

Comune di Sfruz (ordinamento italiano), 1923 - 1956 (con docc. fino al 1966)

Soggetti produttori

Comune di Sfruz, 1952 agosto 23 -

Comune di Sfruz, 1923 gennaio 13 - 1928 novembre 28

serie 4.1

Deliberazioni del Consiglio (originali), 1923 - 1926; 1953 - 1962

regg. 4; metri lineari 0.1

1. ACSfr

"Deliberazioni del Consiglio comunale di Sfruz"

1923 luglio 27 - 1925 febbraio 8

Registro, con indice alfabetico all'inizio n.n., cc. 85 (bianche cc. 35)

2. ACSfr

"Deliberazioni del Consiglio comunale"

1925 febbraio 18 - 1926 ottobre 22

Si tratta delle deliberazioni del Consiglio comunale dal 18 febbraio 1925 al 13 maggio 1926 e delle deliberazioni del Podestà dal 11 giugno 1926 al 27 ottobre 1926.

Registro, cc. 48 n.n.

3. ACSfr

Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale

1953 gennaio 3 - 1956 settembre 22

Si tratta delle deliberazioni del Commissario straordinario dal 3 gennaio 1953 all' 8 maggio 1954 e delle deliberazioni del Consiglio comunale dal 22 maggio 1954 al 22 settembre 1956.

Registro, cc. 102 n.n.

4. ACSfr

Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale

1956 settembre 22 - 1962 settembre 9

Si tratta dei verbali delle deliberazioni del Consiglio comunale dal 22 settembre 1956 al 25 agosto 1958 e dal 9 dicembre 1958 al 9 settembre 1962; delle deliberazioni del Commissario straordinario dal 14 novembre 1958 al 29 novembre 1958.

Registro, cc. 102 n.n.

serie 4.2

Deliberazioni del Consiglio (copie viste), 1953 - 1958

b. 1; metri lineari 0.1

1. ACSfr

Deliberazioni del Consiglio e del Commissario straordinario

1953 - 1958

Busta

serie 4.3

Indici delle deliberazioni del Consiglio, 1953 - 1957

reg. 1; metri lineari 0.05

1. ACSfr

"Indice deliberazioni Consiglio comunale"

1953 gennaio 3 - 1957 novembre 15

Registro, cc. 41 n.n.

serie 4.4

Deliberazioni della Giunta e del Podestà (originali), 1926 - 1928: 1954 - 1959

regg. 2; metri lineari 0.1

1. ACSfr

"Deliberazioni del Podestà (originali)"

1926 ottobre 22 - 1928 dicembre 31

Si tratta delle deliberazioni del Podestà dal 26 ottobre 1926 al 4 novembre 1928 e delle deliberazioni del Commissario prefettizio dal 18 novembre 1928 al 31 dicembre 1928.

Registro, cc. 36 n.n.

2. ACSfr

Registro dei verbali di deliberazione della Giunta

1954 giugno 25 - 1959 maggio 27

Registro, cc. 102 n.n.

serie 4.5

Deliberazioni della Giunta (copie), 1953 - 1958

b. 1; metri lineari 0.1

1. ACSfr

Deliberazioni della Giunta comunale

1953 - 1958

Busta

serie 4.6

Indici delle deliberazioni della Giunta, 1954 - 1959

reg. 1; metri lineari 0.05

1. ACSfr

Indice delle deliberazioni della Giunta comunale

1954 giugno 25 - 1959 settembre 10

Registro, cc. 41 n.n.

serie 4.7

Protocolli degli esibiti, 1925 - 1928; 1953 - 1957

regg. 4; metri lineari 0.2

1. ACSfr

"Protocollo degli esibiti"

1925 luglio 2 - 1926 giugno 1

Registro

2. ACSfr

"Protocollo degli esibiti"

1926 maggio 19 - 1928 luglio 10

Contiene anche:

- rendiconto del "Denaro consegnato alla Congregazione di carità" nel 1926
- "Lettere e prospetti corrispondenza al patronato nazionale".

Registro

3. ACSfr

"Registro di protocollo"

1953 gennaio 5 - 1955 settembre 1

Registro

4. ACSfr

"Protocollo degli esibiti"

1955 agosto 30 - 1957 dicembre 20

Registro

serie 4.8

Carteggio e atti degli affari comunali, 1924 - 1928; 1951 -1956

fasc. 8; bb.9; metri lineari 1.32

Contenuto

Gli atti dal 1951 sono classificati secondo il titolario prescritto dalla circolare ministeriale n. 17100/2 del 1° marzo 1897, che stabilisce 15 categorie. La segnalazione dei fascicoli è stata effettuata secondo i criteri esposti per l'analogia serie del preunitario.

Il carteggio è diviso in categorie ma non in classi e sottoclassi.

6. b. 1-6. ACSfr

Carteggio e atti

[1920 - 1929]

Fascicolo

1. b. 1-6. ACSfr

Carteggio e atti

1924

Con lacune

Fascicolo

2. b. 1-6. ACSfr

Carteggio e atti

1925

Con lacune

Fascicolo

3. b. 1-6. ACSfr

Carteggio e atti

1926

Con lacune

Fascicolo

4. b. 1-6. ACSfr

Carteggio e atti

1927

Con lacune

Fascicolo

5. b. 1-6. ACSfr

Carteggio e atti

1928

Con lacune

Fascicolo

7. b. 7-8. ACSfr

Carteggio ed atti

1951

Censimento della popolazione. Fogli di famiglia, nn.1 - 120.

Fascicolo

8. b. 7-8. ACSfr

Carteggio ed atti, cat. I; VIII; X - XI

1952

La categoria I contiene fra l'altro:

Nomina del Commissario straordinario per l'amministrazione del ricostituito comune di Sfruz da parte del Commissario del governo.

La categoria X contiene fra l'altro:

"Prospetto dei lavori pubblici eseguiti nel comune di Sfruz dopo la liberazione".

Fascicolo

10. ACSfr

Carteggio ed atti, cat. IX - XV

1953

La categoria X contiene fra l'altro:

Prolungamento del servizio autocorriere di linea Cles - Dermulo - Coredo a Smarano e Sfruz: carteggio con la Giunta provinciale e con l'Ispettorato della motorizzazione civile, deliberazione del Commissario straordinario, 1952 - 1953; "Lavori di sistemazione dell'acquedotto irriguo": progetto, preventivo, carteggio.

Busta

8. ACSfr

Carteggio ed atti, cat. I - VIII

1953

La categoria VI contiene fra l'altro:

Elezioni politiche del 7 giugno 1953: liste dei candidati, norme per le votazioni, verbale delle operazioni elettorali, lista degli eletti, carteggio.

Busta

11. ACSfr

Carteggio ed atti, cat. I - VI

1954

La categoria I contiene fra l'altro:

"Atti relativi alle elezioni del Consiglio comunale del 9 maggio 1954": candidature, norme per le votazioni, verbale delle operazioni elettorali, lista degli eletti, carteggio.

Busta

12. ACSfr

Carteggio ed atti, cat. VII - XV

1954

La categoria XI contiene fra l'altro:

Contratto di affitto della malga Roen per il quadriennio 1954 - 1957.

Busta

13. ACSfr

Carteggio ed atti, cat. I - VII

1955

Busta

14. ACSfr

Carteggio ed atti, cat. VIII - XV

1955

La categoria XI contiene fra l'altro:

Elezioni del Consiglio direttivo della cassa mutua comunale del 13 marzo 1955: liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto, istruzioni per l'indizione delle elezioni, liste dei candidati, lista degli eletti, carteggio.

Busta

17. ACSfr

Carteggio ed atti, cat. VII - XV

1956

La categoria VIII contiene fra l'altro:

Carteggio con il commissariato generale onoranze ai caduti in guerra inerente la ricerca di informazioni su Guido Parteli di Sfruz, deceduto nel lager di Dachau, 1955 - 1956.

La categoria X contiene fra l'altro:

"Progetto sistemazione acquedotto potabile e antiincendi", 1953 - 1956 (non realizzato).

Busta

15. ACSfr

Carteggio ed atti, cat. I - V

1956

La categoria I contiene fra l'altro:

Trattativa per l'acquisto di un immobile da adibire a casa comunale (non conclusa).

La categoria II contiene fra l'altro:

"Profughi giuliani: sussidi", prospetti dei sussidi erogati a famiglie di profughi e richieste di rimborso all'ente provinciale assistenza post - bellica, 1953 - 1956.

Busta

16. ACSfr

Carteggio ed atti, cat. VI

1956

La categoria VI contiene fra l'altro:

"Elezioni regionali" dell'11 novembre 1956: provvedimenti per la disciplina della propaganda elettorale, verbale delle operazioni elettorali, lista degli eletti, carteggio.

Busta

serie 4.9

Contratti, 1923 - 1928; 1953 - 1966

b. 1; regg.3; fasc. 1; metri lineari 0.25

2. b. 1-2. ACSfr

Contratti, nn.di rep. 2/1923, 5 - 6/1924, 6 - 7/ 1925, 1;4/1927, 1 - 3/1928

1923 - 1928

Fascicolo

1. b. 1-2. ACSfr

"Repertorio degli atti ricevuti dal comune di Sfruz dal 1923 al 1928"

1923 novembre 15 - 1928 ottobre 26

La numerazione di repertorio riparte da 1 per ciascuna annata.

Registro

5. ACSfr

"Registro partitario dei provvisori depositi cauzionali per le spese di contratto, in custodia presso la tesoreria comunale"

1953 - 1958

Registro

4. ACSfr

Contratti, nn. di rep. 1 -7, 16 - 19, 22, 24 - 25

1953 - 1957

Busta

3. ACSfr

"Repertorio atti soggetti taxa registro", nn. 1 - 101

1953 marzo 20 - 1966 marzo 18

Registro

serie 4.10

Liste elettorali

serie 4.11

Ruoli delle rendite patrimoniali, delle imposte e tasse comunali, 1924 - 1925; 1955 - 1956

regg. 10; metri lineari 0.07

1. b. 1-10. ACSfr

Matricola delle abitazioni dotate di impianto elettrico e delle tasse dovute

1924 - 1925

Registro

6. b. 1-10. ACSfr

"Ruolo unico delle imposte e tasse comunali per l'anno 1955"

1955

Registro

5. b. 1-10. ACSfr

"Ruoletto suppletorio entrate patrimoniali"

1955

Registro

4. b. 1-10. ACSfr

"Ruolo delle entrate patrimoniali e dei diritti comunali"

1955

Registro

3. b. 1-10. ACSfr

"Ruolo delle entrate patrimoniali e dei diritti comunali"

1955

Registro

2. b. 1-10. ACSfr

"Ruolo delle entrate patrimoniali e dei diritti comunali"

1955

Registro

10. b. 1-10. ACSfr

"Ruolo unico delle imposte e tasse comunali per l'anno 1956"

1956

Registro

9. b. 1-10. ACSfr

"Ruoletto suppletorio entrate patrimoniali"

1956

Registro

8. b. 1-10. ACSfr

"Ruolo delle entrate patrimoniali o diritti comunali"

1956

Registro

7. b. 1-10. ACSfr

"Ruolo delle entrate patrimoniali o diritti comunali"

1956

Registro

serie 4.12

**Bilanci di previsione - Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario -
Conti consuntivi, 1924 - 1929; 1953 - 1956**

regg. 22; metri lineari 0.66

2. ACSfr

"Conto consuntivo"

1924

Registro

1. ACSfr

"Bilancio di previsione"

1924

Registro

4. ACSfr

"Conto consuntivo"

1925

Registro

3. ACSfr

"Bilancio di previsione"

1925

Registro

6. ACSfr

"Conto consuntivo"

1926

Registro

5. ACSfr

"Bilancio di previsione"

1926

Registro

8. ACSfr

"Conto consuntivo"

1927

Registro

7. ACSfr

"Bilancio di previsione"

1927

Registro

10. ACSfr

"Conto consuntivo"

1928

Registro

9. ACSfr

"Bilancio di previsione"

1928

Due copie con diverse previsioni di spesa.

Registro

11. ACSfr

"Bilancio di previsione"

1929

Registro

12. ACSfr

"Bilancio di previsione"

1953

Registro

14. ACSfr

"Conto consuntivo"

1953

Registro

13. ACSfr

"Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario"

1953

Registro

17. ACSfr

"Conto consuntivo"

1954

Registro

16. ACSfr

"Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario"

1954

Registro

15. ACSfr

"Bilancio di previsione"

1954

Registro

19. ACSfr

"Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario"

1955

Registro

18. ACSfr

"Bilancio di previsione"

1955

Registro

21. ACSfr

"Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario"

1956

Registro

20. ACSfr

"Bilancio di previsione"

1956

Registro

22. ACSfr

"Conto consuntivo"

1956

Registro

serie 4.13

Giornali e mastri della contabilità, 1924 - 1928; 1953 - 1956

regg. 12; metri lineari 0.5

1. b. 1-8. ACSfr

"Registro cassa comunale"

1924

Registro

3. b. 1-8. ACSfr

"Libro mastro delle entrate e delle spese esercizio 1925"

1925

Registro

2. b. 1-8. ACSfr

"Registro cassa comunale"

1925

Registro

5. b. 1-8. ACSfr

"Libro mastro delle entrate e delle spese 1926"

1926

Registro

4. b. 1-8. ACSfr

"Libro cassa 1926"

1926

Registro

6. b. 1-8. ACSfr

"Libro mastro delle entrate e delle spese comunali"

1927

Registro

8. b. 1-8. ACSfr

"Libro mastro delle entrate e delle spese comunali"

1928

Registro

7. b. 1-8. ACSfr

"Giornale di cassa"

1928

Registro

9. ACSfr

"Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1953"

1953

Registro

10. ACSfr

"Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1954"

1954

Registro

11. ACSfr

"Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1955"

1955

Registro

12. ACSfr

"Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1956"

1956

Registro

Documenti di corredo ai conti consuntivi, 1924 - 1928; 1953 - 1956

bb. 13; metri lineari 1.43

1. ACSfr

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: art. 1 - 14 (matrici delle reversali); ruoli delle entrate e diritti comunali; "ruolo della tassa comunale sui cani"

Uscita: art. 1 - 57

1924

Busta

2. ACSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: art. 1 - 20; ruoli delle entrate o diritti comunali; "ruolo della tassa comunale sui cani"

Uscita: residui; art. 2 - 98

1925

Busta

3. ACSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 - 19 (matrici delle reversali); "ruolo della tassa comunale sui cani"

Uscita: residui; art. 1 - 118

1926

Busta

4. ACSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: art. 1 - 18; (matrici delle reversali); ruoli delle entrate o diritti comunali; "ruolo della tassa comunale sui cani"

Uscita: residui; art. 1 - 103

1927

Busta

5. ACSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: art. 1 - 21 (matrici delle reversali); ruoli delle entrate o diritti comunali; "ruolo della tassa comunale sui cani"

Uscita: residui; art. 1 - 78

1928

Busta

7. ACSfr

Documenti di corredo

Uscita: residui; art. 1 - 103

1953

Busta

6. ACSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 - 31; "ruolo rendite comunali"

1953

Busta

9. ACSfr

Documenti di corredo

Uscita: art. 2 - 112

1954

Busta

8. ACSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 -33; ruoli delle entrate o diritti comunali

Uscita: residui

1954

Busta

11. ACSfr

Documenti di corredo

Uscita: art. 1 - 83

1955

Busta

10. ACSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 - 29

Uscita: residui

1955

Busta

13. ACSfr

Documenti di corredo

Uscita: art. 1 - 85

1956

Busta

12. ACSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 - 28

Uscita: residui

1956

Busta

serie 4.15

Liste di leva, 1953 - 1956

fasc. 4; metri lineari 0.1

1. b. 1-4. ACSfr

Liste di leva dei giovani nati nell'anno 1933 ed allegati
1953

Fascicolo

2. b. 1-4. ACSfr

Liste di leva dei giovani nati nell'anno 1934 ed allegati
1954

Fascicolo

3. b. 1-4. ACSfr

Liste di leva dei giovani nati nell'anno 1935 ed allegati
1955

Fascicolo

4. b. 1-4. ACSfr

Liste di leva dei giovani nati nell'anno 1936 ed allegati
1956

Fascicolo

serie 4.16

Ruoli matricolari, [1935 - 1956]

regg. 22; metri lineari 0.15

1. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1915

[1935]

Registro

2. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1916

[1936]

Registro

3. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1917

[1937]

Registro

4. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1918

[1938]

Registro

5. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1919

[1939]

Registro

6. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1920

[1940]

Registro

7. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1921

[1941]

Registro

8. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1922

[1942]

Registro

9. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1923

[1943]

Registro

10. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1924

[1944]

Registro

11. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1925

[1945]

Registro

12. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1926

[1946]

Registro

13. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1927

[1947]

Registro

14. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1928

[1948]

Registro

15. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1929

[1949]

Registro

16. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1930
[1950]
Registro

17. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1931
[1951]
Registro

18. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1932
[1952]
Registro

19. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1933
[1953]
Registro

20. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1934
[1954]
Registro

21. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1935
[1955]
Registro

22. b. 1-22. ACSfr

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1936
[1956]
Registro

serie 4.17

Lavori pubblici, 1928; 1954 - 1955

fasc. 3; metri lineari 0.1

1. b. 1-3. ACSfr

"Ampliamento dell'acquedotto del comune di Sfruz": relazione tecnica, planimetrie e disegni, preventivo, capitolato d'appalto, delibera di esecuzione del lavoro

1928

Fascicolo

2. b. 1-3. ACSfr

"Sistemazione edificio scolastico di Sfruz": progetto, preventivo, carteggio

1954

Fascicolo

3. b. 1-3. ACSfr

"Riattazione del cimitero del comune di Sfruz": progetto, computo metrico, relazione tecnica, delibera di approvazione e esecuzione del Consiglio comunale

1955

Fascicolo

serie 4.18

Pratiche edilizie, 1953 - 1956

fasc. 2; metri lineari 0.05

1. b. 1-2. ACSfr

Pratica edilizia n. 1/53

1953

Fascicolo

2. b. 1-2. ACSfr

Pratica edilizia n. 2/56

1956

Fascicolo

serie 4.19

Registri degli atti di nascita, 1924 - 1929; 1953 - 1956

regg. 10; metri lineari 0.3

1. ACSfr

Registro degli atti di nascita

1924

Registro

2. ACSfr

Registro degli atti di nascita

1925

Registro

3. ACSfr

Registro degli atti di nascita

1926

Registro

4. ACSfr

Registro degli atti di nascita

1927

Registro

5. ACSfr

Registro degli atti di nascita

1928

Registro

6. ACSfr

Registro degli atti di nascita

1929 (1)

Registro

Note

(1) I registri degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza del 1929 sono conservati nell'archivio corrente del comune di Sfruz, benché a seguito del R. D. 28.11.1928, in vigore dal 1° gennaio 1929, Sfruz fosse stato aggregato al comune di Coredò.

7. ACSfr

Registro degli atti di nascita

1953

Registro

8. ACSfr

Registro degli atti di nascita

1954

Registro

9. ACSfr

Registro degli atti di nascita

1955

Registro

10. ACSfr

Registro degli atti di nascita

1956

Registro

serie 4.20

Registri degli atti di matrimonio, 1924 - 1929; 1953 - 1956

regg. 10; metri lineari 0.3

1. ACSfr

Registro degli atti di matrimonio

1924

Registro

2. ACSfr

Registro degli atti di matrimonio

1925

Registro

3. ACSfr

Registro degli atti di matrimonio

1926

Registro

4. ACSfr

Registro degli atti di matrimonio

1927

Registro

5. ACSfr

Registro degli atti di matrimonio

1928

Registro

6. ACSfr

Registro degli atti di matrimonio

1929

Registro

7. ACSfr

Registro degli atti di matrimonio

1953

Registro

8. ACSfr

Registro degli atti di matrimonio

1954

Registro

9. ACSfr

Registro degli atti di matrimonio

1955

Registro

10. ACSfr

Registro degli atti di matrimonio

1956

Registro

serie 4.21

Registri degli atti di morte, 1924 - 1929; 1953 - 1956

regg. 10; metri lineari 0.3

1. ACSfr

Registro degli atti di morte

1924

Registro

2. ACSfr

Registro degli atti di morte

1925

Registro

3. ACSfr

Registro degli atti di morte

1926

Registro

4. ACSfr

Registro degli atti di morte

1927

Registro

5. ACSfr

Registro degli atti di morte

1928

Registro

6. ACSfr

Registro degli atti di morte

1929

Registro

7. ACSfr

Registro degli atti di morte

1953

Registro

8. ACSfr

Registro degli atti di morte

1954

Registro

9. ACSfr

Registro degli atti di morte

1955

Registro

10. ACSfr

Registro degli atti di morte

1956

Registro

serie 4.22

Registri degli atti di cittadinanza, 1924 - 1929; 1953 - 1956

regg. 2; metri lineari 0.05

1. ACSfr

Registro degli atti di cittadinanza

1924 - 1929

Registro

2. ACSfr

Registro degli atti di cittadinanza

1953 - 1956

Registro

serie 4.23

Indici decennali dei registri di stato civile

serie 4.24

Registri della popolazione, 1940 - 1957

fasc. 2; metri lineari 0.1

2. b. 1-2. ACSfr

Fogli di famiglia eliminati, nn. 4 - 51

[1940 - 1957]

Fascicolo

1. b. 1-2. ACSfr

Cartelle toponomastiche, cartelle di casa e fogli di famiglia, nn. 1 - 57

[1940 - 1957]

Fascicolo

serie 4.25

Movimento della popolazione, 1953 - 1957

b. 1; metri lineari 0.1

1. ACSfr

Pratiche di emigrazione e di immigrazione

1953 - 1957

Busta

serie 4.26

Registri diversi, 1925; 1931 - 1933; 1954

regg. 5; metri lineari 0.15

sottoserie 4.26.1

Registri diversi - Categoria I

sottoserie 4.26.2

Registri diversi - Categoria II

sottoserie 4.26.3

Registri diversi - Categoria III

sottoserie 4.26.4

Registri diversi - Categoria IV

Registri diversi - Categoria V, 1931 - 1954

1. ACSfr

"Elenco delle particelle fondiarie del comune, frazione di Sfruz"

1931

Registro

3. ACSfr

"Inventario dei beni immobili di uso pubblico"

1933 novembre 30

Registro

2. ACSfr

"Inventario dei beni mobili di uso pubblico"

1933 novembre 30

Registro

4. ACSfr

"Tariffa unificata delle imposte di consumo. In vigore dal 1° gennaio 1954"

1954

Registro

sottoserie 4.26.6

Registri diversi - Categoria VI

sottoserie 4.26.7

Registri diversi - Categoria VII

sottoserie 4.26.8

Registri diversi - Categoria VIII

sottoserie 4.26.9

Registri diversi - Categoria IX

sottoserie 4.26.10

Registri diversi - Categoria X

sottoserie 4.26.11

Registri diversi - Categoria XI, 1925

1. ACSfr

"Certificato di provenienza dei fessipedi condotti sui mercati"

1925 marzo 20 - 1925 ottobre 12

Registro

sottoserie 4.26.12

Registri diversi - Categoria XII

sottoserie 4.26.13

Registri diversi - Categoria XIII

sottoserie 4.26.14

Registri diversi - Categoria XIV

sottoserie 4.26.15

Registri diversi - Categoria XV

Ente

Consiglio scolastico locale di Sfruz

[1896] - 1921

Luoghi

Sfruz (Tn)

Archivi prodotti

Fondo Consiglio scolastico locale di Sfruz, 01/01/1896 - 31/12/1921

Storia

Presso la sede comunale si è conservato l'archivio del Consiglio scolastico relativo alla comunità Smarano-Sfruz, cui aderivano le scuole popolari di entrambi i comuni. L'attività di tale organo, di cui ci sono pervenute testimonianze a partire dal 1896, si concluse il 1° maggio 1921 con l'entrata in vigore del decreto del Commissario generale civile di Trento che ne sancì lo scioglimento e l'istituzione di due Consigli scolastici autonomi, facenti capo a due comunità scolastiche distinte per i due paesi.

Condizione giuridica

Ente di diritto pubblico.

Funzioni, occupazioni e attività

Al Consiglio scolastico locale competeva principalmente:

- la compilazione dei rendiconti relativi agli emolumenti degli insegnanti e ai contributi pagati con i fondi locali a compimento dei medesimi;
- l'amministrazione del fondo scolastico locale, laddove esisteva;
- la sorveglianza sull'edificio scolastico, sul materiale e sugli arredi e la compilazione del relativo inventario;
- la conservazione dei documenti relativi all'amministrazione della scuola;
- la definizione dell'orario settimanale e giornaliero delle attività didattiche, la sorveglianza sul loro svolgimento e, più in generale, il controllo sul funzionamento della scuola, riguardo al quale il Consiglio era tenuto a compilare un rapporto annuale;
- la sorveglianza sulla condotta dei discenti anche al di fuori della scuola, nonché il controllo sulla regolarità della frequenza;
- una funzione di appoggio ai maestri nell'esercizio della loro professione e un ruolo di mediazione fra insegnanti e amministratori comunali nel caso di contrasti.

Il Consiglio scolastico locale delegava le funzioni di sorveglianza al sorvegliante scolastico locale - che poteva essere più di uno se alla comunità scolastica appartenevano più scuole - nominato fra le persone residenti nel comune. Tale sorvegliante era tenuto a visitare frequentemente la scuola e a rendere conto al Consiglio scolastico riguardo alla situazione della stessa; al rappresentante della chiesa in seno al Consiglio, invece, competeva rilevare le mancanze riguardo all'educazione morale e religiosa, in merito alle quali tuttavia solo il Consiglio aveva la facoltà di adottare provvedimenti (1).

Struttura amministrativa

La legge provinciale 30.4.1892 istituì per ciascuna comunità scolastica del Tirolo un Consiglio scolastico locale con competenze in materia di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche. Tale organo era composto:

- dal curatore d'anime o da un sacerdote nominato dall'autorità ecclesiastica in qualità di rappresentante della chiesa locale,
- dal dirigente della scuola, o dal dirigente di più alto rango nel caso in cui al Consiglio scolastico facesse capo una comunità composta da più scuole;
- dal capocomune;
- da almeno due rappresentanti del comune eletti dalla Rappresentanza comunale, o, nel caso poco sopra citato, dalle Rappresentanze comunali, fra tutti i censiti che godevano dell'elettorato attivo e passivo nel comune di pertinenza.

Tali componenti, che rimanevano in carica per sei anni e, comunque, proseguivano nell'esercizio delle proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo Consiglio scolastico locale, provvedevano a nominare nel proprio seno un preside e il suo sostituto.

Fonti normative

Legge del 30 aprile 1892, n. 8, valevole per la contea principesca del Tirolo concernente le scuole popolari pubbliche

Legge 30 aprile 1892, n. 7, valevole per la Contea principesca del Tirolo concernente la sorveglianza sulle scuole

Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 374, Soppressione dei consigli scolastici provinciali e delle deputazioni scolastiche

Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi, in vigore dal 1 febbraio 1924

Circolare 6 marzo 1924 del regio Provveditore agli studi di Trento per la liquidazione dei consigli scolastici locali

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio storico del comune di Sfruz, CSLSfruz "Consiglio scolastico locale di Sfruz", 1896 - 1921

Note

(1) Cfr. Raccolta delle leggi provinciali, anno 1892, pp. 10 - 16.

fondo CSLSfr

Consiglio scolastico locale di Sfruz, 1896 - 1921

Soggetti produttori

Consiglio scolastico locale di Sfruz, [1896] - 1921

Modalità di acquisizione e versamento

Dati gli stretti legami intercorsi col comune, la documentazione dell'ente è stata conservata nell'archivio comunale.

Contenuto

Il fondo comprende documentazione dal 1896 al 1921 consistente in carteggio, atti, preventivi e consuntivi.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il fondo è stato organizzato in due serie archivistiche.

serie 1.1

Carteggio ed atti, 1896 - 1922

1. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio e atti

1896

Mazzo

2. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio e atti

1897

Mazzo

3. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio e atti

1898

Mazzo

4. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio e atti

1899

Mazzo

5. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio e atti

1900

Mazzo

6. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio e atti

1901

Contiene fra l'altro:

Ordinanza del Consiglio scolastico provinciale tirolese del 3 ottobre 1901 relativa alla "frequentazione della scuola".

Mazzo

7. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio e atti

1902

Contiene fra l'altro:

"Inventario della sostanza della scuola popolare pubblica in Smarano alla fine dell'anno 1902".

Mazzo

8. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio e atti

1903

Mazzo

9. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio e atti

1904

Mazzo

10. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 69

1905

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 18: "Inventario della sostanza della scuola popolare promiscua pubblica in Sfruz alla fine dell'anno 1904"; n. di prot. 55: "Fabbisogno della comunità scolastica di Sfruz alla quale sono aggregati i comuni di Sfruz - Smarano per l'anno 1906 I e II parte"; n. di prot. 59: "Conto consuntivo della comunità scolastica di Sfruz - Smarano per l'anno solare 1904 ossia IV trimestre".

Mazzo

11. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti, nn. di prot. 1 - 52

1907

Contiene fra l'altro:

n. di prot. 9: "Conguaglio della comunità scolastica alla quale è aggregato il comune Sfruz - Smarano col fondo scolastico provinciale e fondo scolastico territoriale per l'anno 1906".

Mazzo

12. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1908

Mazzo

13. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1909

Mazzo

14. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1910

Contiene:

Bollettino delle leggi e delle ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il Voralberg contenente la legge 52 sul rapporto d'impiego dei maestri presso le scuole popolari e presso le scuole civiche pubbliche.

Mazzo

15. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1911

Mazzo

16. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1912

Mazzo

17. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1913

Mazzo

18. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1914

Mazzo

19. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1915

Mazzo

20. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1916

Mazzo

21. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1918

Mazzo

22. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1919

Mazzo

23. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1920

Contiene fra l'altro:

"Questionario sullo stato delle scuole popolari per l'anno 1919 - 20".

Mazzo

24. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1921

Contiene fra l'altro:

Provvedimento del Commissariato generale civile di Trento che decreta lo scioglimento della comunità scolastica Sfruz - Smarano e l'istituzione di due comunità scolastiche autonome.

Mazzo

25. b. 1-25. CSLSfr

Carteggio ed atti

1922

Mazzo

Preventivi e consuntivi, 1896 - 1921

26. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo del fabbisogno della comunità scolastica di Smarano e Sfruz per l'anno 1896 - 1897 (parte I)"
1896 - 1897

Fascicolo

27. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo del fabbisogno della comunità scolastica di Smarano per l'anno 1897 (parte I)" (due copie)
1897

Fascicolo

28. b. 26-49. CSLSfr

"Elenco speciale delle entrate e delle uscite del comune scolastico di Smarano per l'anno 1897"
1897

Fascicolo

29. b. 26-49. CSLSfr

"Evasione sul conguaglio della comunità scolastica di Smarano - Sfruz coi fondi provinciali per l'anno 1897"
1897

Fascicolo

30. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo del fabbisogno della comunità scolastica di Sfruz per l'anno 1898 (parte I)"
1898

Fascicolo

31. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo del fabbisogno della comunità di Smarano per l'anno 1898 (I parte)"
1898

Fascicolo

32. b. 26-49. CSLSfr

"Consuntivo del fabbisogno della comunità scolastica di Smarano per l'anno 1898 (parte I)"
1898

Fascicolo

33. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo del fabbisogno della comunità scolastica di Smarano per l'anno 1899 (parte I)"

1899

Fascicolo

34. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo del fabbisogno della comunità scolastica di Smarano per l'anno 1900 (parte I)"

1900

Fascicolo

35. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo del fabbisogno della comunità scolastica di Smarano per l'anno 1901 (parte I)"

1901

Fascicolo

36. b. 26-49. CSLSfr

"Evasione sul conguaglio della comunità scolastica di Smarano - Sfruz coi fondi provinciali per l'anno 1901"

1901

Fascicolo

37. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo del fabbisogno della comunità scolastica di Smarano per l'anno 1902"

1902

Fascicolo

38. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo del fabbisogno della comunità scolastica di Smarano per l'anno 1903 (parte I)"

1903

Fascicolo

39. b. 26-49. CSLSfr

"Consuntivo del fabbisogno della comunità scolastica di Smarano per l'anno 1903 (parte II)"

1903

Fascicolo

40. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo del fabbisogno della comunità scolastica di [Smarano] e Sfruz per l'anno solare 1905"

1905

Fascicolo

41. b. 26-49. CSLSfr

"Conguaglio della comunità consistente dei comuni locali di Sfruz - Smarano col fondo scolastico provinciale e fondo scolastico territoriale per l'anno 1906"

1906

Fascicolo

42. b. 26-49. CSLSfr

"Fabbisogno della comunità scolastica di Sfruz - Smarano alla quale sono aggregati i comuni di Sfruz - Smarano per l'anno 1910: I e II parte"

1910

Fascicolo

43. b. 26-49. CSLSfr

"Conguaglio della comunità scolastica di Sfruz - [Smarano], distretto scolastico di Cles, col fondo domestico provinciale e col fondo scolastico territoriale per l'anno 1913"

1913

Fascicolo

44. b. 26-49. CSLSfr

"Conguaglio della comunità scolastica di Sfruz - [Smarano], distretto scolastico di Cles, col fondo domestico provinciale e col fondo scolastico territoriale per l'anno 1915"

1915

Fascicolo

45. b. 26-49. CSLSfr

"Conguaglio della comunità scolastica di Sfruz - [Smarano], distretto scolastico di Cles, col fondo domestico provinciale e col fondo scolastico territoriale per l'anno 1916: I parte (emolumenti del personale insegnante)"

1916

Fascicolo

46. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo della comunità scolastica di Sfruz - Smarano distretto scolastico di Cles per l'anno 1918: I parte. (emolumenti del personale insegnante)" (due copie)

1918

Fascicolo

47. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo della comunità scolastica di Sfruz - [Smarano], distretto scolastico di Cles, per l'anno 1919: I parte (emolumenti del personale insegnante)"

1919

Fascicolo

48. b. 26-49. CSLSfr

"Preventivo della comunità scolastica di Sfruz - [Smarano], distretto scolastico di Cles, per l'anno 1920: I parte (emolumenti del personale insegnante)"

1920

Fascicolo

49. b. 26-49. CSLSfr

"Consuntivo del fabbisogno della comunità scolastica di [Smarano] per l'anno [...]. (parte I)

[1921] (1)

Fascicolo

Note

(1) [prima del 1921]

Ente

Amministrazione separata usi civici di Sfruz

1927 - 1952

Luoghi

Sfruz (Tn)

Altre forme del nome

ASUC di Sfruz

Archivi prodotti

Fondo Amministrazione separata usi civici di Sfruz, 01/01/1927 - 31/12/1952

Storia

Gli usi civici sono dei diritti che gruppi di persone (ravvisabili nella collettività degli abitanti di un comune o frazione o in una collettività di altro tipo) esercitano, *uti cives*, su terreni e beni, come pascoli, boschi, malghe, etc. appartenenti al loro comune o frazione. Tali diritti consistono in varie forme di uso o godimento dei beni ed i principali fra essi sono quelli di pascolare ed abbeverare il bestiame, raccogliere erba e strame o legna per uso domestico, ottenere legname per la costruzione e la riparazione di case d'abitazione, cavare ghiaia, sassi o pietre da costruzione. La definizione "usi civici" deriva dal fatto che i diritti in questione spettano agli abitanti di un determinato luogo in dipendenza dalla loro qualità di cittadini (*cives*) e fintanto che siano tali. Nello stesso tempo questi usi hanno assunto nomi diversi a seconda di quale fosse l'oggetto del diritto esercitato: si parla perciò di legnatico, stramatico, erbatico, boscheggio, etc. Sono diritti che, negli ultimi decenni, hanno perso progressivamente il loro contenuto economico anche per le popolazioni montane e rurali, tuttavia la loro esistenza è ormai assicurata dalla legge e comunque alcuni di tali usi, come il diritto di pascolo e alpeggio e di raccolta della legna, vengono tuttora esercitati e fatti valere (1). Infatti i beni soggetti ad uso civico appartengono alla generalità dei cittadini di un comune o di una frazione in diritto esclusivo e perpetuo e questi cittadini vengono rappresentati dall'organo (Comitato) previsto dalla legge. Questi diritti appartenenti collettivamente a tutti i cittadini di un luogo sono comunque del tutto distinti e staccati dal generico diritto d'uso degli altri beni di cui il comune o la frazione dispongono a vantaggio della collettività. Essi non vanno intesi peraltro come diritto di proprietà (*ius utendi atque abutendi*), bensì come diritto d'uso a favore del *civis* nel senso indicato dall'art. 1021 del Codice Civile, non essendone il *civis* stesso, ma la generalità degli abitanti del luogo, il titolare. Da un punto di vista tecnico-giuridico, i beni d'uso civico sono classificati come beni demaniali nel senso indicato dal Codice Civile (art. 822 e ss.) (2) e contrapposti a quelli che sono definiti invece beni patrimoniali. In passato, si riteneva che fossero demaniali i beni destinati all'immediata soddisfazione di bisogni pubblici (e quindi beni essenziali per l'esplicazione delle funzioni proprie dell'ente pubblico), mentre la dottrina attualmente prevalente rileva come esistano anche beni non demaniali che presentano tali caratteri (ad esempio gli armamenti) e ritiene quindi che il criterio distintivo tra beni demaniali e beni patrimoniali sia meramente formale. Sono demaniali i beni che la legge indica come tali, nel nostro caso i beni d'uso civico, sono patrimoniali gli altri (3). L'appartenenza al demanio pubblico comporta per i relativi beni l'assoggettamento alla disciplina prevista dall'art. 823 del Codice Civile, secondo cui i beni demaniali sono "inalienabili e non possono

formare oggetto di diritti in favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano" e quindi sono sostanzialmente indisponibili (4).

In definitiva, appare particolarmente significativa la definizione che dei beni d'uso civico ha dato la Suprema Corte di Cassazione in data 5 gennaio 1951: "Le terre del demanio universale o comunale sono di proprietà delle popolazioni, non dell'ente pubblico. Il pascolo ed il legnatico integrano l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita, e debbono annoverarsi fra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario, che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre, di pascoli e di boschi. Gli usi civici trovano il loro fondamento nell'antico dominio delle popolazioni che, per soddisfare i bisogni essenziali della vita, usavano delle terre in certi modi determinati. Tali usi hanno continuato a sussistere anche dopo l'emanazione delle leggi sull'abolizione delle feudalità" (5).

Per quanto riguarda la storia di questi diritti, all'inizio dell'Ottocento sia il governo bavarese che il Regno d'Italia napoleonico mantennero distinti i beni collettivi delle frazioni o di altri nuclei aggregati dai beni che costituiscono i demani e i patrimoni dei comuni e ne regolarono il funzionamento.

Alla legislazione austriaca era invece sconosciuto il concetto di uso civico inteso come semplice diritto d'uso di un bene a favore dei cittadini di un comune o frazione. Gli usi civici erano considerati dalla legge austriaca alla stregua di servitù prediali, cioè si ricorreva alla finzione giuridica secondo cui dei beni privati e degli edifici rurali avevano il diritto di pascolo, di legnatico, di stramatico, etc. sui beni comunali. E' per questo che, negli atti esistenti negli archivi comunali trentini, i diritti d'uso civico figurano come servitù. Tuttavia, con la Patente Imperiale n. 130 del 5 luglio 1853, si riconoscevano i diritti d'uso collettivo, si cercava d'impedire la quotizzazione delle terre e s'imponavano le destinazioni dei terreni comuni ad uso della popolazione che ne aveva bisogno. Il Rescritto ministeriale 11 dicembre 1850 n. 13353, contenente disposizioni per la vecchia legge comunale provvisoria del 17 marzo 1850 B.L.I. n. 170, distingueva i beni in: 1) patrimonio comunale, liberamente disponibile; 2) beni d'uso pubblico, cioè strade, piazze e simili; 3) beni comunali, cioè boschi e pascoli, destinati all'uso esclusivo dei membri del comune. Il Rescritto aggiungeva che, quand'anche il sopravanzo dei redditi rimasti, dopo che fossero stati soddisfatti i bisogni delle famiglie, dovesse affluire alla cassa comunale, non veniva per questo mutata la natura giuridica dei beni (6). La legge comunale austriaca n. 1 del 9 gennaio 1866, al paragrafo 63, stabilì che i cittadini o abitanti del comune, qualora l'uso di beni comunali fosse ammesso da diritti o consuetudini, non potessero tuttavia ricavarne un utile maggiore di quello necessario per sopperire ai bisogni della loro casa o dei loro beni stabili e ciò affinché non prendessero piede diritti speciali in favore di qualcuno. La Rappresentanza comunale avrebbe dovuto regolare la partecipazione agli utili dei beni comunali, non potendo comunque prescindere dalla limitazione stabilita dalla legge. Gli utili avanzati perché in eccesso rispetto ai bisogni dei cittadini avrebbero continuato ad essere versati nella cassa comunale (7).

Dopo l'annessione del Trentino all'Italia, la legge n. 9 del 11 gennaio 1923 mantenne, all'art. 24, il rispetto degli speciali titoli di diritto e delle consuetudini che disciplinavano il godimento dei beni comunali ma in seguito, dopo una notevole quantità di parziali riforme, studi e proposte, si giunse finalmente alla legge n. 1766 del 16 giugno 1927 detta, in senso tecnico-giuridico, di liquidazione, cui seguì il regolamento di applicazione n. 332 del 26 febbraio 1928 (8). Scopo della legge era quello di abolire le forme residue di promiscuo godimento delle terre e di disciplinarne la proprietà nelle diverse forme (privata, pubblica e collettiva) e constava di tre parti principali:

1. l'accertamento dell'esistenza di usi civici sulle terre, e la classificazione dei diritti relativi, suddivisi in essenziali (necessari ai bisogni della vita) ed utili (a scopo d'industria) (art. 1-4);
2. la liquidazione dei diritti, in tre modi: gli usi civici esercitati dai comuni sui beni dei privati (ad esempio il diritto di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo ed altri simili) dovevano essere affrancati, con

divisione delle terre ed eccezionalmente con compenso (artt. 5, 6 e 7); le promiscuità, cioè i diritti delle popolazioni di un comune o di una frazione su beni di altri comuni o frazioni, dovevano essere sciolte senza compenso (art. 8); le occupazioni su terre d'uso civico appartenenti ai comuni o alle frazioni, purché perduranti da almeno dieci anni con migliorie apportate al fondo dall'occupante, dovevano essere legittimate mediante concessione all'occupante verso canone enfiteutico (artt. 9 e 10);

3. la disciplina e regolamentazione dei terreni assegnati ai comuni o alle frazioni o alle associazioni agrarie, con loro distinzione fra terreni utilizzabili per la coltura agraria (da ripartire in quote e dare alle famiglie dei coltivatori diretti, a titolo e con canone enfiteutico) e terreni utilizzabili a bosco e pascolo permanente. Questi ultimi venivano assoggettati alle norme stabilite dalla Legge forestale (Cap. II, Tit. 4 del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923) (9) e dichiarati aperti agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione, con amministrazione separata dagli altri beni, a profitto dei frazionisti, qualunque ne fosse il numero (artt. 12 e 26); tale amministrazione veniva affidata da un apposito Comitato. Riguardo al Comitato, l'art. 64 del Regolamento d'attuazione della legge stabiliva che la sua costituzione spettava alla Giunta provinciale amministrativa e che doveva essere composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti. All'amministrazione separata delle frazioni dovevano essere applicate le disposizioni della legge comunale e provinciale ed ogni amministrazione frazionale doveva restare soggetta alla sorveglianza del Podestà del comune, che poteva sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti (10).

All'attuazione di quanto disposto dalla legge avrebbero dovuto provvedere i commissari regionali per la liquidazione degli usi civici istituiti dall'art. 27 della legge stessa, ai quali si dovevano fare, fra l'altro, le dichiarazioni da parte di chi esercitava o pretendeva di esercitare dei diritti d'uso civico.

In seguito accadde che molti comuni trentini venissero ridotti, mediante aggregazioni e fusioni, da 371 a 113, in applicazione del D.L. n. 383 del 17 marzo 1927. Tuttavia, anche a seguito di un eccessivo egocentrismo a favore del capoluogo di comune attuato in molti casi dai Podestà, si manifestò in tutte le frazioni una tendenza a reintegrare la sovranità sui loro beni. Oltre all'art. 26 della già citata legge n. 1766 del 1927 e all'art. 64 del relativo regolamento d'attuazione, venne a vantaggio delle aspirazioni delle frazioni anche la Legge comunale e provinciale n. 383 del 3 marzo 1934 che, all'ultimo comma dell'art. 84, recitava: "L'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una frazione è affidata dal Prefetto ad un Commissario scelto, di regola, fra i Frazionisti". C'era stata inoltre anche una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 3233 del 18 dicembre 1922) che aveva fissato il principio secondo cui, quando un comune viene aggregato ad un altro, i beni d'uso civico del comune soppresso non diventano beni patrimoniali del comune che lo assorbe (11). In seguito all'emanazione della legge comunale e provinciale del 1934, laddove fosse avvenuto il riconoscimento della natura demaniale dei beni da parte del Commissariato agli Usi Civici, ci fu la possibilità di nominare nelle frazioni i commissari per le amministrazioni separate. L'art. 84, che prevedeva un Commissario frazionale agli usi civici, rappresentava un'innovazione rispetto all'art. 64 del pregresso regolamento del 1928 che parlava invece di Comitato d'amministrazione, come del resto ha affermato, nel 1949, anche la Corte di Cassazione (sent. n. 1283 del 16 luglio).

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 15100/15.1 del 21 maggio 1947, dispose la ricostituzione, previa consultazione popolare, dei comitati nella forma prevista dal più volte citato art. 64. Tale ricostituzione avvenne di fatto in molte frazioni in Trentino tanto che, nel 1949, esistevano ben 200 amministrazioni separate frazionali (12).

Nel 1948, con l'intervento dell'autonomia regionale per il Trentino-Alto Adige accordata con legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948, la Provincia di Trento venne investita di potestà legislativa primaria in materia di usi civici (art. 11 n. 8) e in base all'art. 1 delle norme di attuazione dello Statuto speciale emanato con D.P.R. n. 1064 del 17 luglio 1952, le potestà amministrative esercitate in materia di usi civici dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, furono trasferite alle

Giunte provinciali di Trento e Bolzano (13). In questa fase il compito delle amministrazioni separate frazionali è chiarito dalla circolare del Presidente della Giunta Provinciale n. 18365/1.III del 23 novembre 1951. Ad esse spettava la sola amministrazione dei terreni di originaria appartenenza alle frazioni, cioè i beni demaniali quali risultavano dal decreto di assegnazione emanato dal Commissariato regionale agli Usi Civici. Non potevano acquistare beni patrimoniali bensì solo beni su cui eventualmente si potessero estendere i diritti d'uso civico (boschi, pascoli, malghe) nè incaricarsi dell'esecuzione di opere pubbliche come scuole, acquedotti, chiese, cimiteri, etc., che rientrano invece nell'ambito di competenza del comune. La loro attività doveva essere diretta allo sviluppo, accrescimento e miglioramento dei beni di uso civico e solo a questi: costruzione o migliorie di malghe, di strade che conducano a boschi o pascoli, rimboschimenti, etc. Nella circolare del 23 novembre 1951 si affermava però espressamente che, dalle deliberazioni pervenute alla Giunta Provinciale per i prescritti controlli, derivava la sensazione che le amministrazioni separate estendessero indebitamente le loro attività anche a compiti non di loro competenza come appunto la costruzione di scuole, di edifici e di opere pubbliche che la legge poneva a carico dei comuni, e proprio questo fatto aveva determinato la necessità delle precisazioni e disposizioni date dalla circolare stessa (14).

Successivamente fu emanata la legge provinciale n. 1 del 16 settembre 1952, modificata poi dalla legge n. 6 del 9 maggio 1956, con relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 4 del 11 novembre 1952). La legge disponeva che all'amministrazione dei beni comunali d'uso civico doveva provvedere il Consiglio comunale (art. 2), mentre i beni d'uso civico appartenenti alle frazioni dovevano essere amministrati separatamente, a profitto dei frazionisti da un Comitato di tre o cinque membri (a seconda che la popolazione della frazione fosse di meno o più di duecento abitanti). Questa disposizione dava finalmente una certa chiarezza alla questione di chi dovesse occuparsi dell'amministrazione degli usi civici, tendeva a disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo dei comitati, vietandone l'ingerenza sui beni patrimoniali che il comune possedesse nella frazione, e stabiliva il concorso alle spese generali del comune mediante un annuo contributo obbligatorio. Alla nomina del Comitato stesso si sarebbe dovuto provvedere con una consultazione a cui potevano partecipare tutti i capifamiglia titolari di uso civico sui beni frazionali. La sua durata in carica era di quattro anni; ogni suo atto doveva essere concretato mediante apposita deliberazione. Tali deliberazioni erano prese a maggioranza di voti e dovevano essere pubblicate e sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale nei modi stabiliti per le deliberazioni comunali. Esso, nell'esercizio delle sue funzioni, poteva servirsi del personale addetto all'ufficio comunale ed in particolare del tesoriere comunale.

Nel regolamento di esecuzione della legge provinciale del 1952 si legge che l'amministrazione separata della frazione, non appena costituita, doveva provvedere a:

- trascrivere su apposito registro le deliberazioni adottate dal Comitato d'amministrazione;
- compilare un inventario completo dei beni di uso civico, risultanti dal decreto di assegnazione delle terre (art. 42 del Regolamento n. 332 del 26 febbraio 1928), e dei diritti risultanti dall'accertamento eseguito dal Commissario regionale per gli usi civici;
- compilare un bilancio, riferito all'anno solare, dal quale risultassero entrate ed uscite; entro il primo ottobre di ogni anno i Presidenti delle amministrazioni separate avrebbero poi dovuto presentare al sindaco un bilancio per l'esercizio successivo. Parimenti, i comitati d'amministrazione avrebbero dovuto redigere il conto della loro gestione da depositare nell'ufficio frazionale e in quello comunale, dopo aver nominato un collegio di tre revisori scelti fra i frazionisti per l'esame del conto stesso;
- compilare un regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale e della Camera di Commercio;
- redigere un elenco dei cittadini aventi diritto d'uso civico e dei capifamiglia che li rappresentavano, elenco da tenere costantemente aggiornato;

- occuparsi dell'impianto della contabilità, da tenere sempre aggiornata con un giornale di cassa, un libro mastro, un sistema di reversali e mandati, uno scadenziario delle entrate e delle spese, un ruolo di esazione delle entrate;
- tenere un repertorio dei contratti e una raccolta completa dei contratti stessi e loro allegati (15).

Condizione giuridica

Ente di diritto pubblico.

La legge del 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, intitolata "Legge di riordinamento degli usi civici nel regno" e il Regolamento di attuazione approvato con il R.D. 26 febbraio 1928, era diretta ad unificare in un testo nazionale le diverse normative preunitarie.

Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3267 ("legge forestale") regolava le norme e le amministrazioni per i terreni utilizzati a bosco e a pascolo.

La legge comunale e provinciale datata 3 marzo 1934, n. 383 trattava dell'amministrazione separata dei terreni assegnati alle frazioni.

La legge provinciale del 16 settembre 1952, n.1 "Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico" (B.U. 27 settembre 1952, n.20), regolamenta, nella provincia di Trento, l'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928, riguardante l'amministrazione dei beni comunali di uso civico.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952, n. 27) detta infine il Regolamento per la costituzione delle amministrazioni separate di uso civico, per il funzionamento ed attività delle amministrazioni separate e per i rapporti fra le amministrazioni separate e i comuni.

Funzioni, occupazioni e attività

La legge tuttora vigente (L. n.1766/1927 e il Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 332/1928) è diretta essenzialmente ad inserire beni e diritti delle popolazioni (Proprietà e diritti collettivi), identificati in un regime di gestione programmata a destinazione vincolata e diversificata secondo la vocazione dei beni: gestione a fini produttivi e di conservazione ambientale in base a piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali (beni di categoria A) e ripartizione in quote da assegnarsi in enfiteusi agli aventi diritto per le terre destinate a coltura (terre di categoria B).

L'art. 11 della legge n. 1766/1927 comprende sia i beni collettivi originari, intendendo per tali sia i beni delle comunità di abitanti organizzate stabilmente in un territorio e le terre acquisite attraverso ogni forma di possesso collettivo, sia i beni assegnati ai comuni, frazioni o associazioni agrarie per effetto delle operazioni di sistemazione delle terre e di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della stessa legge e normative anteriori. Per risolvere una questione sorta negli ultimi decenni del XIX secolo, circa la natura dei beni della collettività intestati al comune e destinati all'esercizio degli usi, il legislatore del 1927 ha sottoposto allo stesso regime tutti i beni posseduti dai comuni (e frazioni) su cui si esercitavano gli usi, comprendendo così tra le terre collettive anche quelle gravate da usi che fossero comunque nel possesso del comune. Vi erano anche beni non di origine civica ma assimilati ad essi con leggi speciali (p.e. la legge del 1° dicembre 1971, n. 1102 "legge-montagna") oltre alle terre acquistate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1766/1927 per aumentare la massa delle terre da quotizzare (agevolazione per l'acquisto di nuove terre disposte dal D.L.L. del 14 luglio 1918, n. 1142).

Le terre collettive, prima del 1927, erano indicate con termini diversi nelle varie località e regioni: "demani universali" nel sud, "proprietà o domini collettivi" negli ex-Stati pontifici, "terre comuni, comunanze, comunaglie, regole, vicinie" in altre zone d'Italia e nell'arco alpino. Questi beni furono in passato utilizzati dagli utenti per fini esistenziali e a scopo di commercio. L'associazione degli utenti di norma costituì il nucleo su cui si sono formati i comuni moderni, quali enti

rappresentativi della comunità e dei suoi diritti. In base a ciò, in giurisprudenza è stato sempre tenuto presente il rapporto "universitas civium" - intesa come comunità di abitanti organizzata in un territorio - ed "ente-comune", quale successore della prima; anche quando la gestione dei beni pubblici è passata al comune, si è mantenuta distinta la gestione degli usi civici.

Il R.D. n. 332/1928 affermava che, dopo l'approvazione del piano di massima per la destinazione delle terre di uso civico, il commissario regionale doveva emanare un decreto nel quale erano indicati gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria A; il decreto veniva comunicato al comune o all'associazione agraria a cui appartenevano le terre. I comuni e le associazioni agrarie erano tenuti quindi provvedere alla compilazione dei regolamenti di uso civico (in armonia con i piani economici dei boschi) e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale del 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal relativo Regolamento (R.D. n. 1126/1926); i regolamenti venivano poi sottoposti all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.

Ancora secondo il Regolamento n. 332/1928, sulle rendite delle terre gravavano delle imposizioni fiscali (oltre alle spese di amministrazione e sorveglianza); era quindi facoltà del comune o dell'associazione agraria imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. Erbe e legna esuberanti potevano essere vendute a profitto dell'amministrazione del comune o dell'associazione agraria ed era espressamente vietata la divisione del ricavato della vendita fra gli utenti.

Per quanto concerne la provincia di Trento, vige il Regolamento approvato con D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n.4 (B.U. 19 dicembre 1952): l'amministrazione separata della frazione, non appena costituita, deve provvedere alla compilazione di un inventario completo dei beni di uso civico, risultanti dal decreto di assegnazione delle terre, e dei diritti conseguenti all'accertamento eseguito dal commissario regionale per gli usi civici; alla compilazione di un bilancio, riferito all'anno solare, dal quale risultino le entrate ordinarie e straordinarie derivanti dall'amministrazione separata dei beni, le spese e la destinazione del complesso dei proventi della frazione; alla compilazione del Regolamento prescritto all'art. 43 del R.D. n.332/1928; alla definitiva redazione dell'elenco dei cittadini aventi diritto d'uso civico e dei capifamiglia che li rappresentano (l'elenco deve essere costantemente aggiornato mediante coordinamento mensile con l'ufficio anagrafico del comune); all'impianto della contabilità, con allestimento del giornale di cassa, libro mastro, sistema dei mandati e delle reversali, scadenziario delle entrate e delle spese, ruolo di esazione delle entrate; all'assegnazione infine del servizio di tesoreria al tesoriere comunale.

Struttura amministrativa

Nel sistema della legge n. 1766/1927 alle operazioni di sistemazione dei beni e diritti collettivi provvedevano organi speciali di giurisdizione ordinaria succeduti agli organi preunitari (art. 34): i Commissari regionali per gli usi civici. Essi svolgevano in prevalenza funzioni amministrative, ma quando nel corso delle operazioni sorgevano contestazioni su diritti dovevano risolverle in via incidentale come giudici sospendendo nel frattempo il procedimento. La loro nomina avveniva con decreto reale su proposta del Ministero per l'Economia Nazionale con consenso del Ministro per la Giustizia e Affari di Culto, ed erano scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello; prendevano poi il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici. In seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1989 la nomina dei commissari viene rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura.

Dai Commissari dipendevano uno o più assessori da scegliersi fra i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra i funzionari di Stato. Essi venivano nominati con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, previo consenso del ministro dal quale dipendevano. Compito degli assessori era coadiuvare il commissario

in tutte le sue operazioni: il commissario cioè poteva affidare loro tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Per l'istruttoria e per le operazioni di loro competenza, i Commissari potevano servirsi di speciali incaricati. Ma gli atti di assessori e incaricati non erano validi senza l'approvazione del commissario.

I Commissari, sempre assistiti da un segretario con funzioni di cancelliere, procedevano, su istanza degli interessati oppure d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendicazione e ripartizione delle terre. Si formavano così dei piani di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune o all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Seguiva dunque una ripartizione in quote: un delegato tecnico o un perito nominato dal commissario doveva formulare un piano di ripartizione in unità fondiari delle terre destinate alla coltura agraria, che conteneva anche l'indicazione delle migliorie che i concessionari erano tenuti ad eseguire e dei canoni da pagare. In seguito il commissario formulava un bando col quale tutti i capi di famiglia (che avevano diritto a concorrere) erano invitati a fare domanda per l'assegnazione delle quote. Le domande erano esaminate da una commissione presieduta dal podestà del comune o della frazione interessata e composta da sei membri scelti fra i cittadini del comune o della frazione e dal pretore del mandamento. Se il numero degli ammessi al bando superava la quota delle terre disponibili, la commissione sceglieva un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti. I concorrenti che si ritenevano lesi dalle deliberazioni della commissione potevano fare ricorso al commissario regionale.

I Commissari decidevano tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti sopra citati; curavano la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori non ancora eseguite. In Trentino i Commissari assumevano le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove province per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883, n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Le decisioni dei commissari erano impugnabili solo con reclamo presso la Corte d'Appello avente giurisdizione nei territori dove erano situati i terreni della controversia.

Con la L.P. datata 16 settembre 1952, n.1, venivano regolate nella provincia di Trento le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico. All'amministrazione provvede direttamente il consiglio comunale a cui spetta la deliberazione del regolamento previsto dall'art.43 del R.D. n. 332/1928 e la disciplina delle altre norme in esso contenute. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale (art.1). I beni di uso civico di originaria appartenenza alle frazioni e quelle che vi passano dopo le affrancazioni, sono amministrate separatamente, a profitto dei frazionisti, per mezzo di un comitato di tre membri per le frazioni con popolazione fino a 200.000 abitanti, e di cinque per quelle con popolazione superiore. Il comitato dura in carica per un quadriennio ed è riconfermabile. A differenza delle leggi n. 1766/1927 e 284/1944 il sindaco del comune e l'assessore anziano o delegato non possono far parte di alcun comitato di amministrazione. Tuttavia se la maggioranza dei capifamiglia di frazione lo richiede, l'amministrazione può essere affidata al consiglio comunale. Alla nomina del comitato si provvede con una consultazione alla quale possono partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto d'uso civico sui beni frazionali. La proclamazione degli eletti avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Se per due volte alla consultazione non interviene la maggioranza degli elettori, l'amministrazione sarà affidata al consiglio comunale.

Il comitato di amministrazione separata può servirsi del personale addetto all'ufficio comunale; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti secondo i dettami della legge provinciale e comunale e saranno pubblicate e sottoposte al

controllo della Giunta provinciale nei modi stabiliti per le deliberazioni comunali. Le sedute del comitato sono pubbliche e il numero dei votanti non può essere inferiore a tre. La frazione con amministrazione separata concorre, soddisfatti i diritti della popolazione, nel sopportare le spese generali del comune assegnando un contributo annuo calcolato in base alle proprie rendite e necessità ordinarie. L'ammontare del contributo è concordato col sindaco, salvo rettifica del consiglio comunale; non raggiungendosi un accordo, la vertenza è rimessa alla Giunta provinciale che decide definitivamente.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 è la delibera del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale n.1/1952 concernente le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico: il cap. 1 prevede la possibilità di costituire amministrazioni separate tramite dichiarazione di almeno un quarto di capifamiglia residenti nella frazione (le firme devono essere autenticate dal sindaco); l'autorizzazione alla gestione separata spetta alla Giunta provinciale, che provvede ad autorizzare anche la consultazione popolare per la nomina del comitato. Quest'ultimo è formato da tre o cinque membri e, mediante votazione segreta, elegge il presidente; all'elezione assiste il segretario comunale che redige il verbale, firmato da tutti gli intervenuti, da trasmettere alla Giunta provinciale. Inoltre per il normale servizio di segreteria, l'amministrazione separata, salvo casi speciali, nei quali si rende opportuna l'assunzione di personale proprio, deve richiedere l'opera del segretario o di altro dipendente comunale. Il presidente dell'amministrazione separata deve presentare al sindaco, entro il 1°ottobre di ogni anno, il bilancio - documentato e deliberato dal comitato di amministrazione - per l'esercizio successivo. Il comitato amministrativo deve nominare un collegio di revisori, composto di tre membri scelti tra i frazionisti, che nell'arco di un mese dall'incarico deve esaminare il conto e redigere un'apposita relazione.

Secondo l'art. 31 del D.P.G.P. n. 4/1952, nei comuni in cui non esistono frazioni, ed in quelli che, nelle stesse condizioni, verranno ricostituiti in avvenire, cessa l'amministrazione separata dei beni di uso civico con l'insediamento del consiglio comunale. Quindi, entro un mese dalle elezioni amministrative, il comitato di amministrazione procede alla chiusura della contabilità. Il presidente consegna quindi al sindaco gli elenchi ed i registri dell'amministrazione separata, nonché tutti gli atti, i contratti ed il carteggio della frazione, ed ordina al tesoriere di versare alla cassa del comune il fondo eventualmente esistente a favore della frazione. Al sindaco verranno consegnati gli elenchi dei residui attivi e passivi esistenti alla data di cessazione del comitato, affinché l'ufficio comunale ne curi la riscossione o il pagamento.

Contesto generale

In forza della L. n. 1766/1927: Il ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato ed ha la suprema direzione per l'esecuzione della legge. Inoltre il R.D. n. 332/1928 (art. 67) recita che quando si dovrà procedere all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, o alla reintegra di terre comuni o demani comunali, il ministero per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei commissari debba essere affidata l'esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse. Secondo i dettami del R.D.L. n.751/1924 e della L. n. 1766/1927, contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, l'estensione dei diritti sugli usi civici e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle corti d'appello, avente giurisdizione nei territori ove siano situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte (art. 32).

La L. del 10 luglio 1930, n.1078 "Definizione delle controversie in materia di usi civici" modifica l'art. 32 della legge n. 1766/1927 indicando che i reclami contro le decisioni dei commissari sono deferiti all'esclusiva competenza della corte d'appello di Roma (art.3). La notificazione della sentenza è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del

dispositivo alle parti tramite posta. Il ricorso alla cassazione deve essere proposto entro 45 giorni e quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa corte d'appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato (artt. 7 e 8). Inoltre per la trattazione delle cause d'appello, è istituita temporaneamente presso la corte d'appello di Roma una sezione speciale. Il ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della corte d'appello ed alla corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col comune o con l'associazione agraria (artt. 9 e 10).

Il D.P.G.P. n. 4/1952, cap.III, riguardante i "rapporti fra le amministrazioni separate ed i comuni", stabilisce che, nonostante l'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il comune rimane integro nella sua unità politica, amministrativa e territoriale (art.24). Il sindaco esercita anche nella frazione i poteri stabiliti dalle leggi, estendendo le sue attività ed autorità a tutto il territorio comunale. Egli infatti vigila su tutti i servizi e sulla gestione di tutti i beni patrimoniali esistenti nelle frazioni e può sempre esaminare l'andamento dell'amministrazione separata e la contabilità riferendo poi alla Giunta provinciale. L'amministrazione separata resta soggetta alla sorveglianza del consiglio comunale. Il sindaco poi convoca, entro il settembre di ogni anno, il presidente dei comitati frazionali per trattare della somma da richiedere ad ognuno.

Il D.P.R. datato 17 luglio 1952, n. 1064 dettava le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di usi civici: a decorrere dal primo settembre 1952, le potestà amministrative esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e foreste sono trasferite alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. In attesa di leggi provinciali, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continuava ad esercitare le funzioni amministrative attribuite dallo Stato. Le Giunte provinciali esercitano (art. 48, n.5 dello Statuto) le attribuzioni di vigilanza e tutela già spettanti alle Giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, contemplate dalla legge n. 1766/1927. In particolare spetta alle Giunte provinciali, esaminate le domande e gli allegati, autorizzare la gestione separata degli usi civici e la consultazione popolare per la nomina dei comitati; nominare le tre o cinque persone che comporranno il comitato; sostituire i membri del comitato in caso di rinuncia dei medesimi o di nomina contemporanea nel comitato di due fratelli, ecc. Inoltre presso la Giunta provinciale è tenuto, affidato ad uno speciale incaricato, un registro delle amministrazioni separate dei beni frazionali d'uso civico, con l'indicazione della loro data di nomina e di scadenza. Un mese prima dello scadere del quadriennio, il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore delegato predispone che venga ordinata la consultazione popolare per la rinnovazione di ciascun comitato.

Fonti normative

Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, "Riordinamento degli usi civici nel regno"

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, "Conversione in legge con modificazioni del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia"

Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno".

Legge 10 luglio 1930, n. 1078, "Definizione delle controversie in materia di usi civici"

Legge 16 marzo 1931, n. 377, "Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale"

Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284, "Accelerazione della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini"

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 11 novembre 1952, n. 4 Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

Legge 17 aprile 1957, n. 278, "Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali"

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"

Legge Provinciale 13 marzo 2002, n. 5. "Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio storico del comune di Sfruz, ASUCSfruz "Amministrazione separata usi civici di Sfruz", 1927 - 1952

Il profilo storico-istituzionale dell'ente riporta in alcune parti l'elaborato a cura di Anna GUASTALLA citato in bibliografia.

Bibliografia

Diritto degli enti locali, Napoli, 1988

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell' Amministrazione separata per gli usi civici. Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

PACE S., Usi civici, associazioni agrarie e comunioni familiari nella Regione Trentino-Alto Adige, Trento, 1976

PACE S., Usi civici nella legislazione provinciale di Trento, Trento, 1953

Note

(1) Cfr. PACE S., Usi civici Associazioni agrarie e Comunioni familiari nella Regione Trentino-Alto Adige, Trento 1976, pp. 3-4

(2) Cfr. PACE S., Usi civici nella legislazione provinciale di Trento, Trento 1953, pp. 5-6

(3) Cfr. Diritto degli enti locali, Napoli 1988, p. 91

(4) Cfr. Diritto degli enti, p. 100

(5) Cfr. PACE, Usi civici nella legislazione, p. 9

(6) Cfr. PACE, Usi civici nella legislazione, p. 7

(7) Cfr. Raccolta di leggi, pp. 45-47

(8) Cfr. PACE, Usi civici Associazioni agrarie, pp. 147-192

(9) Cfr. PACE, Usi civici Associazioni agrarie, pp. 197-216

(10) Cfr. PACE, Usi civici nella legislazione, pp. 4-5; cfr. inoltre Usi civici Associazioni agrarie, p. 181 e 187

(11) Cfr. PACE, Usi civici, associazioni agrarie, p. 54

- (12) Cfr. PACE, Usi civici nella legislazione, pp. 9-12; cfr. inoltre Usi civici Associazioni agrarie, pp. 56-57
- (13) Cfr. PACE, Usi civici nella legislazione, p. 11 e pp. 13-14; cfr. inoltre Usi civici Associazioni agrarie, p. 222
- (14) Cfr. PACE, Usi civici nella legislazione, pp. 37-40
- (15) Cfr. PACE, Usi civici, associazioni agrarie, pp. 224-239

fondo ASUCSfr

Amministrazione separata usi civici di Sfruz, 1927 - 1952

Soggetti produttori

Amministrazione separata usi civici di Sfruz, 1927 - 1952

Contenuto

L'archivio dell'A.S.U.C. di Sfruz comprende documentazione dal 1927 al 1952.

Criteri di ordinamento e inventariazione

La documentazione dell'A.S.U.C era conservata in modo abbastanza ordinato e con una ripartizione delle serie chiara e delineata.

Individuato il soggetto produttore si è costituito il relativo fondo archivistico articolato in sei serie archivistiche.

serie 1.1

**Verbali di deliberazione del commissario frazionale e del comitato di
amministrazione - originali, 1948 - 1949**

50. ASUCSfr

"Registro dei verbali di deliberazione dal 3/1/48"

1948 gennaio 3 - 1949 dicembre 31

Registro, cc. 17

serie 1.2

**Verbali di deliberazione del commissario frazionale e del comitato
d'amministrazione - copie, 1947 - 1952**

51. ASUCSfr

Verbali delle deliberazioni del Commissario frazionale e del Comitato d'amministrazione
1947 - 1952

Busta

serie 1.3

Carteggio ed atti, 1927 - 1952

52. b. 52-61. ASUCSfr

Carteggio ed atti

1927 - 1935

1927 - 1928; 1934 - 1935

Contiene:

Causa promossa da alcuni privati di Sfruz contro l'A.S.U.C per contestare l'uso civico gravante su alcune particelle di loro proprietà situate in località "Somassolo": citazioni, escussioni di testi, decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Fascicolo

53. b. 52-61. ASUCSfr

Carteggio ed atti

1939

Contiene fra l'altro:

Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trento designante i beni di uso civico della frazione di Sfruz.

Fascicolo

54. b. 52-61. ASUCSfr

Carteggio ed atti

1945

Fascicolo

55. b. 52-61. ASUCSfr

Carteggio ed atti

1946

Fascicolo

56. b. 52-61. ASUCSfr

Carteggio ed atti

1947

Contiene fra l'altro:

"Progetto della strada Coredo - Smarano - Sfruz": disegni, preventivo, capitolato d'appalto, 1946 - 1947.

Fascicolo

57. b. 52-61. ASUCSfr

Carteggio ed atti

1948

Contiene fra l'altro:

"Consultazione popolare per la designazione di cinque censiti da proporre alla Giunta provinciale per la costituzione del Comitato di amministrazione della frazione separata di Sfruz": verbale della commissione elettorale, lista dei votanti.

Fascicolo

58. b. 52-61. ASUCSfr

Carteggio ed atti

1949

Fascicolo

59. b. 52-61. ASUCSfr

Carteggio ed atti

1950

Contiene fra l'altro:

"Progetto del tronco stradale Smarano - Sfruz": disegni, preventivo, capitolato d'appalto, offerte e verbale d'asta, contabilità, carteggio, 1947 - 1950.

Fascicolo

60. b. 52-61. ASUCSfr

Carteggio ed atti

1951

Fascicolo

61. b. 52-61. ASUCSfr

Carteggio ed atti

1952

Contiene fra l'altro:

Consultazione popolare per la designazione del "Comitato di amministrazione usi civici di Sfruz quadriennio 1952 - 1955": verbale della votazione, lista degli eletti, verbale dell'elezione del presidente del Comitato di amministrazione.

Fascicolo

serie 1.4

Bilanci di previsione e conti consuntivi, 1946 - 1952

63. ASUCSfr

"Conto consuntivo"

1946

Registro

62. ASUCSfr

"Bilancio di previsione"

1946

Registro

65. ASUCSfr

"Conto consuntivo"

1947

Registro

64. ASUCSfr

"Bilancio di previsione"

1947

Registro

67. ASUCSfr

"Conto consuntivo"

1948

Registro

66. ASUCSfr

"Bilancio di previsione"

1948

Registro

69. ASUCSfr

"Conto consuntivo"

1949

Registro

68. ASUCSfr

"Bilancio di previsione"

1949

Registro

71. ASUCSfr

"Conto consuntivo"

1950

Registro

70. ASUCSfr

"Bilancio di previsione"

1950

Registro

73. ASUCSfr

"Conto consuntivo"

1951

Registro

72. ASUCSfr

"Bilancio di previsione"

1951

Registro

75. ASUCSfr

"Conto consuntivo"

1952

Registro

74. ASUCSfr

"Bilancio di previsione"

1952

Registro

Giornali e mastri della contabilità, 1946 - 1952

76. ASUCSfr

"Giornale delle reversali e dei mandati e libro mastro per la registrazione delle spese"

1946

Registro

77. ASUCSfr

"Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1947"

1947

Registro

78. ASUCSfr

"Mastro delle entrate e spese per l'esercizio 1948"

1948

Registro

79. ASUCSfr

"Mastro delle entrate e spese per l'esercizio 1949"

1949

Registro

80. ASUCSfr

"Mastro delle entrate e spese per l'esercizio 1950"

1950

Registro

81. ASUCSfr

"Mastro delle entrate e spese per l'esercizio 1951"

1951

Registro

82. ASUCSfr

"Mastro delle entrate e spese per l'esercizio 1952"

1952

Registro

serie 1.6

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo - documenti di corredo, 1946 - 1952

83. ASUCSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: art. 1 - 12 bis

Uscita: art. 2 - 25

1946

Busta

84. ASUCSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 - 13

Uscita: residui; art. 1 - 27

1947

Busta

85. ASUCSfr

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 - 13

Uscita: residui; art. 1 - 28

1948

Busta

86. ASUCSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 - 13

Uscita: residui; art. 1 - 27

1949

Busta

87. ASUCSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 - 13

Uscita: residui; art. 1 - 28

1950

Busta

88. ASUCSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 - 16

Uscita: residui; art. 1 - 29

1951

Busta

89. ASUCSfr

Allegati al bilancio di previsione

Allegati al conto consuntivo

Documenti di corredo

Entrata: residui; art. 1 - 16; ruolo delle entrate patrimoniali o diritti comunali

Uscita: residui; art. 1 - 32

1952

Busta

Ente

Ufficio del giudice conciliatore di Sfruz

[1953] - [1976]

Luoghi

Sfruz (Tn)

Archivi prodotti

Fondo Ufficio del giudice conciliatore di Sfruz, 01/01/1953 - 31/12/1976

Storia

In ottemperanza al R.D. 4 novembre 1928 n. 2325 Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno, a partire dal 1° luglio 1929 anche in Trentino viene estesa la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia. Già dal 1865 (1) è previsto in ogni comune un giudice conciliatore nominato dal Re su proposta del Consiglio Comunale, con le funzioni di comporre e di giudicare le controversie. Salvo casi eccezionali, svolge la sua attività nella casa comunale, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere e da un inserviente comunale in veste di usciere. La documentazione prodotta a seguito della sua attività viene conservata nell'archivio comunale. La legge 16 giugno 1892 n. 261 ed il relativo regolamento d'esecuzione fissano le competenze dei giudici conciliatori, riconducibili alle cosiddette controversie minori (ad esempio: azioni relative alle locazioni di beni immobili, azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani ecc. entro un determinato importo). Ulteriori disposizioni sono contenute nel codice di procedura civile del 1940 (2) e nel R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario con le successive modificazioni. L'art. 28 del R.D. 18 dicembre 1941 n. 1368 "Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile". Con il 1° maggio 1995, in base alla nuova normativa per il processo civile (3), viene abrogato l'istituto del giudice conciliatore mentre entra in vigore quello del giudice di pace.

Condizione giuridica

Ente di diritto pubblico.

Unificata nella sua maggior parte l'Italia, il nuovo Regno aveva il procedimento civile regolato da quattro codici diversi: quello delle Due Sicilie del 1819, il Regolamento Toscano del 1814, il Regolamento Lombardo del 1796, il Codice Sardo del 1859.

Con la legge sull'Ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, si scelse di istituire in tutto il territorio nazionale la figura del conciliatore, sulla cui esistenza si armonizzò poi il codice di procedura civile.

Successivamente alla sua estensione in tutto il territorio nazionale, l'istituto conciliativo fu oggetto di proposte di riforma al fine di renderlo sempre più agile ed efficiente.

Dopo la legge del 26 giugno 1868 relativa alle sentenze dei conciliatori, fu operata una prima riforma con la legge del 23 dicembre 1875, n. 2839, la quale, tra l'altro, istituì i vice conciliatori.

Con la legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione e furono aumentati i requisiti necessari per la nomina a giudice conciliatore.

Il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 era il regolamento di applicazione alla legge sopracitata.

Alla legge 261/1892 fece seguito, ultima nel riordino sostanziale dell'istituto, la legge del 28 luglio 1895, n. 455, la quale dettava norme semplificate di procedura innanzi ai conciliatori.

Con il R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325 "Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", venne estesa anche al Trentino la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia.

La legge datata 18 dicembre 1941, n. 1368 organizzava nuovamente gli uffici di conciliazione.

Il D.L.L.T. del 1° febbraio 1946, n. 122 dettava norme sugli uscieri di conciliazione.

Le attribuzioni degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti erano regolate dalla legge del 18 ottobre 1951, n. 1128.

Per gli uscieri, chiamati "messi" di conciliazione in seguito alla legge del 3 febbraio 1957 (art.1), rimasero invece in vigore le norme anteriori (R.D. 26 dicembre 1892, n. 728; L. 24 marzo 1921, n. 298; T.U. 28 dicembre 1924, n. 2271; L. 22 dicembre 1931, n. 1677; R.D. 8 giugno 1933, n. 61; D.L.L. 1° febbraio 1946, n.122).

Le leggi del 18 luglio 1956, n. 761 e del 25 luglio 1966, n. 571 stabilivano l'ammontare del limite di valore nella competenza dei conciliatori e del pretore e sul limite di inappellabilità delle sentenze del conciliatore.

La legge del 3 febbraio 1957, n. 16 dettava norme sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

Funzioni, occupazioni e attività

Inseriti in ogni comune, i conciliatori e i vice conciliatori sono giudici singoli, non appartenenti alla magistratura professionale, sono cioè cittadini incaricati, temporaneamente e a titolo gratuito, dell'esercizio di funzioni giudiziarie. Essi amministrano la giustizia nell'ambito del territorio di competenza che coincide col territorio del comune cui sono addetti.

Con la legge del 18 dicembre 1941, n. 1368 venivano riorganizzati gli uffici di conciliazione: l'art. 28 prevedeva che presso l'ufficio fossero tenuti:

1) Il "ruolo generale" degli affari civili, nel quale erano segnati in ordine cronologico tutti gli affari dell'ufficio di conciliazione; 2) una "rubrica alfabetica" generale degli affari civili; 3) il "ruolo di udienza", nel quale erano segnate le cause portate alla discussione davanti al conciliatore e riportate le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza; 4) il "registro cronologico" dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dal cancelliere; 5) il "registro di repertorio" degli atti soggetti a registrazione; 6) il "registro delle spese di giustizia" anticipate dall'erario in materia civile; 7) il "registro delle spese" inerenti alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; 8) il "registro di carico dei depositi " per spese di cancelleria, contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo di ufficio; 9) il "registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Tutti i registri, prima dell'uso, dovevano essere numerati e vidimati dal pretore, ed in qualunque momento egli poteva farseli presentare per controllarne la tenuta.

Oltre ai registri predetti, il cancelliere del conciliatore, doveva tenere i seguenti registri, numerati e vidimati dal conciliatore: 1) registro dei depositi giudiziari; 2) registro dei mandati su depositi giudiziari; 3) registro di scarico dei depositi di carta bollata; 4) registro dei proventi di cancelleria.

Se il numero degli affari era rilevante, il conciliatore, su proposta del dirigente di cancelleria, poteva autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente; e poteva autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

Struttura amministrativa

Il R.D. datato 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno prevedeva l'istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime.

Con disposizioni successive alla legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili.

Con il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 si stabiliva che il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali, e nominato dal presidente del Tribunale su proposta del Procuratore regio.

Nei comuni divisi in borgate, frazioni, quartieri, o anche ripartiti in circoscrizioni, potevano essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, uffici distinti di giudice conciliatore. Ogni ufficio era retto da un conciliatore e vi era addetto, di regola, un vice conciliatore; se era necessario potevano esservi addetti più vice conciliatori.

I conciliatori e i vice conciliatori erano magistrati onorari che ricoprivano un ufficio gratuito per la durata di tre anni (ma potevano essere riconfermati), a seguito di nomina deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura ed adottata - secondo la regola prevista per le deliberazioni del Consiglio Superiore - con decreto del Presidente della Repubblica. Era anche previsto che il Consiglio Superiore, sempre con decreto presidenziale, delegasse la nomina dei conciliatori ai presidenti delle corti di appello. Nei fatti, il Consiglio si avvaleva largamente di tale facoltà e la scelta del conciliatore avveniva sostanzialmente in sede locale: la stessa proposta di nomina era attribuita al pretore, che chiedeva, preventivamente, il parere degli organi di polizia, dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, nonché, quando i candidati erano pubblici dipendenti, dei rispettivi capi ufficio. I requisiti per la nomina a giudice conciliatore erano i seguenti: cittadinanza italiana, residenza nel comune, età non inferiore ai 25 anni. Era peraltro invalsa la prassi, contrariamente anche a disposizioni ministeriali (vd. circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio IV, n. 1765/11356 del 19 settembre 1959), che le proposte per la nomina dell'ufficio venissero avanzate al pretore da parte dei sindaci. Ciò comportava la possibilità di conservare quel particolare nesso tra conciliatore e municipalità, nesso che, prima del vigente sistema di scelta, era sancito attraverso l'invio di terne periodicamente avanzate dalla municipalità, sottoposte all'autorità regia ed entro le quali si doveva scegliere il giudice.

La scelta doveva naturalmente ricadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario. Le cause di incompatibilità con le funzioni di conciliatore erano soltanto di due qualità. La prima: di magistrato professionista e, in genere, di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario; la seconda: di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.

Dopo la nomina, il conciliatore ed il vice conciliatore ricevevano dal pretore il relativo decreto e prima di assumere le loro funzioni dovevano prestare giuramento secondo la formula di cui alla legge del 23 dicembre 1946, n. 473, davanti al pretore. Il giuramento non si ripeteva nel caso di riconferma della carica.

Fino al 1984 il codice civile abilitava il giudice conciliatore a decidere determinate categorie di controversie entro un limite di valore, cioè cause relative a beni mobili e a contratti di locazione di beni immobili.

Il controllo sul conciliatore era risolto sostanzialmente sul piano disciplinare. La sorveglianza era infatti esercitata dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale e dal pretore con riguardo agli uffici di conciliazione esistenti, rispettivamente, nel distretto, nel circondario e nel mandamento. Erano anche previste ipotesi di decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.

Tra il conciliatore ed il vice conciliatore non vi era alcun rapporto di subordinazione stante il dettato costituzionale per cui il giudice è soggetto "solo alla legge". Pertanto il giudice conciliatore per così dire "titolare" aveva, rispetto al vice

conciliatore, esclusivamente il compito di coordinare l'attività dell'ufficio distribuendo tra i vari giudici le cause che sopravvenivano.

Le funzioni di cancelliere di conciliazione erano esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, da altre persone residenti nel comune, che presentassero le necessarie garanzie di idoneità. In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere spettava al sindaco provvedere a delegare un altro impiegato del comune. Il cancelliere, anche se assunto in via provvisoria, doveva prestare giuramento davanti al conciliatore. Nell'esercizio delle sue funzioni, il cancelliere diventava funzionario dell'ordine giudiziario ed era soggetto alla vigilanza del Procuratore della Repubblica. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa; assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere formato processo verbale (che doveva contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti erano compiuti e la descrizione dell'attività svolta e delle rilevazioni fatte nonché le dichiarazioni ricevute). Il cancelliere inoltre redigeva il processo verbale di udienza sotto la direzione del conciliatore.

I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo iscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", e delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione", separatamente per le cause fino e oltre le 50 lire, le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze".

Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso.

Le funzioni di ufficiale giudiziario detto anche messo o usciere, ausiliario dell'ordine giudiziario, presso ogni ufficio di conciliazione erano esercitate dall'insergente comunale o da altre persone residenti nel comune, con le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione concessa con decreto del presidente del tribunale. Prima dell'esercizio delle sue funzioni l'ufficiale giudiziario doveva prestare giuramento con la stessa formula del cancelliere.

La denominazione "uscieri", usata da tutte le leggi che hanno preceduto l'ordinamento giudiziario del 1941, venne da questo abbandonata, ma riapparve nel D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che ne modificò la competenza e migliorò il loro trattamento economico.

Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639).

Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto.

Contesto generale

Il controllo sugli uffici di conciliazione spettava di norma (eccezion fatta per le regioni Trentino- Alto Adige e Val d'Aosta per le quali la vigilanza spettava alle Giunte provinciali) al presidente della Corte d'Appello, al presidente del Tribunale ed al Pretore secondo le rispettive competenze territoriali: distretto, conciliazione, mandamento (art. 229 dell'ordinamento giudiziario).

Anche la nomina dei conciliatori spettava in Trentino-Alto Adige ai presidenti delle Giunte provinciali, ai quali era fatto solo l'obbligo di comunicare i nomi dei prescelti alle Corti d'Appello ed al Ministero di Grazia e Giustizia.

Fonti normative

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Legge 16 giugno 1892, n. 261, "sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, "Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "che approva il testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato"

Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, "Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione"

Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno

Legge 25 giugno 1940, n. 763, "Ordinamento degli uffici di conciliazione"

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario

Legge 18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Legge 30 luglio 1984, n. 399, "Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore"

Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale"

Legge 21 novembre 1991, n. 374, "Istituzione del giudice di pace"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio storico del comune di Sfruz, UGCSfruz "Ufficio del giudice conciliatore di Sfruz", 1953 - 1976

Il profilo storico-istituzionale riprende in alcune parti l'elaborato di Anna GUASTALLA citato in bibliografia.

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell'Ufficio del giudice conciliatore, Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

(1) R.D. 6 dicembre 1865 n. 2626 sull'ordinamento giudiziario e Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 14 dicembre 1865 n. 2641.

(2) C.p.c. approvato con R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443; R.D. 18 dicembre 1941 n. 1368: Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

(3) La conversione in legge del decreto legge 7 ottobre 1994 n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991 n. 374 istitutiva dei giudici di pace e 26 novembre 1990 n. 353 concernente provvedimenti urgenti per il processo civile ha differito al 1° maggio 1995 la data di entrata in vigore dell'istituto del giudice di pace originariamente stabilita dal decreto legge medesimo al 19 dicembre 1994.

Ufficio del giudice conciliatore di Sfruz, 1953 - 1976

Soggetti produttori

Ufficio del giudice conciliatore di Sfruz, [1953] - [1976]

Modalità di acquisizione e versamento

Lo stretto rapporto col comune sul piano dello stesso funzionamento materiale ha fatto sì che la documentazione sia sempre stata conservata presso l'archivio comunale. del quale costituisce un archivio aggregato.

Contenuto

L'archivio dell'Ufficio del giudice conciliatore di Sfruz comprende documentazione dal 1953 al 1973, costituita da una busta di carteggio e da registri.

Criteri di ordinamento e inventariazione

La documentazione al momento del riordino era conservata in modo abbastanza ordinato e con una ripartizione delle serie chiara e delineata.

serie 1.1

Registri delle udienze, 1953 - 1975

90. UGCSfr

"Ruolo di udienza"

1953 luglio 23- 1975 gennaio 9

Registro

serie 1.2

Ruoli generali degli affari civili, 1953 - 1975

91. UGCSfr

"Ruolo generale degli affari civili"

1953 luglio 23 - 1975 gennaio 9

Registro

serie 1.3

Carteggio ed atti, 1953 - 1954

92. UGCSfr

Carteggio e atti

1953

Fascicolo

93. UGCSfr

Carteggio e atti

1954

Fascicolo

serie 1.4

Registri cronologici degli atti originali, 1953 - 1975

94. UGCSfr

"Registro cronologico dei provvedimenti ed atti originali"

1953 gennaio 23 - 1975 gennaio 19

Registro

serie 1.5

Repertori degli atti soggetti a tassa di registro, 1953 - 1976

95. UGCSfr

"Repertorio delle sentenze ed altri provvedimenti soggetti alla tassa di registrazione (tit. int.)

1953 luglio 23 - 1976 settembre 27

Registro

serie 1.6

Registri carico e scarico depositi per spese di cancelleria nei processi civili e penali, 1953 - 1975

96. UGCSfr

"Elenco dei depositi effettuati per spese di cancelleria"

1953 luglio 23 - 1975 gennaio 9

Registro

serie 1.7

Registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario, 1953 - 1975

97. UGCSfr

"Registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile"

1953 luglio 23 - 1975 gennaio 9

Registro

serie 1.8

Registro delle spese prenotate a debito, 1953 - 1975

98. UGCSfr

"Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito" (tit. int.)

1953 luglio 23 - 1975 gennaio 9

Registro

serie 1.9

Rubrica alfabetica degli affari contenziosi civili, 1953 - 1975

99. UGCSfr

"Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili"

1953 - 1975

Registro

Ente

Ente comunale di assistenza di Sfruz

[1953] - 1993 luglio 1

Luoghi

Sfruz (Tn)

Archivi prodotti

Fondo Ente comunale di assistenza di Sfruz, 01/01/1953 - 31/12/1993

Storia

Il decreto del viceré Eugenio Napoleone n. 49, emanato a Milano il 15 febbraio 1811 (1), estese al Dipartimento dell'Alto Adige ed ai cantoni di Tobiano e Primiero il sistema amministrativo della pubblica beneficenza esistente negli altri dipartimenti del Regno d'Italia napoleonico. Il decreto in questione, all'art. 2 del titolo I, stabiliva che in ogni comune dei territori citati "... tutti gli spedali, orfanotrofi, luoghi pii, lasciti e fondi di pubblica beneficenza" dovessero essere sottoposti ad un unico organismo amministrativo che avrebbe preso il nome di Congregazione di carità. Il titolo II (art. 7 e ss.) specificava poi che le congregazioni di carità dovevano essere composte da "...probi e distinti cittadini del comune scelti fra i proprietari, i commercianti e gli uomini di legge più distinti" i quali, in numero di non più di sei e non meno di quattro, dovevano essere nominati dal Podestà o sindaco. Nel capoluogo del dipartimento dovevano entrare a far parte della congregazione di carità il prefetto, il vescovo e il Podestà; nei capoluoghi dei distretti doveva farne parte il viceprefetto e comunque, sia in questi che in tutti gli altri comuni, erano membri della congregazione il Podestà (o sindaco) o un parroco del luogo. Il prefetto, il viceprefetto e il Podestà (o sindaco) svolgevano, nei rispettivi casi, il ruolo di presidente della congregazione di carità. L'art. 10 stabiliva inoltre che ogni congregazione fosse divisa in tre sezioni: quella degli ospitali, quella degli ospizi ed orfanotrofi e quella dei fondi elemosinieri. Ogni sezione si doveva occupare della parte esecutiva dell'amministrazione affidatale e renderne poi conto alla congregazione. Il titolo III del decreto n. 49 dava disposizioni sull'amministrazione dei beni immobili appartenenti alle istituzioni pie ora controllate dalle congregazioni di carità. Essi dovevano essere affittati mediante asta pubblica e si doveva esigere un affitto in denaro o, in determinati casi, in generi di consumo da usare a favore degli assistiti. Le congregazioni (titolo VI, art. 34 e ss.) dovevano tenere una contabilità unica e generale, redigendo però dei registri separati che dimostrassero le attività e passività di ciascun luogo pio posto sotto la loro amministrazione. Nel mese di febbraio di ciascun anno dovevano presentare al prefetto, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'anno precedente (o al ministro dell'interno se la congregazione aveva un reddito superiore alle diecimila lire). Il titolo VII, infine, contenente le "Disposizioni generali", stabiliva, contestualmente all'attivazione della congregazione di carità in ogni comune, la cessazione delle "parziali amministrazioni od ispezioni che precedentemente erano esercitate dalle corporazioni o dai privati". Soltanto i patronati di famiglie private conservavano i loro diritti ma dipendevano dall'autorità tutoria che avrebbe dovuto vigilare affinché venissero rispettate le volontà dei testatori e far intervenire nella gestione la congregazione di carità per verificare lo stato del patrimonio e prendere poi gli opportuni provvedimenti (artt. 42, 43 e 45). Il decreto, pur incaricando della pubblica beneficenza le congregazioni di carità, prevedeva comunque che i comuni dovessero supplire, in caso di necessità, ai bisogni degli ospitali, orfanotrofi, ricoveri per esposti ed istituti elemosinieri e che dovessero fornire all'occorrenza alla congregazione impiegati ed oggetti di cancelleria della segreteria comunale.

Dopo la caduta di Napoleone e l'avvento della seconda dominazione austriaca, il Provvisorio Commissario in capo del Tirolo italiano ed illirico cav. de Roschmann con l'editto del 1 marzo 1814 (2) (art. 118 e ss.) confermò le congregazioni di carità nei luoghi dove esistevano e dispose la loro istituzione nei comuni che avessero dei propri istituti di beneficenza con una rendita lorda di almeno cinquecento fiorini. Quest'ultimo provvedimento teneva conto dei reclami presentati riguardo al fatto che istituti di pubblica beneficenza di una frazione erano stati talora incorporati alla congregazione di carità generale esistente nel capoluogo del comune. L'art. 120 dell'editto stabiliva poi che tutte le congregazioni dovevano produrre i conti arretrati alle autorità e in particolare un elenco delle spese sostenute per il mantenimento delle truppe imperiali. I conti dovevano essere esaminati dal Consiglio comunale che doveva redigerne un verbale di revisione da spedire alle autorità insieme ai conti stessi. Entro un mese dall'emanazione dell'editto, le congregazioni dovevano presentare anche i prospetti delle attività e passività delle fondazioni da loro amministrate.

In effetti, durante la seconda dominazione austriaca, le congregazioni di carità rimasero in vita come istituzioni con amministrazione separata da quella del comune, gestita da un apposito Comitato, in comuni come Trento (dove, il 25 aprile 1827, fu emanato uno statuto della congregazione che rimase in vigore fino alla caduta dell'impero), Bolzano, Rovereto, Mezzolombardo ed altri mentre in comuni dove probabilmente non c'erano grossi lasciti o istituzioni benefiche da amministrare, si hanno notizie dell'esistenza di un Fondo dei poveri (Armenfond) che era una vera e propria voce di bilancio del comune. Esso infatti, a parte gli eventuali lasciti o donazioni di cui beneficiava, veniva finanziato con alcune entrate straordinarie del comune stesso, come il ricavato da indennizzi forestali, multe campestri, incassi di spettacoli pubblici, quote percentuali sulle vendite di legname e sulle vendite all'incanto di oggetti confiscati (3). Inoltre il comune poteva pretendere un rimborso da parte dei poveri un tempo sovvenzionati e poi venuti in possesso di qualche bene (purchè ciò non li gettasse in una situazione di ulteriore bisogno) (4). Se poi la cifra composta da tali voci non risultava sufficiente a sovvenzionare i poveri, il comune doveva provvedere devolvendo a questo scopo una somma di denaro a conguaglio delle spese, somma che risultava regolarmente iscritta fra le uscite del conto consuntivo comunale (5). Infatti, la legge provvisoria comunale 17 marzo 1849 (6) stabiliva che i pertinenti di un comune avevano diritto al provvedimento per i poveri secondo il giustificato bisogno (§ 22 del Capo I, Sez. I) e che, non bastando i mezzi forniti dalle società di beneficenza e dagli esistenti istituti, la Rappresentanza comunale avrebbe dovuto sopperire all'importo occorrente per le sovvenzioni ai poveri con i fondi della cassa comunale, potendo decidere in quale modo impiegarli (§ 84 del Capo I, Sez. II). La legge del 3 dicembre 1863, n. 105 B.L.I. (7), al Capo IV intitolato "Dell'obbligo dei Comuni di provvedere per i poveri", disponeva che non cambiasse nulla nell'ordinamento e negli obblighi degli istituti esistenti e delle fondazioni di beneficenza e ribadiva l'obbligo per i comuni di provvedere ai loro pertinenti poveri. In realtà le autorità austriache non mancarono, nelle loro lettere circolari, di sollecitare i comuni ad istituire le congregazioni di carità dotate di una amministrazione propria ossia di una loro legale e stabile Rappresentanza, anche nei casi in cui fossero state inizialmente sprovviste di fondi. Le direttive date dalle autorità austriache prevedevano che la Rappresentanza della congregazione fosse composta da un preside (o presidente) che doveva essere possibilmente il curatore d'anime locale (e ciò perchè si voleva che la congregazione, per quanto possibile, potesse contare sulle offerte dei privati, sollevando in tal modo la cassa comunale dall'onere delle sovvenzioni ai poveri alla quale era obbligata dalla legge), da due consiglieri e da un cassiere. Anche se non eletti come membri con voto attivo nelle deliberazioni, il curatore d'anime ed il capocomune locali dovevano comunque far parte dell'organo direttivo della congregazione. La nomina del preside, dei consiglieri e del cassiere spettava alla Rappresentanza comunale con l'approvazione dell'autorità superiore (I.R. Pretura o I.R. Giudizio Distrettuale). Lo scopo del pio istituto era quello di sovvenzionare in primo luogo gli ammalati e i convalescenti poveri e quindi i poveri incapaci di procurare a loro stessi e alle loro famiglie il necessario per sopravvivere. I capitali e le donazioni di cui poteva disporre dovevano

essere investiti e messi a frutto. La Rappresentanza della congregazione si doveva occupare della conservazione del patrimonio e di decidere riguardo all'elargizione dei sussidi. Essa doveva riunirsi almeno una volta al mese e le sue deliberazioni dovevano sempre essere redatte su apposito protocollo. I compiti specifici del cassiere erano quelli di tenere un giornale di tutti i pagamenti effettuati e un registro della contabilità riportante i capitali investiti e i nomi dei debitori con gli interessi da loro dovuti e le somme mano a mano versate; in tale registro dovevano poi comparire gli incassi dedotti dal giornale e le spese (per sussidi o altro) dedotte anch'esse dal giornale ma divise per mese. Il cassiere era altresì autorizzato a incassare gli interessi sui capitali e le rendite dei beni immobili e a rilasciare le relative quietanze. Egli doveva inoltre, sulla base di mandati rilasciati dal preside, pagare puntualmente le sovvenzioni ai poveri secondo l'importo stabilito. Era incaricato di presentare ogni anno al preside la resa di conto (corredata delle relative pezze d'appoggio) affinché la esaminasse con i consiglieri e la passasse poi per la liquidazione alla Rappresentanza comunale. Tale resa di conto veniva infine passata all'autorità superiore per la definitiva revisione ed approvazione. Tutte queste disposizioni costituivano le norme fondamentali da prevedere nello statuto che ogni congregazioni di carità doveva darsi (8).

In realtà, sembra che la divisione dei compiti che doveva esserci fra comune e congregazione di carità non abbia funzionato con la precisione che il governo di Innsbruck si aspettava. Un certo disordine nel modo di organizzare le sovvenzioni ai poveri da parte dei comuni del Tirolo e una mancanza di uniformità nella procedura relativa veniva infatti lamentata dalla circolare del capitano provinciale n. 317/VII/9 dell'11 maggio 1912 (9) mentre in altri casi si chiedevano chiarimenti su quali fossero i compiti effettivamente svolti dal comune e dalla congregazione di carità, poiché non sembrava esserci un'esatta delimitazione di competenze (10). In particolare, assieme alla circolare del 1912 venivano diramati ai comuni un questionario ed un registro dei poveri; quest'ultimo, da tenere in continua evidenza, conteneva un prospetto di tutti i poveri sussidiati. Il primo impianto del registro doveva essere fatto entro il 1 giugno 1912 e un esemplare doveva essere inviato alla Giunta provinciale, alla quale si sarebbero poi dovute inviare trimestralmente le comunicazioni sulle variazioni avvenute.

Dopo l'annessione del Trentino all'Italia, il primo importante provvedimento in materia di assistenza e beneficenza si ebbe con il R.D. n. 976 del 26 aprile 1923 che dava facoltà al Ministro dell'Interno di dichiarare sciolte le amministrazioni delle congregazioni di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune e di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni. A tale provvedimento fece seguito il R.D. n. 982 del 22 aprile 1923 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 maggio 1923 (11) che determinava l'adeguamento alla legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Le leggi fondamentali emanate in Italia erano state fino ad allora la n. 753 del 3 agosto 1862 sull'amministrazione delle opere pie (12) e la legge n. 6972 del 17 luglio 1890 (13) (modificata in seguito con il D.L. n. 2841 del 30 dicembre 1923 che cambiò la dizione "istituzioni pubbliche di beneficenza" in "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e poi con la legge n. 413 del 4 marzo 1928) (14). La legge del 1890 si proponeva di riformare l'organizzazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza attraverso la loro concentrazione e raggruppamento sotto un organo di amministrazione unico. Tale organo fu appunto chiamato congregazione di carità e la legge stabiliva che ne fosse istituita una in ogni comune e che fosse diretta da un Comitato composto da un presidente e da un certo numero di patroni (quattro patroni per comuni con più di ventimila abitanti, sei per comuni con più di ventimila abitanti e meno di centomila e otto per comuni con più di centomila abitanti). Il Comitato d'amministrazione doveva essere eletto dal Consiglio comunale. Le congregazioni avrebbero dovuto prestare assistenza ai poveri sia in stato di salute che di malattia, favorire la loro educazione, istruzione ed avviamento a qualche professione ed assumerne la rappresentanza legale sia davanti all'autorità amministrativa che giudiziaria. Alla

congregazione di carità furono sottoposte tutte le istituzioni pubbliche benefiche che avessero una rendita inferiore a cinquemila lire annue, quelle esistenti nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti e, infine, quelle per cui non fosse possibile istituire degli organi di amministrazione. Gli articoli 18 e ss. della legge del 1890 stabilivano l'obbligo di tenere in ogni congregazione, separatamente per il proprio patrimonio e per quello delle istituzioni amministrate, gli inventari dei beni mobili e immobili e gli elenchi dei titoli relativi ai diritti, pesi e obbligazioni nonché l'obbligo di redigere i bilanci preventivi e i conti consuntivi corredati, questi ultimi, dalle relative relazioni illustrative. La riscossione delle entrate e il servizio di tesoreria erano di norma affidati all'esattore comunale. Nel 1891 era stato inoltre emanato il regolamento di attuazione (R.D. n. 99 del 5 febbraio 1891) (15) che precisava che le congregazioni, al pari di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dovevano compilare il registro di protocollo con la relativa rubrica alfabetica per materie e il registro cronologico delle deliberazioni. Tali registri dovevano essere conservati in archivio insieme agli atti generali.

Con la legge n. 847 del 3 giugno 1937 (16) le congregazioni di carità vennero soppresse (art. 5) e sostituite con gli Enti Comunali Assistenza ai quali l'art. 1 della stessa legge assegnava lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovassero in condizioni di particolare necessità. L'art. 2 stabiliva poi che l'E.C.A. doveva essere amministrata da un Comitato presieduto dal Podestà e nominato in parte dal prefetto e in parte dalle associazioni fasciste. In seguito la nomina del Comitato spettò al Consiglio comunale. Al nuovo ente furono trasferite tutte le attività prima svolte dalla congregazione di carità oltre che tutto il suo patrimonio. Entro un anno dall'emanazione della legge si sarebbe dovuto provvedere alla fusione con l'E.C.A. delle istituzioni pubbliche assistenziali e delle altre opere pie esistenti nel comune. Così l'E.C.A. poté contare, oltre che sul patrimonio delle congregazioni e delle istituzioni pubbliche da esse amministrate, anche su alcune addizionali appositamente previste per legge e sui contributi erogati dai comuni, dalle province e da altri enti pubblici o privati.

Negli archivi dell'E.C.A. le serie principali sono costituite dalle deliberazioni, dai bilanci preventivi e consuntivi, dai mandati e dalla documentazione relativa all'assistenza fornita. Tali archivi debbono considerarsi comprensivi anche di quelli delle congregazioni di carità in quanto hanno pienamente ereditato le loro competenze e pertanto il loro rapporto, dal punto di vista archivistico, è analogo a quello che lega gli archivi comunali moderni agli archivi comunitativi preunitari (17).

L'Ente Comunale Assistenza venne infine soppresso con legge regionale n. 2 del 25 febbraio 1982 "Norme sullo scioglimento degli Enti Comunali Assistenza" (18): la soppressione doveva avere effetto a partire dal 1° gennaio 1983 e si delegava alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di disciplinare l'assunzione delle funzioni degli E.C.A. da parte dei comuni (art. 1). Infatti il patrimonio mobiliare ed immobiliare veniva trasferito ai rispettivi comuni, conservandone la destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali (art. 2). Le funzioni di assistenza dovevano comunque essere esercitate dagli E.C.A. fino all'emanazione delle nuove leggi e alla riorganizzazione della materia. In effetti così avvenne praticamente fino al 1993. Nel frattempo fu emanata la legge provinciale n. 14 del 12 luglio 1991 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento" (19). Essa prevedeva che, a decorrere dal 1° luglio 1993, le funzioni degli enti appena soppressi passassero ai comuni di Trento e Rovereto e ai Comprensori nel caso di comuni con meno di ventimila abitanti. Entro la fine di giugno del 1993 si doveva procedere alla liquidazione degli E.C.A. e a questo fine vennero nominati dei commissari liquidatori per ogni comune con il compito di verificare lo stato di attuazione della legge regionale del 1982 in merito al trasferimento del patrimonio dagli E.C.A. ai rispettivi comuni e di prendere tutti i provvedimenti in merito allo scioglimento (con delibera della Giunta provinciale n. 8551 del 18 giugno 1993).

Condizione giuridica

Ente di diritto pubblico.

La legge datata 3 giugno 1937, n. 847 ed entrata in vigore dal 1° luglio 1937, sopprimeva la Congregazione di Carità e istituiva in ogni comune del regno l'Ente comunale di assistenza, demandandogli tutte le attribuzioni già assegnate dalle leggi allora vigenti alla Congregazione di Carità. Ciononostante, restava in vigore la legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("legge Crispi") con le modificazioni precedenti (legge speciale 20 novembre 1859, legge organica 3 agosto 1862, n.753) e quelle successive (R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; legge 17 giugno 1926, n.1187).

Con il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, che modificava la legge del 1937 in seguito anche al R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, si davano nuove normative per l'elezione del Comitato di amministrazione dell'E.C.A.

Con il D.P.R. datato 19 agosto 1954, n. 968 riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, è sostituito l'art.3 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi; appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore ai 30 milioni di lire. Tutte le altre appartengono alla seconda classe (art.11).

Con la legge regionale datata 25 febbraio 1982, n. 2, con effetto dal 3 marzo 1982, sono dettate le norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza. Tuttavia la circolare della Provincia Autonoma di Trento, in data 23 giugno 1993, comunica nuove disposizioni per lo scioglimento degli E.C.A. Esplicitare meglio; nella circolare è specificato che i comuni di Trento e Rovereto o i Comprensori diventano i nuovi Enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

Funzioni, occupazioni e attività

La legge del 3 giugno 1937, n. 847, disponeva l'istituzione in ogni comune dell'Ente comunale di assistenza con "lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità" (art.1) e con l'intento di perfezionare il sistema assistenziale nella sua organizzazione periferica. La legge ne regolava la costituzione e il funzionamento, ne adeguava la denominazione alla coeva funzione di soccorso agli indigenti e imprimeva una forma di attività assistenziale unitaria e organica.

Come si deduce dagli articoli 7 e 8 della legge del 1937, l'assistenza cui sono destinati gli ECA era quella "generica", la quale si concretizzava in soccorsi o prestazioni immediate e temporanee (ad esempio piccoli sussidi, razioni di vitto, ricovero notturno, etc.). La stessa legge (art.5) aveva soppresso in ogni comune la Congregazione di Carità ed aveva affidato all'ECA "tutte le attribuzioni...assegnate dalle leggi... alla Congregazione di Carità, intendendosi sostituto in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione con l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di Carità". Pertanto (art.6) "con l'entrata in vigore della... legge sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di Carità del rispettivo comune; le attività a quella spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate". L'art. 7 della medesima legge 1937 disponeva la fusione "con l'Ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che abbiano lo stesso fine", affinché provvedessero "all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in denaro, o in natura o con prestazioni". Dalla fusione erano escluse perciò le istituzioni aventi scopi differenti: infatti l'art. 8 della legge prevedeva anzi la separazione dagli Enti comunali di assistenza delle istituzioni già amministrate dalla Congregazione di Carità aventi fini diversi

dall'assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, orfanotrofi, ricoveri di vecchi, inabili etc. Con la legge del 1937 la personalità delle istituzioni fuse nell'Ente comunale di assistenza si estingueva e il patrimonio dei vari enti fusi diveniva un tutto unico.

Fra le attribuzioni e le facoltà trasferite al nuovo ente "ope legis" prevalevano quelle già esercitate dalla Congregazione di Carità in forza degli art. 3, 4, 7 e 8 della legge del 1937. Infatti, secondo l'art. 3 della succitata legge l'ECA aveva capacità di acquistare e possedere beni, di ricevere lasciti e donazioni e ad esso erano devolute le disposizioni a favore dei poveri espresse genericamente. In particolare se si trattava di beni di scarsa entità patrimoniale destinati a scopo di beneficenza generica, non era necessaria l'erezione in ente morale del lascito, ma era sufficiente, dopo che il prefetto ne avesse autorizzata l'accettazione, inserire le norme per l'erogazione delle rendite nello statuto organico dell'ECA. Qualora invece il lascito avesse avuto un'importante consistenza economica ed uno scopo particolarmente distinto dai fini generici dell'ente di assistenza, poteva essere eretto un ente morale, per dare ad esso una personalità propria e distinta. Ed in base all'art.4 della stessa legge del 1937, l'ECA poteva amministrare, per renderne più semplice ed economica la gestione, un ente autonomo, senza che questo perdesse la sua personalità giuridica, né i suoi fini, né il suo patrimonio, finché l'istituzione non avesse un'amministrazione propria. A tal fine l'ECA doveva tenere, con bilancio separato, distinte le rendite del proprio patrimonio da quelle delle istituzioni amministrate.

A norma dell'art. della succitata legge, l'ECA doveva curare gli interessi dei poveri del comune e assumerne la rappresentanza legale dinnanzi all'autorità amministrativa e giudiziaria.

In forza dell'art.8, l'ECA era incaricato di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela legale degli orfani, dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, e di assumere provvisoriamente la loro cura nei casi di urgenza con la prestazione di soccorsi immediati.

Poiché dunque l'ECA era il centro intorno al quale si svolgeva l'organizzazione pubblica di assistenza nel comune, esso doveva essere costituito in ogni comune, anche quando non avesse patrimonio da amministrare, perché doveva in ogni caso provvedere all'erogazione dei fondi che il Ministero dell'Interno, tramite le prefetture, assegnava per il raggiungimento delle finalità assistenziali demandategli per legge.

Per quanto concerneva gli scopi assistenziali, l'ECA aveva il compito di intervenire nei casi di bisogni urgenti, dipendenti da circostanze transitorie, nelle quali era necessaria la pronta somministrazione di soccorsi in denaro o in natura o prestazioni personali o altre immediate e improrogabili forme assistenziali, in attesa che gli enti e gli altri organi competenti intervenissero con le più appropriate forme di assistenza sociale; doveva comunque terminare lo stato di disagio che aveva determinato il ricorso all'assistenza.

L'ECA non faceva beneficenza, ma attività di assistenza sociale, intesa a sottrarre da momentanee difficoltà gli individui, che per ragioni di età o di salute, erano inabili al lavoro, o non lo trovavano e non potevano usufruire dell'assistenza sindacale, né delle assicurazioni sociali. La legge del 1937 non richiedeva lo stato di povertà, per l'intervento assistenziale. Successivamente, con l'art. 15 del D.D.L. datato 22 marzo 1945, n. 173 (art. 15) che istituiva i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici, è istituito in ogni comune, a cura dell'E.C.A., un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perché si trovavano in stato di povertà o di bisogno. Sulla base dell'iscrizione in detto elenco veniva rilasciato agli interessati, d'ufficio o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale erano annotate le singole prestazioni. Era obbligo degli ECA di esigere, da coloro che ne richiedevano l'assistenza, il possesso del libretto e di annotarvi i procedimenti adottati.

Il patrimonio di ogni ECA era formato (L. 3 giugno 1937, n. 847, art.4) dalle rendite del suo patrimonio e da quelle delle istituzioni amministrate (non destinate a particolari scopi istituzionali); dalle elargizioni delle province, dei comuni e di altri enti pubblici e privati. Inoltre l'art.4 della legge 1937 si richiamava al provento dell'addizionale di un

centesimo, istituita con il R.D.L. 30 dicembre 1936, n. 2171: addizionale sull'imposta di ricchezza mobile (e altre imposte dirette e sovrimposte), e sulle imposte di registro, di successione, di manomorta e ipotecaria. Tale addizionale fu elevata al 2% (D.L. 27 ottobre 1937, n. 2144) e poi ancora al 5% (D.L. 18 febbraio 1946, n. 100, art.7): ma in base al citato decreto del 1946, questa aggiunta del 3% non profittava agli ECA, bensì alle Amministrazioni provinciali. Per di più agli ECA non era destinato tutto il 2% del ricavato dell'addizionale, ma soltanto la parte stabilita con la legge del bilancio. La somma relativa veniva così ripartita tra le province e messa a disposizione dei prefetti; essi a loro volta la ripartivano fra gli ECA della provincia. Infatti con il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, era stabilito (art. 17) che "i quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per l'integrazione dei bilanci degli ECA, ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847, della legge 8 aprile 1940, n. 377, e del D.L. 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le province, affinché i prefetti li distribuiscano fra gli ECA. Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti". Un'altra fonte di integrazione finanziaria era costituita dai contributi assegnati agli ECA sul fondo nazionale di soccorso invernale, regolato in via permanente con la L. 3 novembre 1954, n. 1042.

Struttura amministrativa

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847 prevedeva che l'ECA fosse amministrato da un Comitato presieduto dal podestà e cui facevano parte un rappresentante del fascio di combattimento, designato dal segretario del fascio; la segretaria del fascio femminile; rappresentanti delle associazioni sindacali, in numero di quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Detti rappresentanti erano nominati dal prefetto, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione era compreso il comune per il quale la proposta veniva fatta; dovevano appartenere, per esercizio di attività produttiva, al comune stesso; duravano in carica quattro anni, e potevano sempre essere confermati.

Il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937: l'ECA aveva un Comitato per l'Amministrazione composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri. I membri del Comitato erano nominati a votazione segreta con deliberazione della Giunta municipale (solo in seguito al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e alla L. 9 giugno 1947, n. 530 l'elezione spettava al Consiglio). La votazione era approvata dal Prefetto; i membri duravano in carica quattro anni e avevano mansioni gratuite. Il Comitato nominava il presidente tra i suoi membri nella prima riunione. Non potevano essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione dell'ECA coloro che, a norma dell'art. 7 del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111, non potevano essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto. L'elezione del Comitato era libera: ogni consigliere poteva votare tanti nomi quanti erano i membri da eleggere; oppure si poteva procedere a successive elezioni singole, votando ogni volta un solo nome; in entrambi i casi erano eletti coloro che conseguivano la maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti era eletto il più anziano d'età. Dopo due votazioni libere, si procedeva al ballottaggio (art.6 del Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99): si poteva cioè votare solo per uno dei due nomi che nella precedente elezione avevano riportato il maggior numero di voti. Le adunanze del Comitato amministratore erano ordinarie e straordinarie. Le prime avevano luogo in maggio e in settembre, o nelle epoche stabilite dalla legge del 3 giugno 1937, n. 837 per l'esame del conto consuntivo; per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo; le altre, straordinarie, erano convocate

ogniquale volta ci fosse un'urgente necessità, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due dei componenti il Comitato stesso, sia per invito dell'autorità governativa. Il Comitato amministratore dell'ECA esercitava tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'ente ed alla sua attività assistenziale e deliberava, collegialmente, su tutti gli affari che interessavano l'istituzione stessa. In particolare spettava al Comitato: deliberare entro settembre il bilancio di previsione, ed entro maggio il conto proprio e quello delle istituzioni che amministrava; predisporre il preventivo programma assistenziale per il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Prefetto; prendere le deliberazioni per stare in giudizio; deliberare sull'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivassero da obbligazioni civili accertate; promuovere l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e di doni, per il riconoscimento legale di nuove fondazioni di beneficenza, sostituendosi, se necessario, agli amministratori ed esecutori testamentari che non potevano o non volevano compiere gli atti necessari, e fare gli atti conservativi occorrenti; proporre gli statuti e formulare i regolamenti di amministrazione e servizio interno; nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e i salariati; provvedere al servizio di esazione e di tesoreria; nominare persone e comitati per l'attuazione dell'assistenza e accertamenti necessari; promuovere le riforme nell'amministrazione e le mutazioni del fine delle locali istituzioni di assistenza e beneficenza; deliberare su tutti gli atti che riguardavano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'istituzione rappresentata; promuovere, in relazione alle esigenze locali, le opportune iniziative per il coordinamento dell'azione propria dell'ente con quella perseguita, in forza delle disposizioni statutarie o fondazionali, dalle altre istituzioni a carattere generico o specifico del luogo. Il Presidente e i membri del Comitato non potevano percepire assegni o remunerazioni per il loro operato all'interno dell'ente.

Il Presidente del Comitato amministratore rappresentava l'ente; predisponendo gli atti deliberativi; organizzava, in collaborazione con il Comitato, l'attività assistenziale; spediva avvisi per la convocazione del Comitato, presiedendone e dirigendone le adunanze; provvedeva agli affitti e agli appalti autorizzati e alla stipulazione dei contratti relativi; curava la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni; procedeva alle ordinarie verifiche di cassa; vigilava che nei tempi stabiliti il tesoriere redigesse il conto; poteva sospendere, per gravi e urgenti motivi, gli impiegati e i salariati, riferendo al Comitato adunato in breve tempo; prendeva, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari; aveva facoltà di affidare ai membri del Comitato speciali incarichi per lo svolgimento dell'attività dell'ente.

Contesto generale

L'ECA, a norma dell'art. 9 della legge istitutiva del 3 giugno 1937, n. 847, era sottoposto ad uno speciale controllo, che abbracciava tutta l'attività tecnica dell'ente, e che si esercitava mediante l'approvazione del prefetto di una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale svolta durante l'anno, sulle erogazioni disposte e sul programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo. Il prefetto dunque, tramite l'esercizio di un potere di direzione e di coordinamento dell'indirizzo, formale e sostanziale, dell'attività assistenziale, interveniva per regolare, disciplinare e attuare il finanziamento dei programmi dei singoli enti comunali.

Già la legge del 1890 prevedeva l'azione popolare a tutela dell'integrità del patrimonio degli indigenti, ed affidava al Ministro dell'interno un potere di alta vigilanza sulla pubblica beneficenza. In seguito, con la riforma effettuata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, veniva riconosciuto allo stesso Ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza. Questo diritto fu poi attribuito al prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 (art.14), come conseguenza del decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno.

L'ECA doveva far approvare le deliberazioni dell'elezione dei membri del suo comitato dal prefetto fino al 1944, come risulta dal sistema di controllo vigente fino a quella data (il prefetto cioè esercitava sulle deliberazioni comunali un controllo pieno, di merito e di approvazione); in seguito alla L. 9 giugno 1947, n. 530, art.3, il prefetto esercitava solo un controllo di legittimità sulla deliberazione consiliare.

Per quanto concerneva la gestione del patrimonio proprio e di quello delle istituzioni amministrate, l'ECA era soggetto alle norme che regolavano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed erano pertanto sottoposte alla vigilanza dell'autorità provinciale.

Con D.D.L. datato 22 marzo 1945, n. 173 erano istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici: oltre ad altri compiti specifici, essi "vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972" (art.3); inoltre "per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato provinciale, quando lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con l'obbligo di riferirne subito al Comitato stesso" (art.14).

L'Ente comunale di assistenza di Sfruz era soggetto alla tutela della Giunta provinciale di Trento (1949-1993).

Fonti normative

Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza"

Circolare 28 giugno 1937, n. 23420 II - B, della r. Prefettura della Provincia di Trento, "Ente comunale di assistenza"

Regio decreto 19 dicembre 1940, n. 2023, "Aggiunte all'art. 56 del regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99".

Regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, Soppressione del Partito nazionale fascista

Regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, "Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza"

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, "Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali"

Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica"

Decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 24 novembre 1948, n. 1437, "Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi"

Legge 3 agosto 1949, n. 589, "Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali"

Legge 30 luglio 1951, n. 961, "Ratifica, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 7 aprile 1954, n. 142, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno"

Legge 11 marzo 1958, n. 209, "Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Legge 30 gennaio 1963, n. 70, "Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie"

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica"

Legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale"

Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica".

Legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza"

Legge regionale 11 giugno 1987, n. 6, "Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza"

Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio storico del comune di Sfruz, ECASfruz "Ente comunale di assistenza", 1953 - 1993

Il profilo storico-istituzionale riprende in alcune parti l'elaborato di Anna GUASTALLA citato in bibliografia.

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell'Ente comunale di assistenza. Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

(1) Cfr. Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte I, anno 1811.

(2) Cfr. BORTOLI B. e GRANDI C., Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814 - 1918), Trento, 1983, pp. 18 - 20.

- (3) Cfr. Legge del 17 marzo 1849, § 49, Archivio comunale di Darè, periodo austriaco, serie Carteggio ed atti degli affari comunali, 1849.
- (4) Cfr. Legge del 30 gennaio 1860, n. 28 B.L.I. e Legge del 22 gennaio 1879 n. 13 Bollettino provinciale. Cfr. inoltre Manuale delle leggi e regolamenti comunali, p. 55.
- (5) Cfr. ad esempio Archivio comunale di Romallo, periodo austriaco, serie "Sistemi preliminari, preventivi ed allegati - Sommari, conti consuntivi e documenti giustificativi", in particolare "Conto consuntivo e Conto poveri" anni 1919, 1921, 1922.
- (6) Cfr. Archivio comunale di Darè, periodo austriaco, serie Carteggio ed atti degli affari comunali, 1849.
- (7) Cfr. Manuale delle leggi e regolamenti comunali, p. 175.
- (8) Cfr. Archivio comunale di Bocenago, Archivio della Congregazione di carità, periodo preunitario, Circolare n. 3417 del 30 novembre 1833 e Comunicazione n. 2881 del 11 dicembre 1833 dell'I.R. Giudizio Distrettuale Inquirente di Tione, serie "Carteggio ed atti", anno 1833. Cfr. inoltre Archivio comunale di Imer, periodo austriaco, Comunicazione del Pretore di Primiero, n. 1159 del 12 giugno 1861, serie "Carteggio ed atti degli affari comunali", 1861.
- (9) Cfr. Archivio comunale di Imer, periodo austriaco, serie "Carteggio ed atti degli affari comunali", 1912.
- (10) Cfr. Archivio comunale di Imer, periodo austriaco, serie "Carteggio ed atti degli affari comunali", 1896.
- (11) Cfr. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, vol. 4, anno 1923, pp. 3153-3160.
- (12) Cfr. Raccolta ufficiale, vol. 4, anno 1862, pp. 1665-1679.
- (13) Cfr. Raccolta ufficiale, Serie terza, vol. 98, pp. 2914 e ss.
- (14) Cfr. FRANCHI L. (a cura di), Leggi usuali d'Italia, Milano 1932, pp. 214-215.
- (15) Cfr. Raccolta ufficiale, Serie terza, vol. I/1891, pp. 635 e ss.
- (16) Cfr. Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia del 19/VI/1937, n. 141.
- (17) Cfr. ANTONIELLA A., L'archivio comunale postunitario, Firenze 1979, p. 87.
- (18) Cfr. Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, 2 marzo 1982, n. 10, pp. 386-389.
- (19) Cfr. Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, 23 luglio 1991, n. 32, pp. 2479- 2498.

fondo ECASfr

Ente comunale di assistenza di Sfruz, 1953 - 1993

Soggetti produttori

Ente comunale di assistenza di Sfruz, [1953] - 1993 luglio 1

Modalità di acquisizione e versamento

L'archivio dell'Ente comunale di assistenza costituisce un fondo aggregato all'archivio comunale di Sfruz, nel quale è confluito per gli stretti legami intercorsi fra i soggetti produttori, sia dal punto di vista giuridico che funzionale.

Contenuto

Il fondo comprende documentazione dal 1953 al 1993.

serie 1.1

**Verbali di deliberazione del comitato di amministrazione - copie, 1953 -
1984**

100. ECASfr

1953; 1971 - 1976; 1978 - 1982; 1984

1953 - 1984

Verbali di deliberazione del Comitato di amministrazione dell'ECA.

Fascicolo

serie 1.2

Carteggio e contabilità, 1955 - 1993

101. ECASfr

1955

1955

101

Allegati al conto consuntivo

Fascicolo

102. ECASfr

1956

1956

102

Allegati al conto consuntivo

Fascicolo

103. ECASfr

1957

1957

103

Allegati al conto consuntivo

Fascicolo

104. ECASfr

1967

1967

104

Documenti di corredo

Entrata: matrice delle reversali

Fascicolo

105. ECASfr

1969

1969

105

Conto consuntivo e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 1 - 6

Uscita: residui; cap. 3 - 7

Fascicolo

106 - 107. ECASfr

1970

1970

106

Allegati al bilancio di previsione

107

Allegati al conto consuntivo e tabelle di svolgimento

Fascicolo

108 - 111. ECASfr

1971

1971

108

Bilancio di previsione e allegati

109

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

110

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 2 - 5

Uscita: residui; cap. 3 - 10

111

Giornale di cassa

Fascicolo

112 - 116. ECASfr

1972

1972

112

Carteggio ed atti

113

Bilancio di previsione e allegati

114

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

115

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: residui; cap. 2 - 5

Uscita: residui; cap. 2 - 9

116

Giornale di cassa

Filza

117 - 119. ECASfr

1973

1973

117

Bilancio di previsione e allegati

118

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 2 - 4

Uscita: cap. 2 - 8

119

Giornale di cassa

Fascicolo

120 - 123. b.120-134. ECASfr

1974

1974

120

Carteggio ed atti

121

Bilancio di previsione e allegati

122

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 1 - 4

Uscita: cap. 2 - 9

123

Giornale di cassa

Fascicolo

124 - 127. b.120-134. ECASfr

1975

1975

124

Carteggio ed atti, nn. prot. 88 -978 con lacune

125

Bilancio di previsione e allegati

126

Conto consuntivo, allegati tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 2 - 3

Uscita: cap. 3

127

Giornale di cassa

Fascicolo

128 - 131. b.120-134. ECASfr

1976

1976

128

Carteggio ed atti

Contiene fra l'altro: Nomina del Comitato di amministrazione dell'ECA per il quadriennio 1976 - 1980.

129

Bilancio di previsione e allegati

130

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 2

Uscita: cap. 1 -2

131

Giornale di cassa

Fascicolo

132 - 134. b.120-134. ECASfr

1977

1977

132

Bilancio di previsione e allegati

133

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 2

Uscita: cap. 3 - 4

134

Giornale di cassa

Fascicolo

135 - 139. b.135-162. ECASfr

1978

1978

135

Carteggio ed atti

136

Bilancio di previsione e allegati

137

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

138

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 2

Uscita: cap. 2

139

Giornale di cassa

Fascicolo

140 - 143. b.135-162. ECASfr

1979

1979

140

Bilancio di previsione e allegati

141

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

142

Conto consuntivo e allegati

Documenti di corredo

Entrata: cap. 2

Uscita: cap. 2

143

Giornale di cassa

Fascicolo

144 - 148. b.135-162. ECASfr

1980

1980

144

Carteggio ed atti

Contiene: Nomina del Comitato di amministrazione dell'ECA per il quadriennio 1980 - 1984.

145

Bilancio di previsione e allegati

146

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

147

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo:

Entrata: residui; cap. 2

Uscita: residui; cap. 1 - 2

148

Giornale di cassa

Fascicolo

149 - 153. b.135-162. ECASfr

1981

1981

149

Carteggio ed atti

150
Bilancio di previsione e allegati
151
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario
152
Conto consuntivo e tabelle di svolgimento
Documenti di corredo
Entrata: residui; cap. 2
Uscita: residui; cap. 1 - 2
Allegati al conto consuntivo
153
Giornale di cassa
Fascicolo

154 - 158. b.135-162. ECASfr

1982
1982
154
Carteggio ed atti
155
Bilancio di previsione e allegati
156
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario
157
Conto consuntivo e tabelle di svolgimento
Allegati al conto consuntivo
Documenti di corredo
Entrata: cap. 2
Uscita: cap.2
158
Giornale di cassa
Fascicolo

159 - 162. b.135-162. ECASfr

1983
1983
159
Bilancio di previsione e allegati
160
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario
161
Conto consuntivo e allegati
Documenti di corredo
Entrata: cap. 2
Uscita: cap.2

162

Giornale di cassa

Fascicolo

163 - 166. b.163-181. ECASfr

1984

1984

163

Bilancio di previsione

164

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

165

Conto consuntivo e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 2

Uscita: cap. 1 - 4

166

Giornale di cassa

Fascicolo

167 - 171. b.163-181. ECASfr

1985

1985

167

Carteggio ed atti

168

Bilancio di previsione e allegati

169

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

170

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Uscita: cap. 2

171

Giornale di cassa

Fascicolo

172 - 176. b.163-181. ECASfr

1986

1986

172

Carteggio ed atti

173

Bilancio di previsione ed allegati

174

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

175

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 2

Uscita: cap. 1 - 2

176

Giornale di cassa

Fascicolo

177 - 181. b.163-181. ECASfr

1987

1987

177

Carteggio ed atti

178

Bilancio di previsione e allegati

179

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

180

Conto consuntivo e allegati

Documenti di corredo

Entrata: cap. 2

Uscita: cap. 1 - 2

181

Giornale di cassa

Fascicolo

182 - 186. b.182-196. ECASfr

1988

1988

182

Carteggio ed atti

183

Bilancio di previsione e allegati

184

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

185

Conto consuntivo, allegati e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 3

Uscita: cap. 2 - 3

186

Giornale di cassa

Fascicolo

187 - 191. b.182-196. ECASfr

1989

1989

187

Carteggio ed atti

188

Bilancio di previsione e allegati

189

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

190

Conto consuntivo e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 4

Uscita: cap. 1; 3

191

Giornale di cassa

Fascicolo

192 - 196. b.182-196. ECASfr

1990

1990

192

Carteggio ed atti

Contiene fra l'altro: Insediamento del nuovo Comitato di amministrazione e nomina del presidente.

193

Bilancio di previsione e allegati

194

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

195

Conto consuntivo e tabelle di svolgimento

Documenti di corredo

Entrata: cap. 1340; 1395

Uscita: cap. 1395

196

Giornale di cassa

Fascicolo

197 - 201. b.197-210. ECASfr

1991

1991

197

Carteggio ed atti

198
Bilancio di previsione
199
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario
200
Conto consuntivo e tabelle di svolgimento
Documenti di corredo
Entrata: cap. 1250
Uscita: cap. 1395
201
Giornale di cassa
Fascicolo

202 - 206. b.197-210. ECASfr

1992
1992
202
Carteggio ed atti
203
Bilancio di previsione e allegati
204
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario
205
Conto consuntivo e tabelle di svolgimento
Documenti di corredo
Entrata: cap. 1250
Uscita: cap. 1395
206
Giornale di cassa
Fascicolo

207 - 210. b.197-210. ECASfr

1993
1993
207
Carteggio ed atti
Contiene fra l'altro: Presa d'atto cessazione ECA di Sfruz.
208
Bilancio di previsione e allegati
209
Conto consuntivo e tabelle di svolgimento
Documenti di corredo
Entrata: cap. 1250
Uscita: cap. 1395
210

Giornale di cassa

Fascicolo